
Contratto Unico V.05A del 2025

A decorrere dal 5 ottobre 2025, il presente Contratto si intenderà modificato secondo quanto previsto nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante del Contratto medesimo, senza necessità di ulteriori avvisi o comunicazioni preventive.



CONTRATTO UNICO

ING BANK N.V. Milan Branch

INDICE:

DOCUMENTO DI SINTESI	pag. 3
MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI	pag. 15
CONDIZIONI GENERALI	pag. 17
DEFINIZIONI E PREMESSE	pag. 17
SEZIONE I - NORME GENERALI APPLICABILI A TUTTI I SERVIZI	pag. 17
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTO CORRENTE	pag. 21
SEZIONE II - bis - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO CONTO CORRENTE ARANCIO PIU' E CONTO CORRENTE ARANCIO LIGHT	pag. 22
SEZIONE III - Parte A - CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO	pag. 22
SEZIONE III - Parte B - CONDIZIONI GENERALI RELATIVE A SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO	pag. 27
Sottosezione 1 - Disposizioni permanenti di pagamento	pag. 27
Sottosezione 2 - Ordini di Bonifico	pag. 28
Sottosezione 3 - Altri pagamenti	pag. 28
Sottosezione 4 - Carta di debito	pag. 28
SEZIONE IV - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L'UTILIZZO DELLA CARTA PREPAGATA	pag. 29
SEZIONE V - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI	pag. 31
SEZIONE VI - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO, DI CONSULENZA, DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI E LA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA	pag. 32
ALLEGATO 1 - INFORMATIVE PRIVACY	pag. 35
ALLEGATO 2 - VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI	pag. 41

DOCUMENTO DI SINTESI

Contratto Unico Conto Corrente Arancio

Principali Condizioni Economiche

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue sono comprensive di eventuali penali, oneri fiscali e spese di scritturazione contabile e rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo Cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche" e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto, messi a disposizione dalla banca.

E' sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno, riportato nell'estratto conto o nel Riepilogo delle spese, e confrontarlo con i costi orientativi per i Clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto o Riepilogo delle spese.

Di seguito si riportano le condizioni applicate in caso di attivazione di Conto Corrente Arancio Più e di Conto Corrente Arancio Light.

Conto Corrente Arancio

Spese fisse

	Più	Light
Spese per l'apertura del conto	€ 0	€ 0
Tenuta del conto		
Canone annuo tenuta del conto	€ 60	€ 0
Il canone annuo del Conto Corrente Arancio Più è addebitato mensilmente; è gratuito per i primi 3 mesi e successivamente azzerabile per effetto dell'accredito dello stipendio o della pensione o di altre entrate mensili (anche cumulative) per un importo pari ad almeno € 1.000. ⁽¹⁾		
Nuovi Clienti Conto Corrente Arancio Più under 30: canone gratuito fino al compimento del 30° anno di età. ⁽²⁾		
Nuovo (i) Cliente(i) Conto Corrente Arancio Più under 30: chiunque		
- richieda l'apertura del Conto Corrente Arancio Più tra il 3 agosto 2025 e il 28 febbraio 2026;		
- alla data della richiesta di apertura di Conto Corrente Arancio Più, non abbia compiuto i 30 anni di età;		
- alla data della richiesta di apertura di Conto Corrente Arancio Più, non sia già titolare (anche in cointestazione) di altro conto corrente presso la Banca.		
Imposta di bollo annuale (applicata nella misura e nei casi previsti dalla normativa vigente)	€ 34,20	€ 34,20
Totale spese annue	€ 94,20	€ 34,20
Numero di operazioni incluse nel canone annuo	illimitate	illimitate
Gestione liquidità		
Spese annue per conteggio interessi e competenze	€ 0	€ 0
Servizi di pagamento		
Canone annuo (1° anno e successivi) Carta di Debito Mastercard	€ 0	€ 0
Canone annuo (1° anno e successivi) Carta Prepagata	€ 0	€ 0
Canone Carta di Credito	€ 0	€ 2 ⁽³⁾
Home banking		
Canone annuo per internet banking	€ 0	€ 0
Canone annuo per phone banking	€ 0	€ 0

Spese variabili

	Più	Light
Gestione liquidità		
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell'operazione)	€ 0	€ 0
Produzione e invio comunicazioni periodiche in formato elettronico ⁽⁴⁾	€ 0	€ 0
Invio comunicazioni periodiche in formato cartaceo via posta prioritaria (su richiesta) ⁽⁴⁾	€ 0	€ 5
Servizi di pagamento		
Prelievo di contante presso sportello automatico con Carta di Debito Mastercard in Italia ⁽⁵⁾ e in Europa (i proprietari o gestori degli ATM potrebbero applicare commissioni opportunamente comunicate durante il prelievo presso gli ATM medesimi)	€ 0	€ 0,95
Prelievo di contante presso sportello automatico con Carta Prepagata in Italia ⁽⁵⁾ e all'estero (i proprietari o gestori degli ATM potrebbero applicare commissioni opportunamente comunicate durante il prelievo presso gli ATM medesimi)	€ 2	€ 2
Bonifico SEPA in entrata	€ 0	€ 0
Bonifico SEPA in uscita fino a 50.000 €	€ 0	€ 0
Bonifico SEPA in uscita superiore a 50.000 € ⁽⁶⁾	€ 0	€ 5
Bonifico verso altro Conto Corrente Arancio/Conto Arancio	€ 0	€ 0
Bonifico istantaneo SEPA in uscita	€ 0	€ 0
Bonifico istantaneo SEPA in uscita verso un Conto Corrente Arancio non intestato al Cliente	€ 0	€ 0
Bonifici extra SEPA in valuta euro o diversa da euro		
Bonifico in valuta diversa da euro verso paesi area UE/EEA	€ 10	€ 10
Bonifico in euro verso paesi non area UE/EEA	€ 10	€ 10
Bonifico in valuta diversa da euro verso paesi area non UE/EEA	€ 10	€ 10
Tasso di cambio applicato in caso di bonifico in valuta diversa da euro: cambio WM/Refinitiv FX benchmarks rilevato alle ore 17:00 del giorno precedente rispetto alla richiesta, maggiorato dell'1% in caso di valuta dollaro USD o 1,5% in caso di altre valute. Il tasso di cambio fornito al momento della richiesta di pagamento avrà validità per 3 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento del bonifico.		
Eventuali trattenute sull'importo trasferito potrebbero essere effettuate da eventuali altre banche coinvolte nel trasferimento o dalla banca del beneficiario (in base alle condizioni contrattuali applicate al beneficiario).		
Bonifici extra SEPA in valuta euro o diversa da euro - in entrata:		
Eventuali trattenute, tra quelle di seguito indicate, applicate sull'importo trasferito, potrebbero essere effettuate dalla banca ordinante e dalle eventuali banche intermediarie:		
- Bonifici con commissioni totalmente a carico ordinante (OUR) senza spese per il beneficiario;		
- Bonifici con commissioni ripartite fra ordinante e beneficiario (SHA);		
- Bonifici con commissioni totalmente a carico del beneficiario (BEN).		
Ordine permanente di bonifico	€ 0	€ 0
Addebito diretto	€ 0	€ 0

Interessi somme depositate

	Più	Light
Interessi creditori		
Tasso creditore annuo nominale	0%	0%

Fidi e sconfinamenti

	Più	Light
Voci di costo		
Fidi		
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile)	12,5%	12,5%
Commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi (trimestrale)	0,25%	0,25%
Sconfinamenti extra - fido		
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile)	15,5%	15,5%
Commissione di istruttoria veloce	€ 0	€ 0

Commissioni applicate per il recupero del credito (% dell'importo da recuperare) (mediante l'intervento di società esterne di recupero credito) <i>La commissione si applica al manifestarsi di ogni sconfinco extra-fido di durata superiore a 30 giorni continuativi</i>	3%	3%
Sconfinamenti in assenza di fido		
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile)	15,5%	15,5%
Commissione di istruttoria veloce	€ 0	€ 0
Commissioni applicate per il recupero del credito (% dell'importo da recuperare) (mediante l'intervento di società esterne di recupero credito) <i>La commissione si applica al manifestarsi di ogni sconfinco in assenza di fido di durata superiore a 30 giorni continuativi</i>	3%	3%

Disponibilità somme versate

Assegni circolari stessa banca	0 gg lavorativi
Assegni bancari stessa banca	0 gg lavorativi
Assegni bancari altri istituti	4 gg lavorativi
Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia ⁽⁷⁾	4 gg lavorativi
Vaglia e assegni postali	4 gg lavorativi

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato sul sito internet www.ing.it

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

Ipotesi

Fido di € 1.500

Si assume che il fido abbia una durata indeterminata e una periodicità di liquidazione degli interessi su base annuale

Importo Accordato	€ 1.500
Tasso debitore nominale annuo sulle somme utilizzate (per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile)	12,5%
Commissione omnicomprendente per la messa a disposizione dei fondi	0,25% trimestrale
TAE (Tasso Annuo Effettivo Globale)	13,5%

Il TAE sopra riportato si riferisce all'ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia. Si ipotizza che l'affidamento di importo pari a 1.500 euro sia utilizzato per intero e continuativamente per un periodo di 12 mesi. Il calcolo include tutte le voci di costo potenzialmente sostenibili dal correntista per l'attivazione e la fruizione dell'apertura. Le condizioni e i tassi indicati saranno applicati sempre nel rispetto della misura massima consentita dalla legge 108/96 e della relativa normativa di attuazione.

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche" e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto**, messi a disposizione dalla banca.

E' sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile **esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno**, riportato nell'estratto conto, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto.

Altre Condizioni Economiche

Operatività corrente e gestione della liquidità

Spese tenuta conto

	Più	Light
Imposta di bollo sull'estratto conto in caso di saldo medio su Conto Corrente Arancio inferiore a € 5.000	€ 0	€ 0

Imposta di bollo sull'estratto conto in caso di saldo medio su Conto Corrente Arancio superiore a € 5.000 (su base annua e salvo successive modifiche di legge)	€ 34,20	€ 34,20
Il recupero dell'imposta di bollo da parte della banca avviene con la stessa periodicità di invio della rendicontazione e viene addebitata con valuta ultimo giorno del periodo rendicontato		
Spese di chiusura conto	€ 0	€ 0
Remunerazione delle giacenze	€ 0	€ 0
Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico vedi Sezione Spese variabili		

Caratteristiche principali del contratto di credito

Caratteristiche principali del contratto di credito

Tipo del contratto di credito	apertura di credito in conto corrente
Importo totale del credito, ossia il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del correntista	a partire da € 1.000 e fino ad € 12.000
Durata del contratto di credito	a tempo indeterminato, a revoca
Condizioni per il rilascio di un Fido iniziale di € 1.000 Esito positivo della valutazione del merito creditizio al momento della richiesta. Accredito consecutivo di almeno due stipendi/pensioni (di importo minimo € 500) nei due mesi precedenti la richiesta oppure saldo medio sul conto corrente pari a € 1.500 nei due mesi precedenti la richiesta. Il Fido è concesso a discrezione di ING	
Condizioni per aumentare l'importo del Fido già in essere Esito positivo della valutazione del merito creditizio al momento della richiesta. Anzianità del Fido concesso in conto corrente superiore a 6 mesi al momento della richiesta e accredito consecutivo di almeno due stipendi/pensioni nei due mesi precedenti la richiesta oppure saldo medio sul conto corrente pari almeno a € 3.000 nei due mesi precedenti la richiesta. Il Fido è concesso a discrezione di ING	
Commissioni applicate per il recupero del credito (mediante l'intervento di società di recupero credito)	3% dell'importo da recuperare
La commissione si applica a partire dalla data di esigibilità del pagamento (data di revoca del fido)	
TAE (Tasso Annuo Effettivo Globale)	13,5%

Interessi di mora

Tasso di mora	gli interessi debitori esigibili e non pagati matureranno interessi di mora pari al tasso contrattualmente stabilito per gli sconfinamenti extra fido ovvero in assenza di fido
Maturazione	a partire dalla scadenza del termine di esigibilità al pagamento

Criteri per la produzione ed il pagamento degli interessi

Interessi debitori in corso di rapporto⁽⁸⁾

Periodicità di calcolo	annuale al 31 dicembre di ciascun anno
Esigibilità	Al 1° marzo dell'anno successivo e comunque non prima che siano decorsi 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni periodiche ex art. 119 TUB e/o 126-quater TUB

Interessi debitori alla chiusura del rapporto

Esigibilità	al momento della chiusura del rapporto le somme dovute alla banca a titolo di capitale e di interessi sono immediatamente esigibili
-------------	---

Altre spese e commissioni

	Più	Light
Blocco dei Servizi per motivi di sicurezza su iniziativa della Banca ⁽⁹⁾	€ 0	€ 0
Emissione ed invio assegno circolare non trasferibile	€ 0	€ 7,50

Servizi di Conto Corrente Arancio

Condizioni Economiche

Spese variabili

	Più	Light
Accredito stipendio/pensione	€ 0	€ 0
Trasferimento servizi di pagamento	€ 0	€ 0
Ricariche telefoniche (solo da sito Web e APP)	€ 0	€ 0
Bollettini Postali Bianchi (solo da sito Web e APP)	€ 0	€ 1.50*
Bollettini Postali Premarcati (solo da sito Web e APP)	€ 0	€ 1.50*
CBILL (solo da sito Web e APP)	€ 0	€ 2.50**
pagoPA con CBILL (solo da sito Web e APP)	€ 0	€ 2.50**
Pagamento Mav (solo da sito Web e APP)	€ 0	€ 0
Pagamento Rav (solo da sito Web e APP)	€ 0	€ 0
Pagamento F24 (solo da sito Web e APP)	€ 0	€ 0
Versamento assegni	€ 0	€ 0
Giroconto verso un tuo Conto Arancio o un altro tuo Conto Corrente Arancio	€ 0	€ 0
Giroconto Automatico verso un tuo Conto Arancio	€ 0	€ 0
Attivazione servizio E-mail Alert (solo su richiesta)	€ 0	€ 0
Costo per singolo E-mail Alert	€ 0	€ 0
Attivazione servizio SMS Alert (solo su richiesta)	€ 0	€ 0
Costo per singolo SMS Alert	€ 0,20	€ 0,20
(il costo degli SMS Alert ricevuti nel mese è addebitato sul Conto Corrente Arancio in un'unica soluzione con valuta l'ultimo giorno lavorativo del mese stesso. In caso di Conto Corrente Arancio cointestato, l'addebito è pro-capite laddove il servizio è attivato da entrambi i titolari)		

* Escluso spese postali.

** Oltre eventuali commissioni applicate dall'azienda o dall'ente creditore.

Autenticazione Forte del Cliente

	Più	Light
Canone annuo servizio SMS OTP (addebiti mensili di € 0,50)	€ 6	€ 6
Canone annuo servizio Token	€ 0	€ 0

Carta di Debito Mastercard

	Più	Light
Rilascio Carta	€ 0	€ 3
Rinnovo Carta	€ 0	€ 0
Rimissione Carta	€ 0	€ 10
Blocco Definitivo Carta su richiesta del Cliente	€ 0	€ 0
Blocco Temporaneo Carta su richiesta del Cliente ⁽¹⁰⁾	€ 0	€ 0
Blocco Carta per motivi di sicurezza su iniziativa della Banca ⁽¹¹⁾	€ 0	€ 0
Impostazioni limiti di spesa	€ 0	€ 0
Visualizzazione PIN on line	€ 0	€ 0
Modifica PIN on line	€ 0	€ 0
Modifica PIN da ATM	€ 0	€ 0
Numero prelievi gratuiti	illimitati	0
Limite di utilizzo giornaliero	€ 500 modificabile fino ad un massimo di € 1.500 ⁽¹²⁾	
Limite di utilizzo mensile	€ 1.500 modificabile fino ad un massimo di € 4.999 ⁽¹²⁾	

Limite di utilizzo in modalità contactless senza digitazione del PIN	€ 50	€ 50
La conversione in euro per operazioni in valuta diversa dall'euro avviene al tasso di cambio definito all'atto della data di conversione dai circuiti internazionali di pagamento		
Funzionalità opzionale Mondo		
Commissione attivazione funzione Mondo	€ 0	€ 0
Prelievo di contante presso sportello automatico paesi area Mondo (i proprietari o gestori degli ATM potrebbero applicare commissioni opportunamente comunicate durante il prelievo presso gli ATM medesimi)	€ 2	€ 2
Maggiorazione su tasso cambio per operazioni in valuta diversa dall'euro	2%	2%

Carta Prepagata

	Più	Light
Rilascio Carta fisica	€ 10	€ 10
Rimissione Carta	€ 10	€ 10
Blocco Carta	€ 0	€ 0
Blocco Carta per motivi di sicurezza su iniziativa della Banca ⁽¹¹⁾	€ 0	€ 0
Visualizzazione PIN on line	€ 0	€ 0
Modifica PIN on line	€ 0	€ 0
Modifica PIN tramite ATM	€ 0	€ 0
Canone mensile servizio di alerting SMS (solo su richiesta)	€ 0,50	€ 0,50
Ricarica Carta	€ 1	€ 1
Numero ricariche gratuite	0	0
Commissioni per rifornimento carburante	€ 0	€ 0
Maggiorazione su tasso di cambio per operazioni in valuta diversa dall'euro (la conversione in euro per operazioni in valuta diversa dall'euro avviene al tasso di cambio definito all'atto della data di conversione dai circuiti internazionali di pagamento)	2%	2%
Limite di utilizzo giornaliero	tutta la disponibilità sulla Carta ⁽¹²⁾	
Limite di utilizzo mensile	tutta la disponibilità sulla Carta ⁽¹²⁾	
Limite di utilizzo giornaliero (funzioni di prelievo contante tramite ATM in Europa e ATM per area funzionale Mondo)	fino a massimo € 500	
Limite di utilizzo mensile (funzioni di prelievo contante tramite ATM in Europa e ATM per area funzionale Mondo)	fino a massimo € 4.500	
Limite massimo di ricarica	€ 4.500	€ 4.500
Accredito somme su Conto Corrente Arancio	€ 2	€ 2
Chiusura della Carta	€ 0	€ 0
Disponibilità massima sulla Carta	€ 4.500	€ 4.500
Produzione e invio duplicato elenco movimenti Carta via posta prioritaria (solo su richiesta)	€ 5	€ 5
Limite di utilizzo in modalità contactless senza digitazione del PIN	€ 50	€ 50
Produzione e invio comunicazioni periodiche in formato elettronico ⁽⁴⁾	€ 0	€ 0

Limiti complessivi di prelievo contante per cliente

	Più	Light
Massimale giornaliero complessivo	€ 3.000	€ 3.000
Massimale mensile complessivo	€ 6.000	€ 6.000

Entrambi i massimali includono i prelievi di contante effettuati:

- da conto corrente;
- con carta di debito Mastercard;
- con carta prepagata.

I massimali includono tutti i prelievi di contante effettuati dal cliente su tutti i conti correnti a lui intestati e/o cointestati e tramite tutte le carte di debito Mastercard e carte prepagate a lui intestate

Assegni

	Più	Light
Emissione ed invio assegno circolare non trasferibile	€ 0	€ 7,50

Commissione invio copia immagine assegno	€ 5	€ 5
Commissione versamento	€ 0	€ 0

Addebito diretto

	Più	Light
Attivazione mandato	€ 0	€ 0
Revoca mandato	€ 0	€ 0
Commissione per singolo addebito	€ 0	€ 0
Commissione per revoca singolo addebito prima della scadenza	€ 0	€ 2
Commissione per rimborso singolo addebito dopo la scadenza	€ 0	€ 2
Commissione per ritardato pagamento singolo addebito	€ 0	€ 2
Gestione profilo debitore	€ 0	€ 2
I dettagli relativi alla funzionalità sono disponibili tramite sito Web e App. La commissione è intesa per singola personalizzazione (inserimento/modifica).		

Bonifici e giroconti

	Più	Light
Bonifici SEPA		
Commissione richiamo bonifico ⁽¹³⁾	€ 0	€ 5
Giroconto verso un tuo Conto Arancio o un altro tuo Conto Corrente Arancio	€ 0	€ 0
Giroconto Automatico verso un tuo Conto Arancio	€ 0	€ 0

Disponibilità somme versate

Bonifico in entrata	il giorno di ricezione dei fondi
Accredito stipendio/pensione	il giorno di ricezione dei fondi
Assegni e altri titoli in euro emessi da intermediari esteri pagabili in Italia	9 gg lavorativi
Assegni di conto estero (assegni negoziati o tratti da clientela non residente su conti in euro intrattenuti presso Banche italiane)	4 gg lavorativi
Bonifico in entrata da altro Conto Corrente Arancio	il giorno di ricezione dei fondi
Giroconto da Conto Arancio	il giorno di ricezione dei fondi
Giroconto da altro Conto Corrente Arancio	il giorno di ricezione dei fondi

Valute

Versamenti

Valute di accredito

Bonifico in entrata: il giorno di ricezione dei fondi

Accredito stipendio/pensione: il giorno di ricezione dei fondi

Assegni circolari stessa banca

Data di versamento: tale data è il giorno in cui il negoziatore riceve l'assegno. I tempi massimi che intercorrono tra la ricezione dell'assegno da parte di ING e la ricezione dell'assegno da parte del negoziatore sono pari a 2 giorni lavorativi.

Valuta di accredito: data di versamento.

Assegni bancari stessa banca

Data di versamento: tale data è il giorno in cui il negoziatore riceve l'assegno. I tempi massimi che intercorrono tra la ricezione dell'assegno da parte di ING e la ricezione dell'assegno da parte del negoziatore sono pari a 2 giorni lavorativi.

Valuta di accredito: data di versamento.

Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia⁽⁷⁾

Data di versamento: tale data è il giorno in cui il negoziatore riceve l'assegno. I tempi massimi che intercorrono tra la ricezione dell'assegno da parte di ING e la ricezione dell'assegno da parte del negoziatore sono pari a 2 giorni lavorativi.

Valuta di accredito: 1 giornata operativa successiva alla data di versamento.

Assegni bancari altri istituti

Data di versamento: tale data è il giorno in cui il negoziatore riceve l'assegno. I tempi massimi che intercorrono tra la ricezione dell'assegno da parte di ING e la ricezione dell'assegno da parte del negoziatore sono pari a 2 giorni lavorativi.

Valuta di accredito: 1 giornata operativa successiva alla data di versamento.

Vaglia e assegni postali

Data di versamento: tale data è il giorno in cui il negoziatore riceve l'assegno. I tempi massimi che intercorrono tra la ricezione dell'assegno da parte di ING e la ricezione dell'assegno da parte del negoziatore sono pari a 2 giorni lavorativi.

Valuta di accredito: 1 giornata operativa successiva alla data di versamento.

Assegni e altri titoli in euro emessi da intermediari esteri pagabili in Italia

Data di versamento: tale data è il giorno in cui il negoziatore riceve l'assegno. I tempi massimi che intercorrono tra la ricezione dell'assegno da parte di ING e la ricezione dell'assegno da parte del negoziatore sono pari a 2 giorni lavorativi.

Valuta di accredito: 1 giornata operativa successiva alla data di versamento.

Assegni di conto estero (assegni negoziati o tratti da clientela non residente su conti in euro intrattenuti presso Banche italiane)

Data di versamento: tale data è il giorno in cui il negoziatore riceve l'assegno. I tempi massimi che intercorrono tra la ricezione dell'assegno da parte di ING e la ricezione dell'assegno da parte del negoziatore sono pari a 2 giorni lavorativi.

Valuta di accredito: 1 giornata operativa successiva alla data di versamento.

Giroconto da Conto Arancio: il giorno di esecuzione dell'ordine

Giroconto da altro Conto Corrente Arancio: data esecuzione dell'ordine

Prelievi e pagamenti

Valute di addebito

Bonifico in uscita: il giorno dell'esecuzione dell'ordine

Assegno: la data riportata sul titolo

Giroconto su altro Conto Corrente Arancio: il giorno dell'esecuzione dell'ordine

Giroconto / Giroconto Automatico verso un tuo Conto Arancio: il giorno di esecuzione concordato

Ricarica telefonica: il giorno dell'esecuzione dell'ordine

Addebito diretto: il giorno dell'esecuzione dell'ordine

Bollettini Postali: il giorno dell'esecuzione dell'ordine

CBILL: il giorno dell'esecuzione dell'ordine

MAV/RAV: il giorno dell'esecuzione dell'ordine

F24: il giorno di esecuzione concordato

Altro

Modalità di conferimento ordine

Bonifico in uscita: tramite sito Web e App

Bonifici extra SEPA in valuta euro o diversa da euro, bonifico SEPA e bonifico verso altro Conto Corrente Arancio superiore a 50.000 €, bonifico in valuta diversa da euro: tramite Call Center

Bonifico istantaneo SEPA in uscita: tramite sito Web, App e, in seguito, attraverso gli altri canali che saranno di volta in volta comunicati

Giroconto verso un altro Conto Corrente Arancio: tramite sito Web e App

Giroconto verso un tuo Conto Arancio: tramite sito Web e App

Giroconto Automatico verso un tuo Conto Arancio: tramite sito Web e App

Bollettini Postali: tramite sito Web e App

CBILL: tramite sito Web e App

MAV/RAV: tramite sito Web e App

F24: tramite sito Web e App o Entratel o Fisconline

Ricarica Telefonica: tramite sito Web e App

Modalità di revoca ordine

Bonifico in uscita: tramite sito Web e App

Bonifici extra SEPA in valuta euro o diversa da euro: non revocabile

Bonifico istantaneo SEPA in uscita: non revocabile

Giroconto verso un altro Conto Corrente Arancio: operazione non revocabile

Giroconto verso un tuo Conto Arancio: operazione non revocabile

Giroconto Automatico verso un tuo Conto Arancio: tramite sito Web e App

Bonifico SEPA e bonifico verso altro Conto Corrente Arancio/Conto Arancio superiore a 50.000 €: tramite sito Web, App e Call Center

Bollettini Postali: operazione non revocabile⁽¹⁴⁾

CBILL: operazione non revocabile

MAV/RAV: tramite Call Center

F24: tramite sito Web e App

Ricarica Telefonica: operazione non revocabile

Addebito diretto: tramite sito Web e App

Limiti orari conferimento o revoca ordine

Bonifico in uscita:

Bonifico SEPA: conferimento e revoca entro le ore 17.00 di un giorno lavorativo.

Bonifico verso altro Conto Corrente Arancio/Conto Arancio: non revocabile se confermato entro le ore 17.00 di un giorno lavorativo

Bonifico istantaneo SEPA in uscita: conferimento dell'ordine 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non revocabile

Giroconto verso un altro Conto Corrente Arancio: conferimento sempre disponibile, revoca non disponibile

Giroconto verso un tuo Conto Arancio: conferimento sempre disponibile, revoca non disponibile

Giroconto Automatico verso un tuo Conto Arancio: conferimento sempre disponibile, revoca possibile entro le ore 24 del giorno precedente al giorno di esecuzione concordato

Bollettini Postali: conferimento disponibile 7 giorni su 7 dalle ore 00.15 alle ore 23.45, revoca non disponibile⁽¹⁴⁾

CBILL: conferimento sempre disponibile, revoca non disponibile

MAV/RAV: conferimento sempre disponibile, revoca possibile entro le ore 17.00

F24: conferimento sempre disponibile, revoca possibile entro la fine della giornata operativa di inserimento dell'ordine

Ricarica Telefonica: conferimento sempre disponibile, revoca non disponibile

Addebito diretto: in caso di revoca entro le ore 17.00 del giorno lavorativo precedente la scadenza del pagamento

Limiti giornalieri servizi di pagamento

MAV: 5.000 € (commissioni incluse)

RAV: 5.000 € (commissioni incluse)

Bollettini Postali Premarcati: 1.000 € (commissioni incluse)

Bollettini Postali Bianchi: 1.000 € (commissioni incluse)

CBILL: 10.000 € (commissioni incluse)

Bonifici SEPA e bonifici verso altro Conto Corrente Arancio / Conto Arancio tramite Web e App: 50.000 € (commissioni incluse)

Bonifici istantanei SEPA in uscita: 50.000 € ^(a)

Bonifici SEPA, bonifici verso altro Conto Corrente Arancio e/o verso Conto Arancio in uscita tramite Web e App e bonifici istantanei in uscita: limite massimo giornaliero cumulativo fino a 50.000 € ^{(a)(b)}

^(a) Ai fini della verifica del rispetto di tale limite si terrà conto dei bonifici in uscita su tutti i Conti Correnti Arancio intestati al cliente.

^(b) La Banca comunica il limite minimo giornaliero cumulativo dalla stessa automaticamente impostato che può in ogni caso essere aumentato autonomamente dal cliente fino all'importo massimo di 50.000 euro. Il nuovo limite cumulativo di volta in volta impostato dal cliente potrà essere operativo entro poche ore dalla richiesta, per il periodo di validità prescelto, fino al massimo di 1 anno, secondo le informazioni pubblicate sui canali digitali della Banca.

Tempi di esecuzione

Bonifico in uscita:

- Bonifico verso altro Conto Corrente Arancio/Conto Arancio: addebito immediato se confermato entro le ore 17.00 di un giorno lavorativo.
- Bonifico verso altro Conto Corrente Arancio: accredito immediato se confermato entro le ore 17.00 di un giorno lavorativo.
- Bonifico verso altro Conto Arancio: accredito entro la giornata se confermato entro le ore 17.00 di un giorno lavorativo.
- Bonifico SEPA: entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'ordine se disposto entro le ore 17.00 in un giorno lavorativo.
- Bonifico istantaneo SEPA in uscita: istantaneo.
- Bonifico extra SEPA in euro verso paesi area UE/EEA: entro il giorno lavorativo successivo alla data di richiesta di pagamento effettuata verso la banca.
- Bonifico extra SEPA in valuta euro o diversa da euro verso paesi area UE/EEA, in euro verso paesi non area UE/EEA, in valuta diversa da euro verso paesi area non UE/EEA: entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta di pagamento effettuata verso la banca.

Giroconto verso un altro Conto Corrente Arancio: immediato

Giroconto verso un tuo Conto Arancio: immediato

Giroconto Automatico verso un tuo Conto Arancio: il giorno di esecuzione concordato

Bollettini Postali: immediato

CBILL: immediato

MAV/RAV: entro la fine della giornata operativa successiva alla data di ricezione dell'ordine

F24: entro la fine della giornata operativa indicata dal cliente al momento dell'inserimento dell'ordine

Ricarica Telefonica: entro la fine della giornata operativa di ricezione dell'ordine

Addebito diretto: il giorno di scadenza concordato

NOTE:

- (1) Ai fini del calcolo del flusso mensile in accredito sono escluse le seguenti operazioni:
- a. Giroconti tra Conti Correnti Arancio e/o Conti Arancio in cui il cliente risulti uno degli intestatari in entrambi i conti coinvolti nell'operazione;
 - b. Accrediti per vendite/disinvestimenti provenienti da Dossier Titoli e/o Dossier Investimenti;
 - c. Accrediti dovuti ad erogazioni di Mutuo Arancio e/o Prestito Arancio;
 - d. Accrediti di dividendi, cedole, interessi ed ogni eventuale provento derivante dai prodotti ING, e/o collegati al conto, accreditati sul Conto Corrente Arancio del cliente;
 - e. Riaccrediti provenienti da carte prepagate collegate al Conto Corrente Arancio.
- (2) Al raggiungimento del 30° anno di età, la Banca addebiterà il canone di 5 euro entro la prima metà del mese successivo, con valuta ultimo giorno di calendario del mese precedente (es.: data compimento 30° compleanno: 15 maggio; addebito: 10 giugno; data valuta: 31 maggio). In caso di conto cointestato, il canone mensile del Conto Corrente Arancio Più under 30 sarà gratuito solo se tutti gli intestatari risulteranno non aver compiuto i 30 anni di età alla data della richiesta di apertura Conto Corrente Arancio Più e rimarrà gratuito fino al raggiungimento del 30° anno di età da parte di uno degli intestatari.
- (3) Il canone della carta di Credito con Conto Corrente Arancio Light è azzerabile:
- qualora la carta di credito venga utilizzata per una spesa mensile di almeno 500 euro nel mese contabile di riferimento come risultante dal relativo rendiconto, oppure
 - in caso di Pagoflex attivo.
- (4) Costi relativi alla documentazione periodica trasmessa per il relativo periodo di rendicontazione; per le richieste di copia della documentazione periodica relativa a periodi precedenti, consultare il Foglio Informativo "Produzione e invio di certificazioni, di copie di documenti già forniti e di documentazione su singole operazioni" disponibile nella sezione Trasparenza del sito www.ing.it.
- (5) La Banca non dispone di sportelli ATM proprietari sul territorio nazionale; pertanto, ogni riferimento a servizi erogati tramite sportello ATM sono da intendersi fruibili tramite sportelli ATM di altri istituti.
- (6) La Banca si riserva la facoltà di fare effettuare questa operazione esclusivamente tramite Call Center.
- (7) Rientrano in questa categoria gli Assegni Circolari emessi da ING Bank in rappresentanza di altri istituti.
- (8) Gli interessi debitori sono addebitati sul conto alla data in cui essi divengono esigibili ed al solo fine del loro regolamento. Pertanto, essi non sono considerati sorte capitale e non producono ulteriori interessi, fatti salvi quelli di mora, se dovuti. La somma risultante a debito del correntista a titolo di interessi - anche se non ancora esigibile - è considerata dalla banca ai fini della quantificazione dell'esposizione complessiva del correntista medesimo relativa al conto.
- (9) La Banca, previa apposita comunicazione al Cliente, bloccherà i Servizi a seguito di un numero di tentativi di autenticazione non riusciti superiore al limite comunicato sul Sito Internet o mediante gli altri canali di comunicazione messi a disposizione dalla Banca stessa. In tal caso, per ripristinare i Servizi, il Cliente dovrà seguire le istruzioni di volta in volta fornite dalla Banca.
- (10) Dopo 6 mesi il blocco della Carta diverrà definitivo e la Carta stessa non potrà più essere riattivata, né utilizzata.
- (11) La Banca, previa apposita comunicazione al Cliente, bloccherà la Carta a seguito di un numero di tentativi di autenticazione non riusciti superiore al limite comunicato sul Sito Internet o mediante gli altri canali di comunicazione messi a disposizione dalla Banca. In tal caso, per ripristinare l'uso della Carta il Cliente dovrà seguire le istruzioni di volta in volta fornite dalla Banca.
- (12) Massimale complessivo applicato ai prelievi di contante da conto corrente di cui il cliente è titolare e/o cointestatario, tramite ATM in Italia e in Europa e ATM per area funzione Mondo, con carte di debito Mastercard e carte prepagate: 3000 euro giornalieri / 6000 euro mensili.
- (13) Nel caso di restituzione dei fondi, la Banca del Beneficiario può richiedere una commissione non previamente quantificabile, attraverso la deduzione dell'importo dal pagamento originario.
- (14) In caso di disposizione con data futura relativa al solo Bollettino Postale premarcato l'ordine di pagamento è revocabile entro la fine della giornata precedente alla data pagamento richiesta.

Deposito titoli e Servizi di Investimento

Imposta bollo

Imposta per bollo governativo calcolata ed addebitata nella misura indicata dalla normativa vigente, con cadenza trimestrale e/o mensile (rientrano nel calcolo dell'imposta di bollo gli strumenti finanziari custoditi nel deposito titoli TRADING - e anche le quote di OICR). Il conto di addebito è quello di riferimento della posizione titoli e/o fondi.

TTF

Tasse sulle transazioni finanziarie a carico del cliente nella misura indicata dalla normativa vigente per ciascun Paese UE (ed eventualmente extra UE) che ha introdotto tale tassazione. (*)

(*) L'elenco aggiornato dei Paesi che hanno introdotto tale tassazione, la relativa aliquota sulle transazioni finanziarie e indicazioni sui mercati e/o gli strumenti finanziari rilevanti per la tassazione è disponibile sul sito ing.it o contattando il call center della banca.

Servizio di ricezione e trasmissione ordini aventi ad oggetto Strumenti Finanziari

Spese fisse

Canone mensile di utilizzo piattaforma di negoziazione	€ 0
--	-----

Spese variabili

Diritti di custodia

Spese per apertura e chiusura rapporto	€ 0
Spese di custodia ed amministrazione	€ 0

Trasferimento titoli

Spese per trasferimento titoli in ingresso	€ 0
Spese per trasferimento titoli in uscita	€ 0

Operazioni straordinarie

Spese per accredito di cedole e dividendi	€ 0
Spese per la gestione operazioni sul capitale	€ 0
Spese per emissione biglietti assembleari	€ 0

Messa a disposizione comunicazioni

Spese per conferma esecuzione ordini (on line e cartacea)	€ 0
Spese per rendiconto trimestrale (on line e cartaceo)	€ 0
Spese per rendiconto mensile (on line e cartaceo) solo su richiesta	€ 5

Servizi alerting

Spese per il servizio di alerting (via SMS ed e-mail)	€ 0
---	-----

Valute

Valuta di incasso cedole, dividendi e rimborso titoli scaduti	come da normativa vigente
---	---------------------------

Commissioni di ricezione e trasmissione degli ordini collegando il deposito titoli a Conto Corrente Arancio

Commissioni applicate a partire dal 1° e fino al 15° ordine eseguito in un anno (365 giorni)	0,19% (minimo € 8, massimo € 18)
Commissioni applicate a partire dal 16° e fino al 50° ordine eseguito in un anno (365 giorni)	€ 8
Commissioni applicate a partire dal 51° e fino al 100° ordine eseguito in un anno (365 giorni)	€ 7
Commissioni applicate a partire dal 101° ordine eseguito in un anno (365 giorni)	€ 6

Commissioni di ricezione e trasmissione degli ordini collegando il deposito titoli a Conto Arancio

Commissioni applicate per ordine eseguito	0,19% (minimo € 8, massimo € 18)
---	----------------------------------

Spese fisse call center

Spesa aggiuntiva per ordine via call center	€ 5
---	-----

Note generali

- Nessun costo per ordini non eseguiti revocati;
- In caso di esecuzione in più tranche nella stessa giornata, i costi si applicano una volta sul totale (la commissione viene spalmata sulle varie tranche che compongono la singola transazione)

Richiesta attivazione book a 5 livelli (l'attivazione diventa gratuita se nell'anno si dispongono 15 eseguiti)

Il book raccoglie le proposte di acquisto e di vendita relative ad un determinato strumento, consente di capire se e a quale prezzo e quantità un determinato ordine può essere eseguito	€ 10 annui
--	------------

Altre spese

Comunicazioni su richiesta del cliente

Invio in formato cartaceo, su richiesta del cliente, di copie di comunicazioni già fornite (es. conferma esecuzione operazioni e rendiconti)	€ 5
Invio in formato digitale, su richiesta del cliente, di copie di comunicazioni già fornite (es. conferma esecuzione operazioni e rendiconti)	€ 0
Invio in formato cartaceo, su richiesta del cliente, di ulteriore e diversa documentazione	€ 10
Invio in formato digitale, su richiesta del cliente, di ulteriore e diversa documentazione	€ 0

Servizio di consulenza in materia di investimenti

Oneri direttamente applicati al cliente

Servizio MYMoneyCoach (dalla sua attivazione^(*)) - Canone mensile

€ 4^(**)

(*) Il servizio MYMoneyCoach per l'attivazione richiede un investimento di almeno 5000 €. Il canone è addebitato in conto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al primo investimento con valuta l'ultimo giorno del mese dell'investimento.

(**) Il canone mensile è ridotto a € 2 in caso di controvalore degli strumenti finanziari investiti tramite il Servizio MYMoneyCoach uguale o maggiore di 30.000 €. La riduzione sarà applicata per ogni mese in cui il controvalore degli strumenti finanziari rilevato l'ultimo giorno del mese sarà uguale o maggiore alla soglia indicata.

Remunerazioni ricevute da terzi

La Banca riceve a titolo di remunerazione pagamenti da terzi in relazione agli OICR ed ai prodotti di investimento assicurativi collocati a seguito dell'attività di consulenza.

Altre spese

Comunicazioni su richiesta del cliente

Invio in formato cartaceo, su richiesta del cliente, di copie di comunicazioni già fornite (es. conferma esecuzione operazioni e rendiconti) € 5

Invio in formato digitale, su richiesta del cliente, di copie di comunicazioni già fornite (es. conferma esecuzione operazioni e rendiconti) € 0

Invio in formato cartaceo, su richiesta del cliente, di ulteriore e diversa documentazione € 10

Invio in formato digitale, su richiesta del cliente, di ulteriore e diversa documentazione € 0

Servizio di collocamento di OICR

Spese variabili

Spese per apertura, gestione e chiusura rapporto € 0

Commissioni e spese di sottoscrizione (*) entro la misura massima prevista dal Prospetto e dal KID

Commissioni e spese di rimborso (*) entro la misura massima prevista dal Prospetto e dal KID

Commissioni e spese per il PAC (*) entro la misura massima prevista dal Prospetto e dal KID

Commissioni e spese di conversione (switch) (*) entro la misura massima prevista dal Prospetto e dal KID

Commissioni e spese applicate dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti (*) nella misura indicata nell'allegato al modulo di Sottoscrizione, salvo migliori condizioni applicate alla singola operazione

Spese per conferma esecuzione ordini € 0

Spese per invio rendiconto trimestrale (on line e cartaceo) € 0

Spese per rendiconto mensile (on line e cartaceo) solo su richiesta € 5

(*) I costi puntuali applicati sono indicati nell'informativa riepilogativa dei costi e degli oneri e nella lettera di conferma dell'operazione.

Remunerazioni ricevute da terzi

La Banca riceve a titolo di remunerazione pagamenti da terzi in relazione agli OICR collocati.

Altre spese

Comunicazioni su richiesta del cliente

Invio in formato cartaceo, su richiesta del cliente, di copie di comunicazioni già fornite (es. conferma esecuzione operazioni e rendiconti) € 5

Invio in formato digitale, su richiesta del cliente, di copie di comunicazioni già fornite (es. conferma esecuzione operazioni e rendiconti) € 0

Invio in formato cartaceo, su richiesta del cliente, di ulteriore e diversa documentazione € 10

Invio in formato digitale, su richiesta del cliente, di ulteriore e diversa documentazione € 0

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

Informazioni di base sulla protezione dei depositi

I depositi presso ING Bank N.V. sono protetti da:	Il Sistema di Garanzia dei Depositi di diritto olandese, presso De Nederlandsche Bank N.V. (Banca Centrale olandese) (DNB) ⁽¹⁾
Limite della protezione:	100.000 euro per depositante e per ente creditizio ⁽²⁾ I seguenti marchi fanno parte del Suo ente creditizio: ING, ING Bank, ING Bank N.V.
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:	Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono «cumulati» e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro ⁽²⁾
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona:	Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente ⁽³⁾
Periodo di rimborso in caso di fallimento dell'ente creditizio:	7 giorni lavorativi ⁽⁴⁾
Valuta del rimborso:	Euro
Contatti:	De Nederlandsche Bank N.V. PO box 98 1000 AB Amsterdam indirizzo: Westeinde 1 1017 ZN Amsterdam Telefono (da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 17:00): + 31 20 524 91 11 email: info@dnb.nl
Per maggiori informazioni:	http://www.dnb.nl vai alla sezione "English", cerca "Deposit Guarantee Scheme"

Informazioni supplementari

In generale, tutti i depositanti e le imprese sono coperti dal sistema di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre, su richiesta, se taluni prodotti sono o meno coperti. Se i depositi sono coperti, l'istituto di credito gliene darà conferma nel relativo estratto conto.

NOTE:

(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito:

Il Suo deposito è coperto dal Sistema di Garanzia dei Depositi di diritto olandese. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi saranno rimborsati fino a 100.000 euro.

(2) Limite generale della protezione:

Se un deposito è indisponibile perché l'ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti saranno rimborsati dal Sistema di Garanzia dei Depositi olandese. Il rimborso è limitato a 100.000 euro. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 euro e un conto corrente di 20.000 euro, gli saranno rimborsati solo 100.000 euro.

Questo metodo sarà applicato anche se l'ente creditizio opera con diversi marchi. ING Bank N.V. opera anche con il marchio ING, ING Bank, ING Bank N.V. Ciò significa che tutti i depositi presso uno o più enti con i suddetti marchi sono complessivamente coperti fino a 100.000 euro.

(3) Limite di protezione per i conti congiunti:

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 euro.

In caso di fallimento del Suo ente creditizio, nei tre mesi successivi al deposito da Lei effettuato presso il medesimo, di un ammontare derivante da un'operazione immobiliare e relativa ad un immobile ad uso privato, il Suo deposito sarà rimborsato fino ad un ammontare massimo pari a 500.000 euro.

Ulteriori informazioni a riguardo sono disponibili sul sito <http://www.dnb.nl>.

(4) Rimborso:

Il Sistema di Garanzia dei Depositi a protezione del Suo deposito è il Sistema di Garanzia dei Depositi olandese, presso De Nederlandsche Bank N.V. (Dutch Central Bank) (DNB); PO box 98 1000 AB Amsterdam Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam. Telefono (da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 17:00): + 31 20 524 91 11, email: info@dnb.nl, sito <http://www.dnb.nl>, rimborserà i Suoi depositi (fino a 100.000 euro).

In caso di mancato rimborso, entro i termini sopraindicati (7 giorni lavorativi), potrà contattare il Sistema di Garanzia sopra menzionato, per richiedere il rimborso a Lei dovuto.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito <http://www.dnb.nl>.

CONDIZIONI GENERALI

rif. Contratto Unico V.05A del 2025

Definizioni e Premesse

ING BANK N.V. Milan Branch, con sede principale in Milano, Viale Fulvio Testi 250 (di seguito "ING" o la "Banca") offre i servizi di seguito disciplinati nelle diverse Sezioni delle presenti Condizioni Generali;

- per **"Applicazione"** si intende il programma informatico messo a disposizione dalla Banca dedicato a dispositivi di tipo mobile (ad es. *smartphone*), che il Cliente installa e utilizza sul proprio Dispositivo;
- **"Applicazione ING"** o **"App ING"** si intende l'Applicazione che consente di accedere ad alcuni Servizi forniti dalla Banca secondo i termini indicati nelle condizioni d'uso dell'applicazione stessa;
- per **"Servizio SMS OTP"** si intende il servizio di Autenticazione Forte del Cliente che consiste nella generazione del Codice monouso OTP da utilizzarsi in aggiunta al Codice segreto P.I.N.;
- per **"Servizio Token"** si intende il servizio di Autenticazione Forte del Cliente che consiste in un software dell'Applicazione ING che genera il codice Token;
- per **"Codice Cliente"** si intende il codice composto da 7 cifre che viene assegnato dalla Banca al Cliente al momento della conclusione del Contratto;
- per **"Codice monouso OTP"** si intende il codice monouso inviato via SMS al Cliente;
- per **"Codice segreto P.I.N."** si intende il codice personale segreto consegnato dalla Banca al Cliente e che può essere successivamente modificato dal Cliente stesso;
- per **"Codice Token"** si intende il codice monouso generato con l'Applicazione ING (i) tramite l'utilizzo del codice numerico di sei cifre (cd. Smart Code) impostato dal Cliente in fase di attivazione del token o, in alternativa e su scelta del Cliente, (ii) tramite l'uso dell'impronta digitale o di altri dati biometrici del Cliente, se tale modalità è supportata dal Dispositivo sul quale il Cliente ha scaricato l'Applicazione ING;
- per **"Consumatore"** si intende la persona fisica di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo);
- per **"Cliente"** o **"Titolare"** si intende la persona fisica (ovvero, in caso di contestazione, congiuntamente, le persone fisiche), che, a seguito della conclusione del Contratto (come di seguito definito) e della valutazione del merito creditizio operata dalla Banca, diviene/divengono titolare/i del Conto Corrente e dei servizi ad esso collegati;
- per **"Conto Arancio"** si intende il conto di deposito intestato al Cliente e disciplinato dal relativo contratto sottoscritto tra la Banca e il Cliente in data anteriore alla data di sottoscrizione del Contratto e composto da un modulo di richiesta accettato dalla Banca, dal relativo documento di sintesi e dalle condizioni generali applicabili a detto servizio di deposito a risparmio ("Condizioni Contrattuali Conto Arancio"); in caso di conflitto tra le presenti Condizioni Generali e le Condizioni Contrattuali Conto Arancio, queste Condizioni Generali prevalgono in relazione a Conto Corrente Arancio e ai Servizi ad esso collegati, mentre le Condizioni Contrattuali Conto Arancio prevalgono in relazione al Conto Arancio ed ai servizi collegati allo stesso, senza che l'eventuale sovrapposizione di disposizioni possa causare una diminuzione dei diritti e degli obblighi delle parti ai sensi di ciascuno dei contratti sottoscritti tra di loro;
- per **"Conto Corrente"** o **"Conto Corrente Arancio"** si intende il conto corrente di corrispondenza intestato al Cliente e disciplinato dalle presenti Condizioni Generali e, in particolare, dalla Sezione II - "Condizioni Generali che regolano il Conto Corrente" e dalla Sezione II bis - "Condizioni Generali che regolano Conto Corrente Arancio Più e Conto Corrente Arancio Light";
- per **"Conto Corrente Arancio Più"** si intende l'insieme dei Servizi e delle relative condizioni economiche individuati dalla Banca con tale definizione e disciplinati all'interno della Sezione II bis "Condizioni Generali che regolano Conto Corrente Arancio Più o Conto Corrente Arancio Light" e dei Documenti di Sintesi e applicabili al Conto Corrente Arancio. Tali Servizi e condizioni sono da intendersi alternativi a quelli di cui al "Conto Corrente Arancio Light";
- per **"Conto Corrente Arancio Light"** si intende l'insieme dei Servizi e delle relative condizioni economiche individuati dalla Banca con tale definizione e disciplinati all'interno della Sezione II bis "Condizioni Generali che regolano Conto Corrente Arancio Light" e dei Documenti di Sintesi. Tali Servizi e condizioni sono da intendersi alternativi a quelli di cui al "Conto Corrente Arancio Più";
- per **"Contratto"** si intende il contratto che regola il rapporto di conto corrente e gli altri Servizi composti dal Modulo di Richiesta accettato dalla Banca, dai relativi Documenti di Sintesi e dalle presenti Condizioni Generali;
- per **"Deposito Arancio"** si intende il servizio di deposito a risparmio vincolato e disciplinato dal relativo contratto sottoscritto tra la Banca e il Cliente in data anteriore alla data di sottoscrizione del Contratto e composto da un modulo di richiesta accettato dalla Banca, dal relativo documento di sintesi e dalle condizioni generali applicabili a detto servizio di deposito a risparmio vincolato ("Condizioni Contrattuali Deposito Arancio"); in caso di conflitto tra le presenti Condizioni Generali e le Condizioni Contrattuali Deposito Arancio, queste Condizioni Generali prevalgono in relazione a Conto Corrente Arancio e ai Servizi ad esso collegati, mentre le Condizioni Contrattuali Deposito Arancio prevalgono in relazione al Deposito Arancio ed ai servizi collegati allo stesso, senza che l'eventuale sovrapposizione di disposizioni possa causare una diminuzione dei diritti e degli obblighi delle parti ai sensi di ciascuno dei contratti sottoscritti tra di loro;
- per **"Dispositivo"** o **"Device"** si intende il dispositivo di tipo mobile (ad es. *smartphone*) di esclusiva disponibilità del Cliente e che, se dotato delle caratteristiche tecniche adeguate, permette al Cliente di utilizzare le Applicazioni;
- per **"Dispositivo NFC"**: il Dispositivo che consente al Cliente di eseguire operazioni in Modalità NFC;
- per **"Distribuzione Assicurativa"** si intendono i servizi prestati dalla Banca ai clienti relativamente agli IBIP, nell'ambito della prestazione dei Servizi di Investimento;
- per **"Documento di Sintesi"** si intende il frontespizio del Contratto in cui sono indicate le condizioni economiche dei Servizi;
- per **"Filiali"** si intendono le unità operative locali della Banca presenti in Italia, presso le quali i Clienti e/o la futura clientela possono svolgere una o più delle attività disciplinate dalle presenti Condizioni Generali nei modi e nei termini indicati nelle Sezioni relative ai Servizi;
- per **"Home Banking"** si intende una modalità operativa attraverso la quale la Banca fornisce i Servizi nei limiti e alle condizioni indicate nel Contratto o nelle condizioni d'uso dell'Applicazione ING;
- per **"Modalità NFC"** (near field communication) si intende la tecnologia informatica che fornisce connettività wireless (senza fili) a corto raggio e che consente funzioni di pagamento "in prossimità" tramite l'interazione elettromagnetica di un Dispositivo appositamente configurato con i POS abilitati, secondo le specifiche di funzionamento definite dai diversi circuiti di pagamento, utilizzabile dai Clienti quando la Banca la metterà a disposizione;
- per **"Moneta Elettronica"** si intende il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito del Cliente nei confronti della Banca che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dalla Banca, conformemente a quanto indicato dall'Art. 1, comma 2, lett. h ter del Decreto Legislativo No. 385/1993 ("TUB") come successivamente modificato e/o integrato;
- per **"Modulo di Richiesta"** si intende il modulo con il quale il Cliente richiede alla Banca la fornitura dei Servizi;
- per **"Reclamo"** si intende ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta alla Banca un suo comportamento o un'omissione;
- per **"Parti"** si intendono il Cliente e la Banca congiuntamente;
- per **"POS"** (*point of sale*) si intende il terminale informatico collocato presso gli esercizi commerciali per l'accettazione di operazioni di pagamento collegate all'acquisto di beni e servizi, effettuate con carta di debito, carta prepagata, Moneta Elettronica e Modalità NFC, in base alle proprie autorizzazioni/abilitazioni;
- per **"Prodotti di Investimento Assicurativo"** o **"IBIP"** si intendono i prodotti di investimento assicurativo come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3) del Decreto Legislativo No. 58/1998 (TUF) rispetto ai quali la Banca presta Distribuzione Assicurativa nel quadro dei Servizi di cui alla Sezione VI del presente Contratto;
- per **"Prodotti Finanziari"** si intendono i prodotti finanziari così come definiti all'articolo 1, comma 1, lett. u) del Decreto Legislativo No. 58/1998 (TUF) rispetto ai quali la Banca di volta in volta fornisce i Servizi di cui alla Sezione VI del presente Contratto;
- per **"Servizi"** si intendono i Servizi Bancari, i Servizi di Pagamento, la carta prepagata, il Servizio di deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari e i Servizi di Investimento così come di seguito definiti e disciplinati all'interno del presente Contratto;
- per **"Servizi Bancari"** si intendono il Conto Corrente, ed i servizi ad esso collegati come disciplinati alle Sezioni II, II bis, e IV, delle presenti Condizioni Generali;
- per **"Servizio di Collocamento"** si intende il servizio di investimento previsto all'articolo 1, comma 5, lett. c) bis) del TUF come disciplinato all'interno della Sezione VI del presente Contratto;
- per **"Servizio di Consulenza"** si intende il servizio di investimento previsto all'articolo 1, comma 5, lett. f) TUF come disciplinato all'interno della Sezione VI del presente Contratto;
- per **"Servizio di deposito a custodia e amministrazione di Strumenti Finanziari"** si intende il servizio accessorio previsto all'Allegato I Sezione B, no. 1) del TUF come disciplinato all'interno della Sezione V del presente Contratto;
- per **"Servizi di Investimento"** si intendono, collettivamente intesi il servizio di Collocamento, il Servizio di Consulenza ed il Servizio di Ricezione e Trasmissione di Ordini come disciplinati all'interno della Sezione VI del presente Contratto;
- per **"Servizi di Pagamento"** si intendono i Servizi disciplinati nella Sezione III delle presenti Condizioni Generali;
- per **"Servizio di Ricezione e Trasmissione di Ordini"** si intende il servizio previsto all'articolo 1, comma 5, lett. e) del TUF come disciplinato all'interno della Sezione VI del presente Contratto;
- per **"Supporto Durevole"** si intende qualsiasi strumento che permetta alla Banca e al Cliente relativamente alle informazioni personalmente a lui dirette di memorizzare informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
- **"Strumenti Finanziari"** si intendono gli strumenti finanziari ricompresi all'interno dell'elenco di cui all'Allegato I, Sezione C del TUF rispetto ai quali la Banca di volta in volta fornisce i Servizi di cui alla Sezione VI del presente Contratto;
- è considerata una **"US Person"** colui/colei che possiede anche solo uno dei seguenti requisiti: ha residenza e/o indirizzo postale o fiscale negli Stati Uniti d'America, è in possesso di cittadinanza americana o è titolare di Green Card oppure ha un rappresentante e/o consulente finanziario con le caratteristiche appena citate che gestisce per suo conto gli investimenti.

SEZIONE I

NORME GENERALI APPLICABILI A TUTTI I SERVIZI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le Definizioni e Premesse che precedono, costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni Generali e vincolano la Banca e il Cliente. Il Documento di Sintesi costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Le norme contenute nella presente Sezione I si applicano in via generale a tutti i Servizi disciplinati

dalle presenti Condizioni Generali e a quelli tempo per tempo offerti dalla Banca, se non è specificato diversamente nelle Sezioni delle presenti Condizioni Generali che disciplinano i singoli Servizi; in tal caso le norme specifiche prevalgono su quelle contenute nella presente Sezione I.

3. Salvo diversa espressa indicazione, ogniqualvolta le presenti Condizioni Generali prevedano che il Cliente debba impartire ordini o manifestare il consenso o la propria volontà in forma scritta, tali ordini, consensi e dichiarazioni di volontà si intendono validamente espressi e opponibili al Cliente se il rilascio è effettuato con le modalità indicate al successivo articolo 4 della presente Sezione.

Art. 2 - Verifica della Clientela e deposito della firma

1. Al momento della sottoscrizione del Modulo di Richiesta, il Cliente deve fornire alla Banca i dati identificativi richiesti in conformità alla vigente normativa anche in materia di prevenzione del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (di seguito **"Normativa Antiriciclaggio"**) e secondo le procedure operative tempo per tempo adottate dalla Banca per garantire la conformità alle vigenti disposizioni normative e la sicurezza delle transazioni. Tali procedure saranno di volta in volta comunicate dalla Banca sul proprio sito. In tale occasione, il Cliente deve anche depositare l'originale della propria firma (specimen di firma).
2. La Banca può utilizzare il primo versamento effettuato dal cliente sul Conto Corrente indicato dalla Banca per l'identificazione ai sensi della Normativa Antiriciclaggio, se tale versamento avviene con un bonifico da un conto avente coordinate bancarie italiane o con altre modalità conformi alle previsioni della Normativa Antiriciclaggio.
3. Il Cliente, nei rapporti con la Banca, deve utilizzare la propria firma autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, secondo le modalità richieste di volta in volta dalla Banca ovvero - previo accordo tra le Parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).
4. Quando il Cliente contatta la Banca in via telematica (Sito Internet o App ING) o telefonica (Call Center), la Banca lo identifica validamente esclusivamente con la verifica dei Codici di cui al successivo articolo 4 ed eventualmente dei dati anagrafici.
5. Quando il Cliente opera presso le Filiali, la Banca lo identifica tramite documento di identità in originale e firma autografa, ovvero tramite i Codici come definiti al successivo articolo 4.
6. La Banca potrà, anche successivamente alla conclusione del Contratto, farsi inviare dal Cliente idonea attestazione di quanto in precedenza dichiarato in fase di apertura del rapporto. Il Cliente dovrà tempestivamente comunicare alla Banca ogni cambiamento di indirizzo, anche di posta elettronica, recapito telefonico e ogni variazione delle informazioni precedentemente fornite.

Art. 3 - Prova degli ordini e disposizioni

1. Il Cliente prende atto che la Banca registra le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche intercorrenti tra la Banca e il Cliente che danno o possono dar luogo ad Operazioni o alla prestazione di Servizi. Nell'ambito della prestazione dei Servizi di Investimento e della Distribuzione Assicurativa la Banca altresì registra il contenuto delle conversazioni frontali con il Cliente su Supporto Durevole. Copia di tutte le predette registrazioni rimane disponibile, su richiesta del Cliente, per un periodo di cinque anni.
2. Le scritture contabili della Banca nonché le registrazioni di cui al comma precedente regolarmente conservate, in qualunque formato, costituiscono valida prova delle operazioni eseguite, delle disposizioni impartite e delle comunicazioni effettuate. Resta fermo quanto previsto nella Sezione III in materia di Servizi di Pagamento.

Art. 4 - Modalità di svolgimento dei Servizi

1. La Banca opera prevalentemente tramite tecniche di comunicazione a distanza, quali in via principale il proprio Sito Internet www.ing.it (di seguito **"Sito Internet"**) l'App ING, e il proprio servizio telefonico (di seguito **"Call Center"**), nonché le altre tecniche che la Banca comunicherà in funzione dell'evoluzione tecnologica; la Banca opera altresì attraverso gli altri canali distributivi messi a disposizione della clientela.
2. Il Cliente, per usufruire dei Servizi, può utilizzare l'Home Banking per effettuare le operazioni di intermediazione e disposizione (di seguito **"Operazioni"**), alle condizioni meglio specificate nei paragrafi che seguono. Il Cliente può inoltre usufruire dei Servizi, salvo che non sia diversamente previsto dal Contratto, attraverso gli altri canali distributivi che

la Banca mette a disposizione della clientela.

3. L'utilizzo di Servizi della Banca, diversi dalla Distribuzione Assicurativa, tramite accesso all'area riservata del Sito Internet ovvero mediante l'App ING o la fornitura di un indirizzo email implica la scelta del Cliente di ricevere ogni documentazione, comunicazione o notifica in forma non cartacea, senza applicazione di alcun costo aggiuntivo, salva la facoltà del medesimo di richiedere in qualunque momento l'invio in forma cartacea anche quando sia previsto l'invio in un formato elettronico. Le informazioni e le comunicazioni dovute nell'ambito della Distribuzione Assicurativa sono fornite al Cliente secondo le modalità dallo stesso prescelte nell'ambito del Modulo di Richiesta.
4. Le Operazioni effettuabili in relazione ai diversi Servizi sono quelle elencate, assieme ai relativi costi, nei Documenti di Sintesi nonché quelle in seguito rese disponibili dalla Banca.
5. Il Cliente conosce e accetta le modalità di funzionamento del sistema di collegamento via Internet alla Banca, dettagliatamente descritte nel Sito Internet.
6. Per l'esecuzione di tutte le Operazioni tramite i canali distributivi quando richiesto dalla Banca, il Cliente deve utilizzare appositi codici di sicurezza (**"Codice Cliente"**, **"Codice segreto P.I.N."**, **"Codice monouso OTP"** o **"Codice Token"** nel seguito anche indicati collettivamente, **"Codici"**).
7. I Codici consentiranno al Cliente di accedere a tutti i Servizi resi disponibili dalla Banca e richiesti dal Cliente tramite i canali distributivi abilitati dalla Banca.
8. I Codici sono strettamente personali, il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei Codici e risponde del loro indebito uso, da chiunque operato, anche se in conseguenza di smarrimento o furto. La Banca non può essere ritenuta responsabile dell'utilizzo dei Codici da parte di soggetti non legittimati fino al momento in cui il Cliente le comunica il loro smarrimento o furto e chiede il blocco dell'operatività del Servizio, a meno che l'eventuale conseguenza dannosa per il Cliente derivi da un evento direttamente imputabile alla Banca stessa. In ogni caso il Cliente può modificare autonomamente il Codice segreto P.I.N.
9. Per eseguire le Operazioni e le istruzioni ricevute, la Banca verifica l'identità e la legittimazione del Cliente sulla base della correttezza dei Codici e la conformità dei dati anagrafici del Cliente stesso con quelli in possesso della Banca medesima: la Banca non deve eseguire ulteriori accertamenti relativi all'identità ed alla legittimazione dei soggetti che dispongono le Operazioni ovvero acconsentono alle informazioni relative al Servizio richiesto.
10. La Banca può modificare le modalità descritte nel presente articolo per esigenze di efficienza e sicurezza del Servizio. In tal caso la Banca invia apposita comunicazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, con adeguato preavviso. Il Cliente potrà richiedere ulteriori funzionalità di sicurezza, anche attraverso specifici dispositivi per l'accesso ai Servizi, che la Banca potrà nel corso del tempo mettere a disposizione. Le caratteristiche tecniche di tali funzionalità di sicurezza e le modalità per farne richiesta saranno rese note al Cliente di volta in volta nel Sito Internet ovvero mediante l'App ING. Le condizioni economiche applicate dalla Banca in relazione alle funzionalità di sicurezza disciplinate in questo comma saranno indicate al Cliente, con apposita modifica delle stesse.
11. Nel caso di smarrimento o di furto dei Codici nonché degli eventuali dispositivi tecnici resi disponibili dalla Banca, il Cliente deve darne immediata comunicazione al numero verde della Banca confermando successivamente, tramite lettera raccomandata da inviare entro le 48 ore successive dallo smarrimento o dal furto, ed allegando copia della denuncia presentata all'Autorità Pubblica competente.
12. Per motivi di sicurezza informatica, i Codici potranno essere periodicamente sostituiti dalla Banca, previa comunicazione al Cliente. In caso di fondato timore che terzi siano venuti a conoscenza dei Codici, il Cliente dovrà, ove possibile, modificare i Codici o, in alternativa, chiedere alla Banca la temporanea sospensione dell'Home Banking.
13. La Banca, previa apposita comunicazione al Cliente, bloccherà i Servizi a seguito di un numero di tentativi di autenticazione non riusciti superiore al limite comunicato sul Sito Internet o mediante gli altri canali di comunicazione messi a disposizione dalla Banca. In tal caso, per ripristinare i Servizi, il Cliente dovrà seguire le istruzioni di volta in volta fornite dalla Banca.
14. In caso di inattività del Cliente, una volta eseguito l'accesso al Sito Internet ovvero all'App ING, per un tempo superiore a quello comunicato sul Sito stesso o sulla App ING o mediante gli altri canali di comunicazione messi a disposizione dalla Banca,

il collegamento sarà automaticamente interrotto per ragioni di sicurezza e il Cliente dovrà nuovamente autenticarsi per utilizzare i Servizi.

Art. 5 - Come comunicano Banca e Cliente

1. La Banca esegue tutte le comunicazioni previste dalle norme che regolano i singoli Servizi secondo una delle seguenti modalità, nell'osservanza delle disposizioni vigenti:
 - pubblicazione sul proprio Sito Internet ovvero mediante l'App ING;
 - invio di messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal Cliente nel Modulo di Richiesta ovvero successivamente.Relativamente alle comunicazioni per le quali è richiesto l'utilizzo di un Supporto Durevole, le caratteristiche del Sito Internet ovvero dell'App ING e dell'area riservata al Cliente del medesimo soddisfano i requisiti delle disposizioni vigenti. La Banca potrà utilizzare modalità diverse se specificato di seguito ovvero se le disposizioni normative tempo per tempo vigenti consentono forme diverse di comunicazione. Resta inteso che le informazioni, le comunicazioni e le notifiche dovute nell'ambito della Distribuzione Assicurativa sono fornite al Cliente secondo le modalità dallo stesso prescelte nell'ambito del Modulo di Richiesta. Le modalità di comunicazione sopra indicate, dunque, troveranno applicazione in relazione ai Servizi di Distribuzione Assicurativa solo nell'ipotesi in cui il Cliente abbia scelto di ricevere le informazioni e le comunicazioni rilevanti su Supporto Durevole non cartaceo.
2. Il Cliente deve inviare le comunicazioni alternativamente:
 - a ING Casella postale 10632 (CAP 20126 Milano);
 - presso la sede della Banca indicata nelle premesse del presente Contratto.Il Cliente dovrà utilizzare modalità diverse se è stabilito nel Contratto. Il Cliente, quando esegue le comunicazioni alla Banca, si fa carico di ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione. Le comunicazioni scritte sono opponibili alla Banca a partire dalla data in cui giungono alla sede della medesima. Il Cliente cura che le comunicazioni degli ordini scritti, nonché i documenti in genere, indirizzati alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile.
3. In ogni caso l'invio delle carte di debito, eventualmente di Codici e password, sarà effettuato a mezzo posta, all'indirizzo indicato dal Cliente nel Modulo di Richiesta; la variazione del domicilio del Cliente deve essere comunicata all'indirizzo della Banca indicato nel comma che precede o al diverso indirizzo successivamente comunicato dalla Banca ai sensi del presente articolo e avrà efficacia decorso 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione.
4. Il Cliente può consultare o acquisire su Supporto Durevole la propria situazione contabile collegandosi al Sito Internet o all'App ING della Banca. In alternativa il Cliente può conoscere la propria situazione contabile utilizzando il Call Center.
5. La Banca almeno una volta all'anno, entro 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura contabile, fornisce al Cliente una comunicazione analitica sullo svolgimento di ciascuno dei Servizi Bancari in essere (**"estratto conto"** o **"rendicontazione"**) e aggiorna il Cliente delle condizioni applicate (aggiornamento dei **"Documenti di Sintesi"**). La Banca può omettere di fornire i Documenti di Sintesi, se le condizioni economiche in vigore non sono variate rispetto alla comunicazione precedente. Salvo quanto previsto al successivo comma 7, se il Cliente non invia uno specifico reclamo scritto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione, l'estratto conto e le altre comunicazioni periodiche relative ai Servizi Bancari si intenderanno senz'altro approvati dal Cliente. Tale previsione non trova applicazione per i Servizi di investimento, per i quali si applica l'articolo 5 della Sezione VI.
6. La Banca, nell'osservanza delle disposizioni vigenti, può mettere a disposizione del Cliente le comunicazioni di cui al precedente comma e quelle di cui all'articolo 5 della Sezione VI delle presenti Condizioni Generali nell'area riservata al Cliente sul proprio Sito Internet ovvero mediante l'App ING, consentendo il salvataggio/stampa delle stesse su Supporto Durevole. La Banca invia comunicazione (la **"Comunicazione"**) al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza quali, a titolo esemplificativo, la posta elettronica della disponibilità delle predette comunicazioni sul Sito Internet della Banca ovvero mediante l'App ING. Dalla Comunicazione decorrono i termini per presentare opposizione scritta. In alternativa la Banca provvederà ad inviare le comunicazioni periodiche mediante posta ordinaria.

7. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può chiedere la rettifica di tali errori od omissioni e l'accredito con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto o di altra comunicazione periodica; tale rettifica od accredito è fatta senza spese per il Cliente. Entro lo stesso termine di prescrizione e dalla data di invio dell'estratto conto o di altra comunicazione periodica, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accrediti.
8. Salvo diverso accordo scritto, in caso di cointestazione, le comunicazioni e le notifiche sono effettuate ad uno solo dei cointestatori all'indirizzo di corrispondenza o all'indirizzo di posta elettronica indicato nel Modulo di Richiesta o al diverso comune indirizzo successivamente comunicato, anche da uno solo dei cointestatori. Le comunicazioni e le notifiche sono efficaci a tutti gli effetti nei confronti di entrambi i cointestatori. In particolare, il Cliente prende atto e accetta che tutte le informazioni e avvertenze formulate dalla Banca ai sensi della Sezione VI delle presenti Condizioni Generali (ad esempio, in occasione del conferimento di ordini, in tema di costi e oneri, incentivi, non appropriatezza, conflitti di interesse) anche se rese nei confronti di un singolo cointestatorio hanno pieno effetto nei confronti di entrambi.
9. Ove non escluso dal Contratto o dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, il Cliente consente espressamente che le comunicazioni della Banca potranno essere effettuate mediante informativa pubblicata sul Sito Internet della Banca medesima ovvero mediante l'App ING o trasmesse tramite tecniche di comunicazione a distanza (ivi compreso, posta elettronica, sistemi di chiamata con dispositivo automatico, SMS).

Art. 6 - Rapporti cointestati

1. Ciascun rapporto può essere cointestato al massimo a due soggetti. Ogni cointestatorio può effettuare disposizioni ed operazioni separatamente e può richiedere l'estinzione del rapporto con la Banca. In tal caso la Banca non deve dare comunicazione né è responsabile nei confronti dell'altro cointestatorio.
2. I cointestatori rispondono in solido tra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatorio o dei suoi aventi causa.
3. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per i suoi aventi causa.
4. Ogni cointestatorio è responsabile nei confronti della Banca della custodia e del corretto utilizzo dei Codici a lui assegnati, fermo restando che in ogni caso le operazioni effettuate con l'utilizzo dei predetti Codici saranno imputate a tutti e due i cointestatori del conto in via solidale tra loro.
5. Quando uno dei cointestatori si oppone ad un'operazione o disposizione richiesta dall'altro cointestatorio, non ancora eseguita, dandone comunicazione per iscritto alla Banca, la Banca medesima potrà eseguire quanto disposto solo con il concorso di tutti i cointestatori.
6. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non ne ha ricevuto la relativa comunicazione e non è trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.
7. I Prodotti di Investimento Assicurativi non possono formare oggetto di cointestazione. Quando sottoscritti da un soggetto che partecipa a un rapporto cointestato, dunque, i contratti sono intestati esclusivamente al soggetto che opera come contraente e non possono formare oggetto di disposizioni da parte di altri soggetti che partecipano a rapporti cointestati con il contraente.

Art. 7 - Morte o sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatori

1. Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 12 della Sezione V e dall'articolo 15, comma 4 della Sezione VI, nel caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori, l'altro può disporre separatamente sul rapporto, nei limiti della quota di sua pertinenza, che si presume essere pari al 50% (cinquanta per cento) del saldo del conto. Gli eredi del cointestatorio deceduto, congiuntamente, ed il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato possono invece disporre separatamente della quota di pertinenza, rispettivamente, del cointestatorio deceduto o dell'interdetto/inabilitato, che si presume essere pari al 50% (cinquanta per cento) del saldo del conto.

Art. 8 - Garanzie

1. Il Cliente riconosce espressamente che il Conto Corrente, il deposito titoli ove previsto e comunque gli altri conti intrattenuti dallo stesso con la Banca, fungono da rapporto di provvista per tutti i Servizi svolti e le operazioni effettuate dalla Banca e sono vincolati a garanzia per tutta la durata del Contratto per la soddisfazione di ogni e qualsivoglia ragione creditoria della Banca.

Art. 9 - Diritto di ritenzione e di compensazione

1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale e personale, ha diritto di pegno e diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che sono comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengono ad essa successivamente. Il diritto di pegno e il diritto di ritenzione sono esercitati su titoli o valori o su una loro parte per importi congruentemente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.
2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, anche se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso lo stesso Cliente.
3. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere, valuta o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
4. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 1186 cod. civ. (insolvenza del debitore, diminuzione delle garanzie fornite o mancata prestazione di quelle promesse) o comunque al prodursi di eventi che incidono negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima può valersi della compensazione anche se i crediti non sono liquidi ed esigibili ed anche se il credito del Cliente deriva da rapporti di mandato. Resta fermo che l'intervenuta compensazione è comunicata prontamente dalla Banca al Cliente, anche per via telefonica o telematica.
5. Per consentire l'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti e per effettuare la compensazione, il Cliente autorizza la Banca a chiedere in suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività di propria pertinenza, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Strumenti Finanziari, gestioni di patrimoni mobiliari, certificati di deposito e polizze assicurative presso la Banca.
6. La Banca può altresì accreditare o addebitare tutte le poste attive o passive derivanti dai rapporti bancari e finanziari intercorrenti con il Cliente sui conti di quest'ultimo, anche cointestati, ed indipendentemente dall'esistenza di un saldo attivo.
7. Allo stesso modo la Banca può stornare di propria iniziativa le registrazioni effettuate per errore; il Cliente può chiederne la giustificazione.
8. Se la Banca sostiene spese di qualunque genere per pignoramenti o sequestri sulle attività del Cliente, il Cliente si fa carico interamente delle stesse, anche se tali spese non possono essere recuperate da chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
9. La facoltà di compensazione prevista nel comma 4 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di Consumatore, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso e salvi i casi previsti dalla legge.
10. La Banca è sin d'ora autorizzata a trattenere e/o prelevare dalle disponibilità liquide sul Conto Arancio o sul Deposito Arancio, le somme necessarie al pagamento delle spese e degli oneri, anche legati al pagamento dell'imposta di bollo di cui ai Documenti di Sintesi, che il Cliente sarà tenuto a versare a fronte delle giacenze detenute su tutti i rapporti e/o servizi aperti con la Banca.
11. Nel caso previsto nel precedente comma 10, la Banca provvede a comunicare, anche con mezzi di comunicazione a distanza, tale circostanza al Cliente e, nel caso del Deposito Arancio, provvederà a svincolare l'importo di cui risulterà creditore a fronte degli oneri dovuti dal Cliente. Resta inteso che anche in detto caso, gli interessi sulle somme in Deposito Arancio continueranno a maturare al medesimo tasso e/o condizioni sulla parte rimanente delle somme sottoposte a vincolo nella misura prevista dal relativo documento di sintesi.

Art. 10 - Durata del Contratto, diritto di ripensamento e facoltà di recesso

1. Salvo non sia diversamente stabilito, il Contratto concluso tra il Cliente e la Banca è a tempo indeterminato.

2. I contratti di collocamento di Strumenti Finanziari eventualmente conclusi fuori sede mediante consulenti finanziari abilitati ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del TUF – sono soggetti a sospensione di efficacia per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente (c.d. diritto di ripensamento). Entro detto termine il Cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o alla Banca.
3. Nel caso in cui la conclusione del Contratto avvenga "a distanza", il Cliente che rivesta la qualità di Consumatore, ai sensi dell'art. 67 duodecies del Codice del Consumo, può recedere dal Contratto, senza penali e senza dover indicare il motivo, nel termine di 14 (quattordici) giorni (c.d. diritto di ripensamento) dalla conclusione del Contratto o dal successivo termine in cui abbia ricevuto le condizioni contrattuali e l'informativa precontrattuale obbligatoria, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla sede della Banca o al diverso indirizzo successivamente comunicato dal la stessa. Il predetto diritto non si applica ai contratti interamente eseguiti da entrambe le Parti su esplicita richiesta scritta del Consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso. Il Cliente che prima del recesso ha usufruito dei Servizi previsti dal Contratto, è tenuto a pagare le spese relative ad essi, se li aveva espressamente richiesti, secondo quanto indicato nei Documenti di Sintesi.
4. Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione alla Banca per iscritto. La Banca può recedere in qualsiasi momento dal Contratto con un preavviso di almeno 2 (due) mesi e senza alcun onere per il Cliente, dandone comunicazione al Cliente medesimo in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole, con apposito messaggio di posta elettronica o, qualora disponibile, di posta elettronica certificata (PEC). In caso di rapporto di Conto Corrente concluso ai sensi dell'art. 21 di questa Sezione, ma non ancora reso operativo dal Cliente entro 180 giorni dalla conclusione del contratto, la Banca può recedere dal Contratto con un preavviso scritto di almeno 2 (due) mesi su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole, con apposito messaggio di posta elettronica, riconoscendo comunque al Cliente la possibilità di attivare il Conto Corrente prima del la scadenza del predetto termine.
5. Il Cliente, ai fini del recesso di cui al precedente comma, deve inviare apposita lettera raccomandata a.r. alla sede della Banca indicata nelle Premesse o al diverso indirizzo successivamente comunicato dalla stessa, ovvero può avvalersi delle ulteriori modalità tempo per tempo messe a disposizione dalla Banca.
6. Se la Banca recede dal Contratto, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti dal Cliente dopo che il recesso è divenuto operante sulla base della propria comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo.
7. Se il Cliente recede dal Contratto, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti dal Cliente da quando riceve la comunicazione di recesso e prima che il recesso è divenuto operante sulla base della comunicazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
8. In deroga a quanto previsto nel comma 6 del presente articolo, il Cliente, quando recede dal Contratto, può per iscritto al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti, comunicare alla Banca un termine di preavviso, ovvero indicare alla stessa gli ordini che intende siano eseguiti, purché impartiti in data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante.
9. Il Cliente e la Banca possono comunque recedere dal Contratto e/o dai singoli Servizi senza preavviso in presenza di un giustificato motivo. Costituisce un giustificato motivo la richiesta del Cliente di una diversa classificazione a fronte della quale la Banca fosse tenuta a modificare sostanzialmente le modalità operative o la struttura organizzativa.
10. Il recesso dal Contratto comporta automaticamente la chiusura di tutti i Servizi.
11. La Banca e il Cliente possono recedere, con il periodo di preavviso rispettivo di cui al comma 3 del presente articolo, anche solo da uno dei Servizi, osservando in tale caso le specifiche disposizioni contrattuali: il Contratto resta comunque valido ed efficace rispetto ai Servizi per i quali non è stato effettuato il recesso. Il recesso da uno o più di tali Servizi comporta automaticamente l'impossibilità per il Cliente di avvalersi di tutti i Servizi ad esso/i funzionalmente e indissolubilmente collegati; il Cliente potrà continuare a utilizzare i Servizi diversi da questi ultimi.

12. In ogni caso, il Conto Corrente potrà essere chiuso dalla Banca solo dopo l'avvenuta liquidazione di tutte le operazioni, anche relative ai Servizi d'investimento, pendenti al momento in cui il recesso è divenuto efficace.

Art. 11 - Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e modifiche della titolarità del rapporto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo che disciplina le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali contenute nella Sezione III delle presenti Condizioni Generali, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le condizioni previste dal Contratto, ivi comprese le condizioni economiche, qualora sussista un giustificato motivo e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 118 e 126 sexies del TUB e dalle relative disposizioni di attuazione tempo per tempo vigenti.
2. La modifica unilaterale di cui al precedente comma dovrà essere resa nota al Cliente mediante comunicazione contenente in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole (ad es. email o, qualora disponibile, PEC).
3. La modifica proposta dalla Banca al Cliente si intenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica stessa. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente.
4. La Banca pubblicherà inoltre sul Sito Internet, ovvero App ING, gli avvisi concernenti le variazioni di cui ai precedenti commi.
5. In riferimento ai Servizi di Investimento e di Distribuzione Assicurativa, la Banca può: (i) modificare, se sussiste un giustificato motivo, le condizioni di contratto, preavvisando almeno 15 (quindici) giorni prima il Cliente e fermo restando il diritto di recesso di questi; (ii) modificare, se sussiste un giustificato motivo, le condizioni economiche, anche senza preavviso, fermo restando il diritto di recesso del Cliente.
6. L'intestazione del rapporto non può essere modificata. Se il Cliente desidera aggiungere e/o escludere un cointestatario deve aprire un nuovo rapporto, e firmare un nuovo Contratto.

Art. 12 - Separazione patrimoniale

1. Gli Strumenti Finanziari di pertinenza del Cliente a qualunque titolo detenuti dalla Banca nell'ambito della prestazione dei Servizi di Investimento e accessori costituiscono ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. del TUF a tutti gli effetti patrimonio distinto da quello della Banca stessa e degli altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse dei stessi, né quelle dell'eventuale subdepositario o nell'interesse di questi. Le azioni dei creditori del Cliente sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di quest'ultimo.

Art. 13 - Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente

1. La Banca deve eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nel Contratto; tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza. Alcune specifiche disposizioni potranno essere eseguite esclusivamente tramite il Call Center della Banca o impartite attraverso altri canali abilitati, secondo quanto rappresentato nei Documenti di Sintesi.
2. Se il Cliente non fornisce particolari istruzioni, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi, con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente, anche non bancario, se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono proprie filiali (art. 1856 cod. civ.), senza che per questo risulti diminuita la tutela dei diritti del Cliente.
4. Fermo restando quanto previsto nella Sezione III, Parti A "Condizioni Generali PSD" e B "Condizioni Generali relative ai singoli Servizi di Pagamento", il Cliente può revocare l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non ha avuto un principio di esecuzione (art. 1373 cod. civ.), compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima. Resta fermo il vincolo contrattuale tra la Banca ed il Cliente.
5. La limitazione di responsabilità ai sensi e per gli

effetti di cui all'articolo 1717 cod. civ., prevista nel comma 3, è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di Consumatore, salvo diverso accordo con il Cliente stesso e salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 14 - Interrogazioni

1. A fronte delle interrogazioni la Banca fornisce informazioni relative alle operazioni contabilizzate dalla Banca stessa sino al momento in cui la richiesta viene effettuata. Le operazioni contabilizzate nel giorno della richiesta possono essere suscettibili di modifiche.
2. Le informazioni ottenute nei giorni festivi per le banche si intendono riferite, di norma, al giorno lavorativo precedente.
3. Le richieste di operazioni dispositive o le istruzioni di revoca effettuate in giornata non lavorativa per la Banca trovano registrazione nelle scritture contabili della Banca il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Art. 15 - Reclami e risoluzione delle controversie

1. Salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 5 e 7, della presente Sezione I in ordine all'approvazione degli estratti conto, il Cliente - chiaramente identificabile - può presentare un Reclamo alla Banca a mezzo posta ordinaria o posta elettronica ovvero posta elettronica certificata (PEC). Il Reclamo dovrà essere inviato rispettivamente all'indirizzo della sede Banca indicato nelle Premesse del presente Contratto, ovvero all'indirizzo di posta elettronica o di PEC indicato nella documentazione informativa a disposizione del Cliente anche sul sito della Banca.
2. La Banca risponderà al reclamo del Cliente entro 60 giorni se relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari e se riguardante servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. Se il reclamo è relativo alla Distribuzione Assicurativa, la Banca risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il reclamo è relativo ai servizi di pagamento, di cui alla Direttiva 2015/2366/UE cd. PSD2, la Banca risponderà entro 15 Giornate Operative dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 Giornate Operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera 35 Giornate Operative.
3. Qualora il Reclamo ricevuto sia ritenuto fondato dalla Banca, quest'ultima lo comunicherà al Cliente, entro i tempi sopra indicati, precisando le tempistiche entro le quali provvederà alla risoluzione della criticità segnalata. Nel caso in cui, invece, la Banca ritenesse il Reclamo infondato, dovrà indicare le ragioni.
4. Il Cliente, in assenza di risposta da parte della Banca entro i termini sopra indicati, o qualora non dovesse ritenersi soddisfatto della risposta ricevuta dalla Banca, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente, dovrà rivolgersi:
 - a) in caso di controversie inerenti a operazioni e servizi bancari e finanziari:
 - all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere ulteriori informazioni circa l'ABF si può consultare il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure rivolgersi presso le Filiali della Banca d'Italia o della Banca;
 - al Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di mediazione. Per ulteriori informazioni circa il Conciliatore Bancario Finanziario consultare il sito internet www.conciliatorebancario.it;
 - ad altro organismo specializzato, iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.
 - b) in caso di controversie inerenti a servizi/attività di investimento e servizi accessori o alla Distribuzione Assicurativa:
 - all'Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la Consob (ACF), sistema di risoluzione stragiudiziale per controversie relative alla violazione, da parte della Banca, degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Il diritto di ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie consultare le informazioni disponibili sul sito internet www.acf.consob.it;

- al Conciliatore Bancario Finanziario, per richiedere il servizio di mediazione;
- ad altro Organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia disponibile sul sito www.giustizia.it.

5. Il ricorso preventivo ai suindicati sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie costituisce tentativo di conciliazione e, conformemente a quanto previsto dalla legge, costituisce condizione di procedibilità della successiva domanda innanzi all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. N. 28 del 2010.
6. Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia e alla Consob, impugnando il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.
7. Per la risoluzione extragiudiziale di controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti dalla stipula di contratti aventi ad oggetto servizi o la vendita di beni mediante il sito web o altri mezzi elettronici, il Cliente consumatore ha facoltà di accedere alla piattaforma Online Dispute Resolution (di seguito la "piattaforma ODR"), sviluppata e gestita dalla Commissione Europea in ottemperanza alla Direttiva 2013/11/EU e al Regolamento UE n. 524/2013. La piattaforma ODR agevola il Cliente ricorrendo nella individuazione del competente organismo nazionale per la risoluzione stragiudiziale delle controversie e, una volta raggiunto l'accordo con la parte convenuta sull'organismo competente, trasmette il reclamo a tale organismo. Per maggiori informazioni sulla piattaforma ODR o per avviare, tramite quest'ultima, una procedura di risoluzione alternativa di una controversia relativa ai predetti contratti, si rinvia al seguente link: <https://webgate.ec.europa.eu/odr>. L'indirizzo di posta elettronica della Banca da indicare nella piattaforma ODR è: ing.bank@legallmail.it.

Art. 16 - Cessione del rapporto

1. Il Cliente autorizza sin d'ora la Banca a cedere il Contratto e i diritti e gli obblighi da esso scaturiti ad altra banca in caso di cessione di rapporti giuridici in blocco così come previsto e regolamentato dall'articolo 58 del TUB.

Art. 17 - Diligenza - Cause di esclusione di responsabilità - Cause di forza maggiore

1. Nei rapporti con il Cliente la Banca osserva criteri di diligenza professionale inerente all'attività svolta dalla Banca (cfr. articolo 1176, comma 2, cod. civ.).
2. I Servizi e le relative operazioni (ivi inclusa l'esecuzione delle disposizioni impartite dal Cliente) possono essere sospesi o interrotti, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile dei danni causati al Cliente, se la sospensione o l'interruzione è conseguenza di cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, quelle dovute a difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, a interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, a scioperi, anche del personale della Banca, o a fatti di terzi e, in genere, ad ogni impedimento od ostaolo che non può essere superato con la diligenza inerente all'attività svolta dalla Banca (cfr. articolo 1176, comma 2, cod. civ.).

Art. 18 - Sospensione o abolizione dell'Home Banking

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11 della Sezione III, Parte A e all'articolo 3 della Sezione IV delle presenti Condizioni Generali, la Banca può sospendere o abolire l'Home Banking in qualsiasi momento dandone preavviso, ove possibile, per motivi di efficienza e sicurezza, e l'operatività del Cliente, per motivi cautelari. La sospensione temporanea dell'Home Banking non fa venir meno l'efficacia del Contratto.

Art. 19 - Obblighi di riservatezza

1. La Banca adotta le opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni di pertinenza del Cliente trattate nell'ambito dei Servizi.

Art. 20 - Legge applicabile, foro competente e lingua utilizzata

1. La Banca instaura i rapporti con i propri Clienti secondo la legge italiana.
2. A meno che il Cliente sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a, del Codice del Consumo, per cui il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Consumatore, per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto tra il Cliente e la Banca, è competente il foro di Milano.
3. Tutte le comunicazioni tra la Banca ed il Cliente avvengono in lingua italiana.

Art. 21 - Conclusione del Contratto

1. Il Contratto è concluso nel momento in cui il Cliente ha conoscenza dell'accettazione della Banca.
2. L'accettazione della Banca è subordinata alla preventiva:
 1. ricezione del Modulo di Richiesta e degli allegati debitamente sottoscritti dal Cliente con espressa approvazione delle clausole ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. e dell'articolo 117, comma 5, TUB;
 2. adeguata verifica del Cliente in conformità con la vigente Normativa Antiriciclaggio;
 3. verifica dell'avvenuto deposito dello specimen della firma nelle forme di cui all'art. 2 della presente Sezione.
3. L'attivazione del Conto Corrente avverrà con il primo versamento effettuato dal Cliente.
4. La Banca può rifiutare la richiesta di attivazione di uno o più Servizi e accettare e/o mantenere valido il Contratto unicamente con riferimento agli altri.

Art. 22 - Limiti operativi

1. Il Cliente, quando impartisce disposizioni e ordini di pagamento, deve operare entro i limiti assegnati e comunque entro quelli dei saldi disponibili relativi ai rapporti intrattenuti.

Art. 23 - Risoluzione del Contratto

1. La Banca può risolvere il Contratto, a norma dell'articolo 1456 cod. civ., se il Cliente:
 - a) non si attiene alle limitazioni tecnico operative imposte dalla Banca in relazione ai Servizi e, in particolare, alla disciplina relativa ai versamenti e alle garanzie richieste per l'operatività in strumenti finanziari;
 - b) non corrisponde alla Banca le commissioni e le spese dovute in relazione ai Servizi;
 - c) ha fornito alla Banca informazioni non veritiere.
2. La risoluzione ha effetto dal momento in cui la Banca comunica al Cliente, mediante lettera raccomandata, telegramma o telex, che intende avvalersi della presente clausola.
3. In ogni caso di risoluzione del Contratto, la Banca può sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.

Art. 24 - Servizio Clienti

1. La Banca mette a disposizione del Cliente un servizio di Call Center, anche avvalendosi di società terze specializzate, attraverso le quali possono essere richieste informazioni relative ai Servizi offerti.
2. La Banca risponde nei confronti del Cliente dell'operato di dette società terze.

Art. 25 - Tempi massimi di chiusura e/o trasferimento servizi di pagamento del conto di pagamento per "consumatori"

1. Dal momento in cui una banca riceve da un Consumatore per il tramite di un'altra banca una richiesta di trasferimento di servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento e/o di trasferimento del saldo del conto, con o senza chiusura dello stesso, la banca ricevente e la banca trasferente hanno 12 giorni lavorativi per concludere le operazioni, senza oneri e spese per il Consumatore. Con particolare riguardo alla chiusura di un conto di pagamento richiesta dal consumatore, la banca è tenuta a rispettare la data indicata dal cliente solo se non vi siano obblighi pendenti sul conto e siano state completate le operazioni di trasferimento delle informazioni necessarie. Si precisa, pertanto, che qualunque riferimento a termini massimi diversi contenuti in documenti, anche contrattuali, è da considerarsi superato da tutto quanto sopra indicato.

SEZIONE II CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTO CORRENTE

Art. 1 - Norme generali in materia di accrediti

1. Il Cliente accetta che tutti i bonifici e le rimesse a suo favore siano accreditati in Conto Corrente; resta salvo il diritto del Cliente di comunicare alla Banca espressa istruzione diversa.
2. L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nei Documenti di Sintesi.
3. La data valuta applicata all'accreditamento deter-

mina il momento dal quale decorrono gli eventuali interessi.

4. Se tuttavia la Banca consente al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima del decorso dei termini di cui al precedente comma 2 ed anche se sull'importo è iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporta affidamento di analoghe concessioni per il futuro.
5. Prima del decorso dei termini di cui al precedente comma 2, la Banca può addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati nonché esercitare, in caso di mancato incasso, tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'articolo 1829 cod. civ., nonché effettuare l'addebito in conto.
6. Le previsioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva e salvo buon fine.

Art. 2 - Versamenti per corrispondenza

1. Il Cliente può versare per corrispondenza assegni allegando la distinta di presentazione valori, datata e firmata, dalla quale deve risultare il dettaglio dei valori contenuti, il numero e l'esatta intestazione del Conto Corrente.
2. Tutti gli assegni devono essere girati con la clausola "non trasferibile" e girati dal Cliente, valuta per l'incasso a ING BANK N.V. Milan Branch. La presentazione dei titoli si considera avvenuta solo al momento in cui essi pervengono materialmente alla sede della Banca. Qualora venga accertata una irregolarità nei titoli o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta di presentazione e l'accertata consistenza dei valori, la Banca procede, dandone comunicazione al Cliente anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, all'accredito del versamento per il solo importo accertato e regolare.
3. La spedizione è a rischio e spese del Cliente, non rispondendo la Banca dello smarrimento, sottrazione o distruzione durante il trasporto. La Banca apre il plico apponendo sullo stesso il timbro di ricezione con l'indicazione della data di arrivo che determina il giorno in cui i titoli si considerano presentati. Il versamento dei titoli è effettuato ove possibile nel lo stesso giorno di ricezione da parte della Banca o, al più tardi, entro il 1° (primo) giorno lavorativo successivo. La Banca dà notizia dell'accreditamento sul Conto Corrente dei valori ricevuti tramite tecniche di comunicazione a distanza e le comunicazioni periodiche di cui all'articolo 5 della Sezione I.
4. La Banca si riserva di subordinare il versamento degli assegni ed il relativo incasso anche al ricorrere di alcune caratteristiche del Conto Corrente, tra le quali l'accredito di due mensilità dello stipendio o pensione e/o la presenza di movimenti sul rapporto stesso.

Art. 3 - Esecuzione di operazioni tramite altri intermediari abilitati

1. La Banca può consentire, previa stipula di apposite convenzioni, che il Cliente effettui presso altri intermediari abilitati operazioni di versamento e prelevamento, nei limiti consentiti dalla Banca, contabilizzate sul Conto Corrente presso la Banca.
2. La Banca comunica ai Clienti, con le modalità di cui all'articolo 5 della Sezione I, gli intermediari abilitati convenzionati, le istruzioni tecnico operative, comprese le eventuali limitazioni, nonché le condizioni economiche applicate all'operatività tramite gli intermediari abilitati convenzionati. Con le stesse modalità la Banca comunica ai Clienti la temporanea sospensione o la cessazione dell'efficacia delle convenzioni con gli intermediari abilitati; in tal caso la Banca invia, prima possibile, la relativa comunicazione al Cliente, con il preavviso di cui all'articolo 11 della Sezione I, fermo restando che la sospensione o il venir meno dei servizi disciplinati in questo articolo coincide con la data di sospensione o di cessazione dell'efficacia delle convenzioni con gli intermediari abilitati.

Art. 4 - Emolumenti Pensionistici INPS - Restituzione delle pensioni

1. Il Cliente comunica alla Banca, secondo le modalità stabilite all'art. 5 della Sezione I delle presenti Condizioni Generali, la domiciliazione della propria pensione INPS, indicando il Conto Corrente sul quale intende ricevere l'accredito.
2. Il Cliente beneficiario del trattamento pensionistico sarà tenuto, anche ai sensi dell'Art. 2033 del Codice Civile, a restituire entro 15 giorni dalla richiesta gli eventuali ratei pensionistici eventualmente corrisposti in assenza di titolo al relativo trattamento. A tal fine, il Cliente autorizza espressamente la Banca e, per essa, l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), anche in via autonoma tra loro, a soddisfarsi

sull'eventuale residuo attivo del conto, o in alternativa ad agire per il recupero del predetto indebito sia nei propri confronti che verso i propri successori a titolo universale.

3. Il Cliente, nella sua qualità di eventuale cointestatario del Conto Corrente, è consapevole che il conto in questione potrà essere dunque utilizzato anche per l'accredito di ratei pensionistici di titolarità di altro intestatario del Conto Corrente stesso. A tal riguardo, il Cliente cointestatario, presta manleva in favore della Banca e dell'INPS rispetto agli eventuali ratei pensionistici eventualmente versati sul Conto Corrente in assenza di titolo al relativo trattamento, e garante in ordine alla loro restituzione, anche ai sensi degli Artt. 1936 e segg. del Cod. Civ. ed anche in ordine agli eredi e aventi causa del Cliente cointestatario beneficiario del trattamento pensionistico. Il Cliente cointestatario, in tale veste, sarà tenuto a corrispondere all'INPS gli indebiti in questione entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta dell'INPS o della Banca, nel limite di dodici ratei della pensione corrisposta. Il Cliente cointestatario autorizza espressamente la Banca e, per essa, l'INPS, anche in via autonoma e disgiunta tra loro, a soddisfarsi sull'eventuale residuo attivo del Conto Corrente, o in alternativa ad agire per il recupero dei predetti indebiti sia nei propri confronti che verso i propri successori a titolo universale o particolare, rinunciando a qualunque beneficio di preventiva escussione.

Art. 5 - Rapporti di dare e avere

1. I rapporti di dare e avere relativi al Conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati portando in Conto, con "valuta data di regolamento" dell'operazione, gli interessi, nel rispetto di quanto previsto dai successivi paragrafi del presente articolo, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge.
2. Sulle giacenze in Conto maturano interessi a credito del Cliente nella misura prevista nel Documento di Sintesi. Gli interessi creditor sono conteggiati una volta all'anno, al 31 dicembre.
3. Qualora il saldo del Conto risulti negativo per effetto dell'utilizzo di aperture di credito, ai sensi del successivo art. 10, di sconfinamenti, ai sensi del successivo art. 11, o per altra ragione, il Cliente deve corrispondere alla Banca gli interessi nella misura indicata nel Documento di Sintesi con le modalità di seguito descritte.
 - i. Gli interessi debitori vengono conteggiati una volta all'anno, al 31 dicembre, e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e, comunque, non prima che siano decorsi trenta giorni dalla data della rendicontazione periodica relativa al Conto che contiene il conteggio degli interessi stessi.
 - ii. Gli interessi debitori sono addebitati sul Conto alla data in cui essi divengono esigibili ed al solo fine del loro regolamento. Pertanto, essi non sono considerati sorte capitale e non producono ulteriori interessi, fatti salvi quelli di mora indicati nel Documento di Sintesi, se dovuti.
 - iii. La somma risultante a debito del Cliente a titolo di interessi - anche se non ancora esigibile - è considerata dalla Banca ai fini della quantificazione dell'esposizione complessiva del Cliente medesimo relativa al Conto.
 - iv. Fermo quanto previsto dal primo paragrafo del presente articolo e dal precedente punto ii, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, la Banca ha la facoltà di impiegare i fondi accreditati sul proprio conto e destinati ad affluire sul Conto del Cliente, per estinguere il debito da interessi del Cliente medesimo.
 - v. In caso di chiusura definitiva del Conto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Il saldo relativo alla sorte capitale produce interessi nella misura indicata nel Documento di Sintesi. Quanto dovuto a titolo di interessi non può produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora.
4. Salvo diverso accordo e fermo restando quanto di sposto nel successivo articolo 10 della presente Sezione, ognuna delle Parti può sempre esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.
5. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte - anche in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6 - Utilizzo di valuta estera e conti in valuta estera

1. Se la Banca consente di utilizzare il Conto Corrente anche per operazioni da effettuarsi in valuta diversa dall'Euro, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa con-

versione in Euro al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo.

- Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'articolo 1279 codice civile sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, se la disposizione impartita comporta per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.
- Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna, la Banca si assume unicamente, con espresso esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione, l'impegno di mettere a disposizione del Cliente (a sua richiesta o a scadenza) crediti verso banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle banche medesime.
- Resta comunque a carico del Cliente ogni vincolo, restrizione, aggravio o perdita dipendente da forza maggiore o da caso fortuito o da disposizioni di Autorità emanate in Italia o all'estero o comunque derivante da causa non imputabile alla Banca (art. 1218 codice civile).

Art. 7 - Assegni sull'estero

- In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso se, successivamente al pagamento, viene comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.
- Il cedente deve altresì accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

Art. 8 - Servizi di incasso e di accettazione

- I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti per conto del Cliente ed a suo rischio, non rispondendo la Banca delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili, ivi compresi, esemplificativamente, scioperi del proprio personale, irregolarità dei titoli, indicazioni erronee o contraddittorie del Cliente, la consegna da parte del Cliente degli effetti e degli assegni in termini tali da non consentire ragionevolmente la presentazione in tempo utile, disservizi imputabili al servizio postale o a corrieri autorizzati, fatti od omissioni imputabili alle banche trattarie od emittenti degli assegni o domiciliatarie degli effetti.

Art. 9 - Conti non movimentati

- Se il Conto Corrente non registra movimenti da oltre un anno e presenta un saldo creditore non superiore a euro 250,00 (duecentocinquanta) la Banca può cessare di corrispondere gli interessi e di inviare le comunicazioni periodiche.
- Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, anche se compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.

Art. 10 - Apertura di credito in conto corrente, decadenza dal beneficio del termine e recesso

- Le aperture di credito (di seguito anche "Fidi" o "Fido") eventualmente concesse al Cliente dalla Banca con le quali la Banca si impegna a mettere a disposizione del Cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile, ricorrendo i requisiti indicati nei Documenti di Sintesi, sono regolate dalle seguenti disposizioni:
 - il Fido è concesso a tempo indeterminato;
 - il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;
 - la Banca si riserva di richiedere in ogni momento il rimborso delle somme prelevate;
 - gli interessi dovuti dal Cliente alla Banca sono determinati nella misura indicata nei Documenti di Sintesi, ferma restando l'applicazione di quanto disposto nell'articolo 6 della presente Sezione.
 - si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della Sezione I delle presenti Condizioni Generali in materia di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali.

- La Banca può recedere in qualsiasi momento dal Fido ovvero ridurlo o sospenderlo, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza quali a titolo esemplificativo la posta elettronica; per il pagamento di quanto dovuto, la Banca darà al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 (un) giorno. Se il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del Consumo, la Banca può recedere dal Fido, ovvero ridurlo o sospenderlo solo se ricorre un giustificato motivo. In ogni caso, per il pagamento di quanto dovuto la Banca darà al Cliente Consumatore, con lettera raccomandata, un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.
- Il Cliente può recedere dal Fido con le stesse facoltà previste a favore della Banca; tuttavia, quando il Cliente recede, deve pagare tutto quanto dovuto alla Banca contestualmente all'esercizio della facoltà di recesso.
- Se il Cliente, a ciò tenuto ai sensi dei commi che precedono, non provvede al rimborso di quanto dovuto nei termini previsti, la Banca gli addebiterà, nella misura indicata nei Documenti di Sintesi, le eventuali spese sostenute per il recupero del credito mediante l'intervento di società esattive e, per intero, le spese legali allo stesso fine sostenute.
- In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Gli utilizzi successivi alla scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso che la Banca ritenesse di eseguire, non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite.
- L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.
- Resta inteso che, salvo diversa volontà delle Parti, il recesso dalla presente apertura di credito in conto corrente non implica il recesso da tutti gli altri Servizi di cui alle presenti Condizioni Generali.

Art. 11 - Sconfinamenti in assenza di Fido/extrafido

- Qualora il Cliente utilizzi fondi concessi dalla Banca in eccedenza rispetto al saldo del Conto Corrente in assenza di Fido ovvero rispetto all'importo del Fido concesso, la Banca può, in qualsiasi momento, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza quali, a titolo esemplificativo, la posta elettronica, revocare, ridurre o sospendere la messa a disposizione dei fondi. Per il pagamento di quanto dovuto, la Banca darà al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 (un) giorno.
- In caso di sconfinamenti concessi al Cliente che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. b) del TUB, per importi pari o superiori a 300 (trecento) euro in assenza di Fido, ovvero, in caso di sconfinamenti extrafido, per importi pari o superiori al 5 (cinque) per cento del Fido concesso, che si protraggano per oltre 1 (un) mese, la Banca comunica al Cliente Consumatore, dal momento in cui lo sconfinamento ha raggiunto o superato il predetto importo i seguenti dati:
 - lo sconfinamento;
 - l'importo interessato;
 - il tasso di interesse applicato;
 - commissione di istruttoria veloce eventualmente applicabile.

La comunicazione relativa allo sconfinamento è effettuata dalla Banca in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole. In quest'ultimo caso la Banca consentirà il salvataggio della comunicazione di sconfinamento mediante messa a disposizione della stessa sul proprio Sito internet. La Banca comunicherà al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza quali, a titolo esemplificativo, la posta elettronica, che la comunicazione relativa allo sconfinamento è disponibile sul Sito Internet. Il Cliente prende atto e accetta le predette modalità di comunicazione mediante la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali.

- Se il Cliente non provvede al rimborso di quanto dovuto nei termini previsti, la Banca gli addebiterà, nella misura indicata nei Documenti di Sintesi, le eventuali spese sostenute per il recupero del credito mediante l'intervento di società esattive e, per intero, le spese legali allo stesso fine sostenute.

SEZIONE II-BIS CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO CONTO CORRENTE ARANCIO PIÙ E CONTO CORRENTE ARANCIO LIGHT

Art. 1 - Condizioni alternative applicabili a Conto Corrente

- All'atto della sottoscrizione del Contratto il Cliente è tenuto a scegliere le condizioni applicabili al Conto

Corrente Arancio, alternativamente, tra Conto Corrente Arancio Più e Conto Corrente Arancio Light.

- La scelta tra Conto Corrente Arancio Più e Conto Corrente Arancio Light comporta il pagamento dei rispettivi costi, così come indicati, e secondo le modalità di cui, ai Documenti di Sintesi.

Art. 2 - Richiesta di modifica

- Il Cliente può richiedere di modificare - tra Conto Corrente Arancio Più e Conto Corrente Arancio Light - la scelta effettuata all'atto della sottoscrizione del Contratto tramite le tecniche di comunicazione a distanza di cui all'articolo 4 della Sezione I del presente Contratto in qualsiasi giorno del mese.
 - La modifica da Conto Corrente Arancio Più a Conto Corrente Arancio Light ha effetto il primo giorno di calendario del mese successivo a quello della richiesta. Il canone mensile - qualora dovuto - viene addebitato in via posticipata entro la prima metà del mese successivo alla richiesta di modifica, con valuta ultimo giorno di calendario del mese precedente. Le condizioni di Conto Corrente Arancio Più saranno applicate fino al termine del mese della richiesta di modifica.
 - La modifica da Conto Corrente Arancio Light a Conto Corrente Arancio Più ha effetto il giorno successivo alla richiesta. Il canone mensile - qualora dovuto - viene addebitato in via posticipata entro la prima metà del mese successivo alla richiesta di modifica, con valuta ultimo giorno di calendario del mese precedente.
- La richiesta effettuata contestualmente all'apertura del Conto Corrente sarà efficace dalla resa operativa del Conto Corrente.
- Nel corso del medesimo mese non è possibile effettuare più di una richiesta di modifica.
 - Fatto salvo quanto previsto alla Sezione I, articolo 6, comma 5, qualora il conto sia cointestato, la scelta tra Conto Corrente Arancio Più e Conto Corrente Arancio Light successivamente alla stipula del Contratto può essere disposta anche da uno solo dei cointestatari.
 - La Banca si riserva comunque la facoltà di segnalare il recepimento della richiesta a ciascun cointestatario attraverso l'Home Banking, o mediante altre tecniche di comunicazione a distanza.
 - La modifica tra Conto Corrente Arancio Più e Conto Corrente Arancio Light non comporta la risoluzione del contratto di Conto Corrente.

Art. 3 - Recesso o risoluzione del Conto Corrente

- Il recesso o la risoluzione del Conto Corrente ovvero di tutti Servizi compresi in Conto Corrente Arancio Più ovvero in Conto Corrente Arancio Light, comporta l'automatica disapplicazione di Conto Corrente Arancio Più ovvero Conto Corrente Arancio Light in vigore, con decorrenza dal giorno in cui tale recesso diviene efficace. In tale ipotesi - fermo quanto previsto nella Sezione II - Condizioni Generali che regolano il Conto Corrente - alla Banca è comunque dovuto il corrispettivo mensile di adesione per il mese in corso al momento della disapplicazione.
- Con riferimento a Conto Corrente Arancio Più ovvero Conto Corrente Arancio Light, il recesso esercitato dal Cliente o dalla Banca ai sensi della Sezione I articolo 10, comma 11 del presente Contratto dal singolo Servizio compreso in Conto Corrente Arancio Più ovvero Conto Corrente Arancio Light non comporta la modifica della scelta effettuata dal cliente tra Conto Corrente Arancio Più e Conto Corrente Arancio Light e conseguentemente l'applicazione dei costi per i singoli Servizi che residuano, come indicati nei relativi Documenti di Sintesi.
- Il recesso da Conto Corrente Arancio Più o Conto Corrente Arancio Light comporta il recesso dal Contratto di Conto Corrente.

SEZIONE III - PARTE A CONDIZIONI GENERALI PSD

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale

- Le norme che regolano il Contratto in materia di Servizi di Pagamento (di seguito, "Condizioni Generali PSD") contenute nella presente Sezione III, Parte A, si applicano a tutti i Servizi di Pagamento, definiti e disciplinati nella successiva Parte B della presente Sezione III. Le Parti convengono che le previsioni contenute nella Sezione II in materia di Conto Corrente completano le disposizioni di cui alla presente Sezione III (Parti A e B) ove applicabili e per quanto non diversamente previsto dal Condizioni Generali PSD e dalle norme speciali riferite ai singoli Servizi di Pagamento.
- In caso di contrasto tra quanto previsto dalla Parte A e quanto previsto nella successiva Parte B delle presenti Condizioni Generali PSD prevarranno le norme

contrattuali contenute nella Parte B. In caso di contrasto tra quanto previsto dalle Condizioni Generali relative al Conto Corrente (Sezione II) e le presenti Condizioni Generali PSD prevarranno queste ultime.

3. In qualsiasi momento, anche successivamente alla conclusione del Contratto, il Cliente può richiedere l'attivazione di uno o più Servizi di pagamento che saranno disciplinati dalle presenti Condizioni Generali PSD.

Art. 2 - Definizioni

- Ai fini della presente Sezione III, le Parti concordano di attribuire alle seguenti definizioni il significato corrispondente:
 - “**Addebito diretto**” si intende un Servizio di pagamento per l'addebito del Conto di pagamento di un Pagatore in base al quale un'Operazione di pagamento è disposta dal Beneficiario in conformità al consenso dato dal Pagatore al Beneficiario, al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario o al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore medesimo; il Servizio di Domiciliazione Utenze di cui alla Parte B della presente Sezione III rientra nella definizione di Addebito diretto;
 - “**Autenticazione**” si intende una procedura che consente al Prestatore di servizi di pagamento di verificare l'identità dell'utente o la validità dell'uso di uno specifico Strumento di pagamento, incluse le relative Credenziali di sicurezza personalizzate fornite all'Utente dalla Banca;
 - “**Autenticazione forte del cliente**”: si intende un'Autenticazione basata sull'uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'Utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l'Utente possiede) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'Utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di Autenticazione;
 - “**Beneficiario**” si intende il Cliente o altro soggetto terzo destinatario dei Fondi oggetto dell'Operazione di pagamento;
 - “**Bonifico Istantaneo**” è una particolare tipologia di bonifico che consente al Cliente di disporre e ricevere fondi in tempo reale, con accredito immediato sul conto corrente del beneficiario, tra banche all'interno dell'area SEPA (Single Euro Payments Area, ossia l'Area unica di pagamenti in euro), che aderiscono allo schema di bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer, “SCT Inst”) definito dal Consiglio europeo per i pagamenti (European Payments Council, EPC) nel SEPA Instant Credit Transfer Rulebook nella versione di volta in volta vigente. Il Bonifico Istantaneo può essere disposto 24h su 24h, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno e non è revocabile. Il servizio è utilizzabile dal Cliente, nelle modalità di volta in volta messe a disposizione dalla Banca, entro i limiti di importo ed ai costi indicati nel Documento di Sintesi, a condizione che la banca del beneficiario aderisca anch'essa allo schema di bonifico istantaneo SEPA;
 - “**Conto di pagamento**” si intende un conto intrattenuto presso un Prestatore di servizi di pagamento da uno o più Utenti di servizi di pagamento per l'esecuzione di Operazioni di pagamento;
 - “**Condizioni Generali PSD**” si intendono le norme contrattuali che regolano i Servizi di pagamento contenute nella presente Sezione III;
 - “**Credenziali di sicurezza personalizzate**” si intendono le funzionalità fornite al Cliente dalla Banca al fine di consentire a quest'ultimo di verificare l'identità del Cliente medesimo o la validità dell'uso di uno specifico Strumento di pagamento. Rientrano nella definizione di Credenziali di sicurezza personalizzate i Codici;
 - “**Data valuta**” si intende la data di riferimento usata da un Prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai Fondi addebitati o accreditati su un Conto di pagamento;
 - “**Fondi**” si intendono banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall'art. 1, comma 2, lett. h) ter, del TUB;
 - “**Giornata operativa**” si intende il giorno in cui la Banca o altro Prestatore di Servizi di pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nella esecuzione di un'Operazione di pagamento sono operativi, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'Operazione di pagamento stessa; per la Banca si considerano Giornate Operative i giorni feriali ad esclusione del sabato;
 - “**Identificativo unico**” si intende la combinazione di lettere, numeri o simboli che il Prestatore di servizi di pagamento indica all'Utente e che l'Utente deve fornire al proprio Prestatore di servizi di pagamento per identificare le con chiarezza l'altro Utente e/o il suo Conto di pagamento per l'esecuzione di un'O-

perazione di pagamento. Ove non vi sia un Conto di pagamento, l'Identificativo unico identifica solo l'Utente del Servizio di pagamento;

- “**Mandato**” si intende il consenso e l'autorizzazione prestati dal Cliente Pagatore al Beneficiario e al Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore (direttamente ovvero indirettamente tramite il Beneficiario), per consentire al Beneficiario di disporre l'incasso addebitando il Conto di Pagamento indicato dal Cliente Pagatore e per consentire alla Banca di attenersi alle istruzioni impartite;
- “**Operazione di pagamento**” si intende l'attività, posta in essere dal Pagatore o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare Fondi, indipendente mente da eventuali obblighi sottostanti tra Pagatore e Beneficiario;
- “**Ordine di pagamento**” si intende qualsiasi istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario alla Banca con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'Operazione di pagamento;
- “**Pagatore**” si intende il Cliente o altro soggetto terzo, titolare di un Conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un Conto di pagamento, il soggetto che impartisce un Ordine di pagamento;
- “**Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento**” si intende il Prestatore di servizi di pagamento, diverso dalla Banca, che offre il Servizio di disposizione di ordine di pagamento;
- “**Prestatore di servizi di pagamento**” si intende la Banca e/o uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano Servizi di Pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
- “**Servizio di disposizione di ordine di pagamento**” si intende un servizio con il quale il Cliente richiede ad un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento di disporre l'Ordine di pagamento relativamente a un Conto di pagamento detenuto presso la Banca;
- “**Servizio di informazione sui conti**” si intende un servizio online che fornisce informazioni relative mente a uno o più Conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento presso la Banca o presso più prestatori di servizi di pagamento.
- “**Strumento di pagamento**” si intende qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente e la Banca e di cui il Cliente si avvale per impartire un Ordine di pagamento;
- “**Tasso di cambio di riferimento**” si intende il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso disponibile dal Prestatore di Servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico;
- “**Utente**” si intende il Cliente e/o il soggetto che utilizza un Servizio di Pagamento in veste di Pagatore o di Beneficiario o di entrambi.

Art. 2-bis - Autenticazione forte del Cliente

- La Banca applica l'Autenticazione forte del Cliente quando questi (a) accede al suo Conto di pagamento on line; (b) dispone un'Operazione di pagamento elettronico; (c) effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi.
- La Banca ha la facoltà di non applicare l'Autenticazione forte del Cliente nei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e, a titolo esemplificativo, nei seguenti: (a) nel caso in cui il Cliente intenda visualizzare l'estratto del Conto di pagamento o l'elenco delle transazioni effettuate negli ultimi 90 giorni, a meno che il Cliente effettui l'accesso on line per la prima volta o siano trascorsi più di 90 giorni dall'ultimo accesso effettuato mediante Autenticazione forte del Cliente; (b) nel caso di Operazioni di pagamento eseguite con modalità “contactless” a condizione che (i) l'importo complessivo delle Operazioni di pagamento eseguite dalla data dell'ultima applicazione Autenticazione forte del Cliente non sia superiore a 150 Euro o che (ii) il numero delle Operazioni di pagamento consecutive dall'ultima applicazione della Autenticazione forte del Cliente non sia superiore a cinque; (c) nel caso di un'Operazione di pagamento presso un terminale di pagamento incustodito allo scopo di pagare una tariffa di trasporto o di parcheggio; (d) nel caso di avvio di operazioni ricorrenti dello stesso importo e a favore dello stesso Beneficiario successive alla prima; (e) nel caso in cui il Beneficiario dell'Operazione di pagamento sia incluso nell'elenco dei beneficiari di fiducia precedentemente creato dal Cliente; (f) nel caso in cui il Pagatore e il Beneficiario coincidano ed entrambi i Conti di pagamento siano detenuti

dalla Banca; (g) nel caso in cui l'importo dell'Operazione di pagamento sia inferiore a 50 Euro e (i) l'importo complessivo delle Operazioni di pagamento eseguite dall'ultima applicazione dell'Autenticazione forte del Cliente non sia superiore a 100 Euro oppure (ii) il numero delle precedenti Operazioni di pagamento dall'ultima applicazione dell'Autenticazione forte del cliente non sia superiore a cinque Operazioni di pagamento singole consecutive.

Art. 3 - Informazioni preliminari rispetto ad una singola Operazione di pagamento

- Prima dell'esecuzione di un'Operazione di pagamento disposta dal Cliente, quest'ultimo può richiedere alla Banca informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il Cliente medesimo deve corrispondere. In caso di pluralità di voci di costo, la Banca dà evidenza separata alle singole voci.
- Il Cliente può ottenere tali informazioni mediante:
 - accesso al Sito Internet della Banca o App ING;
 - telefonata al Call Center della Banca.

Art. 4 - Informazioni per il Cliente rispetto a Operazioni di pagamento eseguite

- La Banca fornisce al Cliente, di norma su Supporto Durevole scaricabile dal Cliente stesso dal Sito Internet della Banca, riservandosi comunque la facoltà di utilizzare il supporto cartaceo, un'informazione mensile dettagliata sulle Operazioni di pagamento effettuate nel mese precedente.

Art. 5 - Consenso

- Fatto salvo quanto nel dettaglio previsto per i singoli Servizi di Pagamento, nella Sezione III parte B ovvero nei Documenti di Sintesi, il consenso ad un'Operazione di pagamento o a una serie di Operazioni di pagamento è prestato dal Cliente, utilizzando i Codici Identificativi di cui all'art. 4, Sezione I delle presenti Condizioni Generali ovvero con le modalità di cui all'art. 2, comma 5 della Sezione I. Il consenso a eseguire un'Operazione di pagamento può anche essere prestato tramite il Beneficiario o il Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.
- Se il Cliente non presta il consenso nelle forme pattuite e secondo le procedure previste, la Banca considera l'operazione come non autorizzata.
- Il consenso deve essere prestato prima dell'esecuzione di un'Operazione di pagamento. Se concordato di volta in volta per iscritto tra le Parti, il consenso può essere rilasciato dopo l'esecuzione di un'Operazione di pagamento.

Art. 6 - Revoca del consenso

- Il Cliente può revocare in qualsiasi momento il consenso ad eseguire un'Operazione di pagamento o una serie di Operazioni di pagamento purché ciò avvenga prima che l'Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dal successivo art. 9 della presente Sezione III - Parte A “Condizioni Generali PSD”.
- Il Cliente revoca il consenso ad eseguire l'Operazione di pagamento nelle forme e secondo le procedure previste nell'articolo 5 che precede, fatto salvo quanto previsto nel dettaglio per i singoli Servizi di pagamento, nella Sezione III - Parte B ovvero nei Documenti di Sintesi.
- Le Operazioni di pagamento eseguite dopo la revoca sono considerate dalla Banca come non autorizzate.

Art. 7 - Ordine di pagamento e relativo rifiuto

- Quando tutte le condizioni rilevanti previste dalle presenti “Condizioni Generali PSD” sono soddisfatte, la Banca non può rifiutare di eseguire l'Ordine di Pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che l'ordine sia stato disposto dal Cliente Pagatore, anche tra mite un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, o dal Beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto dell'Unione europea o nazionale.
- Nei tempi di esecuzione previsti dal successivo art. 19 della presente Sezione III - Parte A “Condizioni Generali PSD”, la Banca esegue l'Ordine di pagamento autorizzato ovvero comunica al Cliente il rifiuto all'esecuzione con la massima sollecitudine e, al più tardi, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'Operazione di pagamento.
- Qualora la Banca rifiuti di eseguire o di disporre l'Ordine di pagamento, la stessa comunica al Cliente secondo le modalità di cui all'art. 5 della Sezione I il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza individuati ai sensi dell'art. 126 TUB o ricorrano giustificati motivi ostativi in base

alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Nella comunicazione, la Banca indica altresì la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che hanno causato il rifiuto.

- Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.
- Se il rifiuto di un Ordine di pagamento è obiettivamente giustificato, la Banca addebita al Cliente le spese per la comunicazione di cui al comma 2 nella misura indicata nei Documenti di Sintesi.

Art. 8 - Determinazione del momento di ricezione dell'Ordine di pagamento

- Il momento della ricezione di un Ordine di pagamento è quello in cui l'Ordine è ricevuto dalla Banca. Prima di tale momento la Banca non può addebitare il Conto del Pagatore.
- Gli Ordini di pagamento ricevuti dalla Banca oltre il limite di tempo previsto nei Documenti di Sintesi si considerano ricevuti la Giornata operativa successiva.
- Se il momento della ricezione non ricorre in una Giornata operativa per la Banca, l'Ordine di pagamento è considerato ricevuto la Giornata operativa successiva.
- Ove specificamente concordato tra le Parti, l'esecuzione di un singolo Ordine di pagamento può essere avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o, ancora, il giorno in cui il Pagatore ha messo i fondi a disposizione della Banca. In tal caso il momento della ricezione dell'Ordine di pagamento coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata operativa, l'ordine si intende ricevuto la Giornata operativa successiva.
- Nel caso di operazioni in Euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo a valere su un conto del Pagatore in una diversa valuta, il momento di ricezione dell'ordine coincide con quello di completamento dell'operazione di conversione valutaria.

Art. 9 - Irrevocabilità degli Ordini di pagamento

- Salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo, l'Ordine di pagamento non può essere revocato dal Pagatore, una volta ricevuto dal Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore medesimo. L'ordine di Bonifico Istantaneo è immediatamente irrevocabile.
- Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 6 della presente Sezione III - Parte A "Condizioni Generali PSD", per le Operazioni di pagamento disposte da un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Pagatore non può revocare l'Ordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso a disporre o ad eseguire l'Operazione di pagamento al Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o Beneficiario.
- Nel caso di Addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il Cliente Pagatore può revocare l'Ordine di pagamento non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei Fondi. La Banca del Cliente Pagatore dà tempestiva comunicazione della revoca al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario, ove le modalità ed i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.
- Nei casi di cui all'art. 8, comma 4, che precede, il Cliente può revocare l'Ordine di pagamento non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato.
- Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l'Ordine di pagamento può essere revocato solo con il consenso del Cliente Pagatore e dei Prestatori di servizi di pagamento interessati. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 che precedono, per la revoca dell'Ordine di pagamento è necessario anche il consenso del Beneficiario.
- La Banca addebita al Cliente le spese per la revoca nella misura indicata nel Documento di Sintesi.
- Resta fermo che la revoca dell'Ordine di pagamento ha effetto soltanto nel rapporto tra la Banca e il Pagatore, senza pregiudicare il carattere definitivo delle Operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento.

Art. 10 - Obblighi a carico del Cliente per l'utilizzo degli Strumenti di pagamento e alle Credenziali di sicurezza personalizzate

- Fermo restando quanto previsto nella Sezione III, Parte B, non appena ricevuto lo Strumento di pagamento, il Cliente adotta tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate. Il Cliente deve utilizzare lo Strumento di pagamento in conformità delle previsioni e dei

termini di cui alle Condizioni Generali PSD e dei singoli Servizi di pagamento.

- Il Cliente deve comunicare alla Banca senza indugio la perdita, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello Strumento di pagamento non appena ne abbia conoscenza.
- Ricevuta tale comunicazione la Banca blocca lo Strumento di pagamento e addebita al cliente solo i costi di sostituzione dello Strumento di pagamento nella misura indicata nel Documento di Sintesi.

Art. 11 - Limiti e blocco dell'utilizzo degli Strumenti di pagamento

- Le parti concordano i limiti di spesa per le operazioni eseguite attraverso gli Strumenti di pagamento nella misura indicata nei Documenti di Sintesi, nonché il numero di transazioni giornaliere e/o gli importi massimi giornalieri, come pure indicati nei Documenti di Sintesi.
- La Banca si riserva il diritto di bloccare l'utilizzo dei singoli Strumenti di pagamento in presenza di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
 - la sicurezza dello Strumento di pagamento;
 - il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
 - un significativo aumento del rischio che il Cliente Pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento, qualora lo Strumento di pagamento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo.
- Nei casi di cui al precedente comma 2, la Banca informa il Cliente Pagatore, mediante comunicazione su supporto cartaceo ovvero trasmessa per posta elettronica, del blocco dello Strumento di pagamento motivando tale decisione. Ove possibile, tale informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello Strumento di pagamento o immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza individuati ai sensi dell'art. 126 TUB o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
- Al venir meno delle ragioni del blocco dello Strumento di pagamento, la Banca provvede a riattivare lo stesso o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato.
- La Banca, previa apposita comunicazione al Cliente, bloccherà lo Strumento di pagamento a seguito di un numero di tentativi di autenticazione non riusciti superiore al limite comunicato sul Sito Internet o mediante gli altri canali di comunicazione messi a disposizione dalla Banca. In tal caso, per ripristinare l'uso dello Strumento di pagamento, il Cliente dovrà seguire le istruzioni di volta in volta fornite dalla Banca.

Art. 12 - Informazioni in relazione agli Strumenti di pagamento

- Su richiesta del Cliente, la Banca fornisce i mezzi idonei a dimostrare di aver effettuato la comunicazione di cui al precedente articolo 10, comma 2, entro i 18 (diciotto) mesi successivi alla comunicazione medesima.

Art. 13 - Notifica e rettifica di Operazioni di Pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite

- Il Cliente, venuto a conoscenza di un'Operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ivi compresi i casi di cui al successivo art. 18, ha diritto di ottenere la rettifica solo se comunica tale circostanza, senza indugio, alla Banca e in ogni caso entro 13 (tredici) mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario. Tale comunicazione dovrà essere effettuata dal Cliente, fornendo tutte le informazioni essenziali tempo per tempo richieste dalla Banca, secondo le seguenti modalità:
 - in relazione ad operazioni di pagamento eseguite tramite carte di pagamento, mediante posta elettronica all'indirizzo indicato dalla Banca nell'area riservata del sito internet o della App;
 - in relazione ad operazioni di addebito diretto, mediante area riservata del sito internet o della App ovvero contattando telefonicamente la Banca;
 - in relazione alle operazioni di pagamento diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a) e b), mediante area riservata del sito internet o della App.

Se il Cliente effettua la comunicazione in una Giornata non Operativa o in una Giornata Operativa oltre le ore 15, tale comunicazione si considera ricevuta dalla Banca nella Giornata Operativa successiva.

- Ai fini del presente articolo, un'Operazione di pa-

gimento si intende non eseguita correttamente quando l'esecuzione non è conforme all'Ordine di pagamento o alle istruzioni impartite dall'Utente al proprio Prestatore di Servizi di pagamento.

- Se è coinvolto un Prestatore di servizi di disposizione di Ordine di pagamento, l'Utente ha diritto di ottenere la rettifica di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 11 e 32 della presente Sezione.

Art. 14 - Responsabilità del Cliente Pagatore per l'utilizzo non autorizzato di Strumenti o Servizi di pagamento

- Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente Pagatore non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo dello Strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente, dopo la comunicazione eseguita ai sensi del precedente art. 10, comma 2.
- Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente Pagatore non sopporta alcuna perdita nel caso in cui la Banca non abbia reso disponibili strumenti idonei ad eseguire la comunicazione di cui al precedente art. 10, comma 2, o non esiga un'Autenticazione forte del Cliente.
- Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente Pagatore non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, il furto o l'appropriazione indebita dello Strumento di pagamento non potevano essere notati dal Cliente stesso prima di un pagamento o se la perdita dello Strumento di Pagamento è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali della Banca o dell'ente cui sono state esternalizzate le attività.
- Negli altri casi e salvo il caso in cui il Cliente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adempiuto a uno o più degli obblighi di cui al precedente art. 10, il Cliente medesimo sopporta per un importo non superiore a 50,00 (cinquanta/00) Euro la perdita relativa a operazioni non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito dello Strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento o appropriazione indebita.
- Se il Cliente ha agito in modo fraudolento o non ha adempiuto ad uno o più obblighi a suo carico in forza del precedente art. 10 con dolo o colpa grave, il Cliente stesso sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate. In tal caso non si applica il limite di 50,00 Euro (cinquanta/00) di cui al precedente comma.

Art. 15 - Responsabilità della Banca per Operazioni di pagamento non autorizzate

- Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 13, nel caso in cui sia stata eseguita un'Operazione di pagamento non autorizzata, la Banca rimborsa al Cliente Pagatore l'importo dell'operazione medesima immediatamente ed in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito del Cliente ai sensi dell'art. 13. Il Cliente è inoltre tenuto a denunciare l'accaduto alle Autorità competenti, fornendone tempestivamente copia alla Banca. Se per l'esecuzione dell'Operazione di pagamento è stato addebitato il Conto di pagamento, la Banca riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo.
- In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione per iscritto alla Banca d'Italia.
- Se l'Operazione è disposta mediante un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, la Banca rimborsa al Cliente Pagatore immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla Banca su richiesta di quest'ultima, gli importi rimborsati al Cliente Pagatore. Se il Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile dell'Operazione non autorizzata, risarcisce immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, la Banca su richiesta di quest'ultima per le perdite subite. In entrambi i casi è fatta salva la facoltà del Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento di dimostrare, che, nell'ambito delle sue competenze, l'Operazione è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti relativi

al Servizio di Pagamento da questo prestatore, con conseguente diritto in questi casi alla restituzione delle somme da quest'ultimo versate alla Banca ai sensi del presente comma.

4. Il rimborso di cui ai commi che precedono, tuttavia, non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare anche in un momento successivo che l'Operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso, la Banca ha diritto di chiedere direttamente al Cliente ed ottenere da quest'ultimo la restituzione dell'importo rimborsato ai sensi dei commi 1 e 3, anche mediante addebito in Conto che potrà avvenire al massimo entro 150 giorni dalla notifica alla Banca dell'operazione non autorizzata ai sensi del precedente art. 13.
5. Le Parti espressamente escludono il risarcimento di danni ulteriori eventualmente subiti dal Cliente.

Art. 16 - Condizioni per il rimborso di Operazioni di pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per suo tramite

1. Nel caso in cui un'Operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite sia già stata eseguita, il Cliente Pagatore ha diritto al rimborso dell'importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Operazione di pagamento;
 - b) l'importo dell'Operazione di pagamento supera quello che il Cliente Pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, avendo presente il suo precedente modello di spesa, le condizioni previste dal Contratto e le circostanze del caso.
2. Su richiesta della Banca, il Cliente Pagatore è tenuto a fornire documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza delle suddette condizioni. Il rimborso corrisponde all'intero importo dell'Operazione di pagamento eseguita e la data valuta dell'accredito non è successiva a quella dell'addebito dell'importo.
3. Ai fini della lettera b) del precedente comma 1, il Cliente Pagatore non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il Tasso di cambio di riferimento concordato con la Banca.
4. Il Cliente Pagatore non può chiedere il rimborso: a) se ha direttamente autorizzato la Banca all'esecuzione dell'Operazione di pagamento; e b) se l'autorizzazione del Cliente Pagatore è stata data prima dell'esecuzione dell'Operazione di pagamento e gli siano state inoltre fornite o messe a disposizione le informazioni sulla futura Operazione di pagamento, almeno quattro settimane prima della sua esecuzione, da parte della Banca o del Beneficiario.
5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4 che precede, nel caso di Addebiti diretti di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 260/2012, il Cliente Pagatore ha diritto al rimborso a prescindere dalle condizioni di cui al comma 1.

Art. 17 - Richiesta di rimborso per operazioni di pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per il suo tramite

1. Il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso di cui al precedente art. 16 entro 8 (otto) settimane dalla data in cui i Fondi sono stati addebitati.
2. La Banca rimborsa l'intero importo dell'Operazione di pagamento ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo entro 10 (dieci) Giornate Operative dalla ricezione della richiesta.
3. Il Cliente Pagatore, se non accetta la giustificazione fornita, ha diritto di presentare un esposto alla Banca d'Italia ovvero di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento disponibile presso le Filiali della Banca, oppure disponibile sul sito Internet www.arbitrobancariofinanziario.it e senza presentare un preventivo Reclamo alla Banca.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 4, il diritto della Banca di rifiutare il rimborso non può essere esercitato nei riguardi degli addebiti diretti di cui all'art. 16, comma 5.

Art. 18 - Mancata, inesatta o tardiva esecuzione

1. Quando l'Operazione di pagamento è disposta dal Pagatore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 13, 21, commi 2 e 3, e 24 della presente Sezione III - Parte A "Condizioni Generali PSD", il Prestatore di servizi di pagamento è responsabile nei confronti del Pagatore della corretta esecuzione dell'Ordine di pagamento ricevuto, salvo che non sia in grado di provare al Pagatore ed eventualmente al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'Operazione di pagamento conformemente a quanto previsto dall'art. 19, comma 2, della presente Sezione. In tal caso il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta esecuzione dell'Operazione di pagamento.

2. Quando il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore è responsabile, ai sensi del comma precedente, lo stesso Prestatore di servizi di pagamento rimborsa al Pagatore l'importo dell'Operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto; se l'Operazione è stata eseguita a valere su un Conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se l'Operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul Conto di pagamento del Pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo.
3. Se il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile ai sensi del comma 1 del presente articolo, lo stesso mette l'importo dell'Operazione di pagamento a disposizione del Beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul Conto di pagamento del Beneficiario stesso. La data valuta dell'accredito sul Conto di pagamento del Beneficiario non deve essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita al Beneficiario in caso di esecuzione corretta dell'Operazione di pagamento.
4. Fatti salvi gli articoli art. 13, 21, commi 2 e 3, e 24 della presente Sezione III - Parte A "Condizioni Generali PSD", quando l'Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario:
 - a) è responsabile nei confronti del proprio Utente della corretta trasmissione dell'Ordine di pagamento al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore conformemente a quanto previsto dal successivo art. 19, comma 3, della presente Sezione III - Parte A "Condizioni Generali PSD";
 - b) è tenuto a trasmettere senza indugio l'Ordine di pagamento in questione al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al Beneficiario non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento;
 - c) è responsabile nei confronti del Beneficiario del rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 20 della presente Sezione ed è tenuto a mettergli a disposizione l'importo dell'Operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio Conto di pagamento, applicando una data valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
5. Nel caso in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'Operazione di pagamento ai sensi del comma 4 che precede, il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore è responsabile nei confronti del Pagatore ed è tenuto a rimborsare al Pagatore senza indugio l'importo dell'Operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Ove per l'esecuzione dell'Operazione di pagamento sia stato addebitato un Conto di pagamento, il Prestatore di servizi di pagamento riporta quest'ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul Conto di pagamento del Pagatore non deve essere successiva a quella dell'addebito dell'importo.
6. In deroga al comma 5, il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore non è obbligato al rimborso se dimostra che il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario ha ricevuto l'importo, anche se con lieve ritardo. In questo caso il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario accredita l'importo al Beneficiario con data valuta non successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
7. La Banca rimborsa al Cliente le spese e gli interessi, che gli sono stati imputati, a seguito della mancata, o inesatta o tardiva esecuzione di un'Operazione di pagamento.
8. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi che precedono, quando un'Operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la Banca e i Prestatori di servizi di pagamento eventualmente coinvolti si adoperano senza indugio e senza spese, su richiesta dei rispettivi Utenti, a rintracciare l'Operazione di pagamento, e li informano del risultato.

Art. 19 - Tempi di esecuzione

1. Il presente articolo si applica:
 - a) alle Operazioni di pagamento in Euro;
 - b) alle Operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'Euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro dell'Unione Europea non appartenente all'area dell'Euro, a condizione che esse abbiano luogo in Euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'Euro.
2. La Banca assicura al Cliente Pagatore che dal momento della ricezione dell'Ordine di pagamento

l'importo dell'Operazione venga accreditato sul Conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario entro la fine della Giornata operativa successiva e, comunque, nei tempi nel dettaglio indicati nei Documenti di Sintesi. Nei casi in cui la Banca abbia il fondato sospetto di frode ai sensi delle regole antifrode tempo per tempo adottate dalla Banca stessa, la Banca si riserva la facoltà di richiedere al Cliente Pagatore ulteriori informazioni e/o documentazione comprovanti la bontà dell'Ordine di pagamento (di seguito "Ulteriori Evidenze"). L'Ordine di pagamento sarà eseguito dalla Banca entro la fine della Giornata Operativa successiva alla data di ricezione dell'Ordine di pagamento, unitamente alle Ulteriori Evidenze. Per "data di ricezione" si intende la data alla quale la Banca avrà a disposizione tutte le Ulteriori Evidenze nonché la relativa copertura finanziaria. Non verranno prese in considerazione a tal fine disposizioni prive delle Ulteriori Evidenze.

3. Quando l'Ordine di pagamento è disposto su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di Servizi di pagamento di cui si avvale il Beneficiario trasmette l'ordine al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il Beneficiario e il proprio Prestatore di servizi di pagamento. Nel caso degli Addebiti diretti, l'ordine viene trasmesso entro i limiti di tempo che consentano il regolamento dell'operazione alla data di scadenza convenuta.
4. Quando un Utente versa contante su un Conto di pagamento nella valuta in cui il Conto medesimo è denominato, il Prestatore di servizi di pagamento applica la data di ricezione dei Fondi quale data valuta e rende disponibili i Fondi immediatamente dopo la ricezione.

Art. 20 - Data valuta e disponibilità dei Fondi

1. La data valuta dell'accredito sul Conto di pagamento del Beneficiario non può essere successiva alla Giornata operativa in cui l'importo dell'Operazione di pagamento viene accreditato sul Conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario.
2. Il Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario assicura che l'importo dell'Operazione di pagamento è a disposizione del Beneficiario non appena tale importo è accreditato sul Conto del Prestatore medesimo ovvero nella stessa Giornata operativa di ricezione dell'Ordine di pagamento per i pagamenti gestiti da un unico Prestatore di servizi di pagamento, purché non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra Euro e la valuta di uno Stato membro ovvero tra le valute di due Stati membri.
3. La data valuta dell'addebito sul Conto di pagamento del Pagatore non può precedere la Giornata operativa in cui l'importo dell'Operazione di pagamento è addebitato sul medesimo Conto di pagamento.

Art. 21 - Identificativi unici inesatti

1. Se un Ordine di pagamento è eseguito conformemente all'Identificativo unico attribuito al Cliente, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il Beneficiario e/o il Conto indicato dall'Identificativo unico.
2. Se l'Identificativo unico fornito dall'Utente di Servizi di pagamento è inesatto, il Prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi del precedente art. 18, della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di pagamento. La Banca che agisce per conto del Cliente Pagatore compie tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i Fondi oggetto dell'Operazione di pagamento, addebitando al Cliente le spese sostenute per il recupero dei Fondi. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'obbligazione della Banca di attivarsi per recuperare i Fondi è da ritenersi un'obbligazione di mezzi e non di risultato.
3. Ai fini del tentativo di recupero dei Fondi di cui al comma 2, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei Fondi, il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore, su richiesta scritta del Pagatore stesso, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela.
4. La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'Operazione di pagamento in conformità con l'Identificativo unico fornito dal Cliente anche qualora quest'ultimo abbia fornito alla Banca informazioni ulteriori rispetto all'Identificativo unico stesso.

Art. 22 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare anche in senso sfavorevole per il Cliente le condizioni del Contratto qualora sussista un giustificato motivo,

dandone comunicazione scritta al Cliente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 126sexies del TUB e delle rispettive disposizioni di attuazione, tempo per tempo vigenti. Detta comunicazione verrà fornita su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad esempio tramite messaggio di posta elettronica o, qualora disponibile, PEC).

2. Le modifiche di cui al comma che precede dovranno essere rese note al Cliente con comunicazione scritta contenente la formula "Proposta di modifica del contratto", con preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di applicazione della modifica indicata nella proposta e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 126sexies del TUB e delle relative disposizioni di attuazione, tempo per tempo vigenti.
3. Prima della data indicata nella proposta per l'applicazione della modifica, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto senza penalità né spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. In assenza di espresso rifiuto entro il termine di cui sopra, la proposta di modifica unilaterale della Banca si intende accettata dal Cliente.
4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza alcun preavviso.
5. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso solo se la modifica è conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto e, qualora la modifica riguardi i tassi di interesse, a condizione che il Cliente sia tempestivamente informato.

Art. 23 - Recesso dal Contratto o dai singoli Servizi di pagamento

1. Il Cliente può recedere in ogni momento dal Contratto ovvero da singoli Servizi di pagamento, senza penalità e senza spese di chiusura.
2. Il Cliente comunica alla Banca il recesso a mezzo lettera raccomandata A.R.; nel caso di recesso da singoli Servizi di pagamento, il Cliente specifica il Servizio di pagamento dal quale intende recedere.
3. La Banca può recedere in qualsiasi momento dal Contratto o da uno o più singoli Servizi di pagamento con un preavviso di almeno 2 (due) mesi e senza alcun onere per il Cliente. Il preavviso è dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole con apposito messaggio di posta elettronica.
4. Resta fermo che la Banca, se sussiste un giustificato motivo, può recedere da singoli Servizi di pagamento ovvero dal Contratto, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente. Il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei Servizi successivamente alla cessazione del rapporto.
5. In caso di recesso di una delle Parti, le spese fatturate periodicamente sono dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, le medesime vengono rimborsate in maniera proporzionale.
6. Il recesso dal Contratto, senza ulteriore specificazione da parte del Cliente, comporta l'automatico recesso da tutti i Servizi di pagamento.

Art. 24 - Esclusione della responsabilità

1. Le responsabilità previste nella presente Sezione III non si applicano nell'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

Art. 25 - Prova di autenticazione ed esecuzione delle Operazioni di pagamento

1. Se il Cliente nega di aver autorizzato un'Operazione di pagamento già eseguita, o sostiene che questa non è stata correttamente eseguita, è onere della Banca provare che l'Operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
2. Se l'Operazione di pagamento è disposta mediante un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, questi ha l'onere di provare che, nell'ambito delle proprie competenze, l'Operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti connessi al Servizio di Pagamento prestato.

Art. 26 - Denominazione valutaria dei pagamenti

1. Salvo diversamente stabilito dalle Parti, le Operazioni di pagamento sono effettuate in Euro.

Art. 27 - Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo

1. Se un'Operazione di pagamento basata su Carta è disposta dal Beneficiario o per il suo tramite, senza che sia noto l'importo dell'Operazione nel momento in cui il Cliente Pagatore presta il proprio consenso, la Banca può bloccare i fondi sul Conto del Cliente Pagatore solo se quest'ultimo ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato.
2. La Banca sblocca senza indugio i fondi bloccati ai sensi del comma precedente nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'Operazione e, al più tardi, dopo la ricezione dell'Ordine di pagamento.

Art. 28 - Conferma della disponibilità dei Fondi

1. Su richiesta del Prestatore di servizi di pagamento emittente Strumenti di pagamento basati su Carta, la Banca conferma senza indugio se sul conto del Cliente Pagatore vi è la disponibilità dell'importo richiesto per l'esecuzione dell'Operazione di pagamento, purché il (a) il Cliente Pagatore abbia prestato il consenso esplicito alla Banca a rispondere a richieste di conferma da parte di uno specifico Prestatore di servizi di pagamento in merito alla disponibilità sul Conto dell'importo corrispondente a una determinata Operazione di pagamento basata su carta; b) il consenso di cui alla lettera a) sia stato prestato anteriormente alla prima richiesta di conferma.
2. Il Prestatore di servizi di pagamento emittente Strumenti di pagamento basati su Carta può chiedere la conferma di cui al comma 1, quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) il Cliente Pagatore ha prestato il consenso esplicito al Prestatore di servizi di pagamento a richiedere la conferma di cui al comma 1;
 - b) il Pagatore ha disposto l'Operazione di pagamento utilizzando uno Strumento di pagamento basato su Carta emesso dal Prestatore di servizi di pagamento;
 - c) prima di ciascuna richiesta di conferma, il Prestatore di servizi di pagamento si autentica presso la Banca e comunica in maniera sicura, conformemente a quanto previsto dall'art. 98, paragrafo 1, lettera d), della Direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea.
3. La conferma di cui al comma 1 consiste esclusivamente nella risposta positiva o negativa e non può essere memorizzata o utilizzata per scopi diversi dall'esecuzione dell'Operazione di pagamento per cui è stata chiesta. La conferma non può consistere nell'estratto del saldo del conto e non consente alla Banca di bloccare i fondi sul Conto del Cliente Pagatore.
4. Il Cliente Pagatore può chiedere alla Banca di comunicargli l'avvenuta identificazione del Prestatore di servizi di pagamento che ha chiesto la conferma e la risposta che è stata fornita.

Art. 29 - Disposizioni per l'accesso ai Conti di pagamento in caso di Servizi di disposizione di ordine di pagamento

1. Il Cliente Pagatore ha il diritto di avvalersi di un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per il Servizio di disposizione di ordine di pagamento. La prestazione di tale servizio non è subordinata all'esistenza di un rapporto contrattuale tra il Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e la Banca.
2. Il Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento:
 - a) non detiene in alcun momento i fondi del Cliente Pagatore in relazione alla prestazione del Servizio di disposizione di ordine di pagamento;
 - b) provvede affinché le Credenziali di sicurezza personalizzate dell'Utente non siano accessibili ad altri fuorché all'Utente stesso e all'emittente delle Credenziali di sicurezza personalizzate e che esse siano trasmesse attraverso canali sicuri ed efficienti;
 - c) provvede affinché qualunque altra informazione sull'Utente, ottenuta nella prestazione del Servizio di disposizione di ordine di pagamento, sia fornita esclusivamente al Beneficiario e solo con il consenso esplicito dell'Utente;
 - d) ogni volta che dispone un Ordine di pagamento, si identifica presso la Banca, comunicando con quest'ultima, il Pagatore e il Beneficiario in maniera sicura, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, paragrafo 1, lett. d), della Direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
 - e) non chiede all'Utente dati diversi da quelli necessari per prestare il Servizio di disposizione di

ordine di pagamento; non usa né conserva dati né vi accede per fini diversi dalla prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento e non conserva dati sensibili relativi ai pagamenti dell'Utente;

- f) non modifica l'importo, il Beneficiario o qualsiasi altro dato dell'Operazione;
 - g) quando dispone un Ordine di pagamento mette a disposizione della Banca il riferimento dell'Operazione di pagamento.
3. Al fine di garantire l'esercizio del diritto di cui al comma 1, la Banca:
 - a) comunica in maniera sicura con i Prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, conformemente all'art. 98, paragrafo 1, lett. d), della Direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
 - b) immediatamente dopo aver ricevuto l'Ordine di pagamento dal Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornisce a quest'ultimo o mette a disposizione dello stesso, tutte le informazioni sull'Ordine di pagamento nonché ogni altra informazione in merito all'esecuzione di quest'ultimo nella disponibilità della Banca;
 - c) assicura parità di trattamento agli ordini trasmessi mediante un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento rispetto a quelli trasmessi direttamente dal Cliente Pagatore, fatte salve ragioni obiettive riferibili, in particolare, ai tempi, alla priorità o alle spese applicabili.

Art. 30 - Disposizioni per l'accesso alle informazioni sui Conti e all'utilizzo delle stesse in caso di Servizi di informazioni sui conti

1. Il Cliente Pagatore ha diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di informazione sui conti per il Servizio di informazione sui conti. La prestazione di tale servizio non è subordinata all'esistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore di servizi di informazione sui conti e la Banca.
2. Il prestatore di servizi di informazione sui conti:
 - a) presta il proprio servizio unicamente sulla base del consenso esplicito dell'Utente;
 - b) provvede affinché le credenziali di sicurezza personalizzate dell'Utente non siano accessibili ad altri fuorché all'utente stesso e all'emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate e che esse siano trasmesse attraverso canali sicuri ed efficienti;
 - c) per ogni sessione di comunicazione, si identifica presso la Banca, comunicando con questa e con l'Utente in maniera sicura, conformemente all'art. 98, paragrafo 1, lett. d), della Direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
 - d) accede soltanto alle informazioni sui conti di pagamento designati e sulle operazioni di pagamento effettuate a valere su tali conti, non richiedendo dati sensibili relativi ai pagamenti;
 - e) non usa né conserva dati né vi accede per fini diversi dalla prestazione del servizio di informazione sui conti, conformemente alle norme sulla protezione dei dati.
3. In relazione al Conto, la Banca:
 - a) comunica in maniera sicura con i Prestatori di servizi di informazione sui conti, conformemente all'art. 98, paragrafo 1, lett. d), della Direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
 - b) assicura parità di trattamento alle richieste di dati trasmesse dal Prestatore di servizi di informazione sui conti senza discriminazione rispetto a quelle trasmesse direttamente dall'Utente, fatte salve ragioni obiettive.
4. Il prestatore del Servizio di informazione sui conti può accedere alle informazioni sul Conto di pagamento e alle Operazioni di pagamento associate a detto Conto (i) quando l'Utente richiede attivamente tali informazioni e (ii) se l'Utente non richiede attivamente tali informazioni, non più di quattro volte in un periodo di 24 ore, fatta salva la possibilità della Banca e del prestatore del Servizio di informazione sui conti di concordare, con il consenso dell'Utente, una frequenza più elevata.

Art. 31 - Limiti all'accesso ai Conti di pagamento da parte dei Prestatori di servizi di pagamento

1. La Banca può rifiutare l'accesso al Conto ad un prestatore di Servizi di informazione sui conti o a un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al Conto da parte di tali soggetti, compresi i casi di

Ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, la Banca, secondo le modalità secondo le modalità di cui all'art. 5 della Sezione I, informa quest'ultimo del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che l'accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrono altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la Banca consente l'accesso al Conto.

2. La Banca comunica immediatamente alla Banca d'Italia il rifiuto di cui al comma precedente, indicandone le motivazioni.

Art. 32 - Responsabilità in caso di prestazione dei Servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'Operazione di pagamento

1. Fatti salvi gli articoli 13, 21, commi 2 e 4, e 24 della presente Sezione III - Parte A "Condizioni Generali PSD" se l'Ordine di pagamento è disposto mediante un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento la Banca rimborsa al Pagatore l'importo dell'Operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione non correttamente eseguita non avesse avuto luogo.
2. In caso di Operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita, se il relativo Ordine di pagamento è disposto mediante un Prestatore di servizio di disposizione di ordine di pagamento, quest'ultimo è tenuto a rimborsare, immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla Banca, su richiesta di quest'ultima, gli importi rimborsati al Pagatore. Se il Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'Operazione di pagamento, risarcisce, immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, la Banca, su sua richiesta, anche per le perdite subite. In entrambi i casi è fatta salva la facoltà del Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento di dimostrare, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25, comma 2 della presente Sezione III - Parte A "Condizioni Generali PSD", che l'ordine è stato ricevuto dalla Banca conformemente all'articolo 8 della presente Sezione e che, nell'ambito delle competenze del medesimo Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, l'Operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti correlati alla mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'Operazione di pagamento, con conseguente diritto in questi casi alla restituzione delle somme da quest'ultimo versate alla Banca ai sensi del presente comma.

Art. 33 - Disposizioni transitorie

1. Le misure di sicurezza di cui all'art. 28, commi 1, 2 e 3, e agli artt. 29 e 30 della presente Sezione si applicano decorsi 18 (diciotto) mesi dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'art. 98 della Direttiva (UE) n. 2015/2366.

Art. 34 - Informazioni sulle sanzioni amministrative applicabili per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento

1. In caso di grave inosservanza degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di servizi di pagamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 del TUB e al D.lgs. del 27 gennaio 2010, n. 11 ("Decreto di recepimento PSD"), tempo per tempo vigenti e qui di seguito riportate.
2. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, del Decreto di recepimento PSD, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 Euro (trentamila/00) fino a 5 milioni (cinquemilioni/00) di Euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni (cinquemilioni/00) di Euro e il fatturato è disponibile e determinabile, per l'inosservanza delle seguenti disposizioni del citato decreto: art. 3, commi 1 e 2 (Spese applicabili), art. 5bis, commi 1, 2 e 3 (Conferma della disponibilità dei fondi), art. 5ter (Disposizioni per l'accesso ai conti di pagamento in caso di servizi di disposizione di ordine di pagamento), art. 5quater (Disposizioni per l'accesso alle informazioni sui conti di pagamento e all'utilizzo delle stesse in caso di servizi di informazioni sui conti), art. 8, comma 1 (Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in

relazione agli strumenti di pagamento), articolo 9, commi 1 e 2bis (Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite), art. 10bis (Autenticazione e misure di sicurezza), art. 11, commi 1, 2 e 2bis (Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate), art. 12bis (Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo), art. 16, commi 2, 3, 4 e 4bis (Rifiuto degli ordini di pagamento), art. 18 (Importi trasferiti e importi ricevuti), art. 20 (Operazioni di pagamento su un conto di pagamento), art. 21 (Mancanza di un conto di pagamento dei beneficiari presso il prestatore di servizi di pagamento), art. 22 (Depositi versati in un conto di pagamento), art. 23 (Data valuta e disponibilità dei fondi), dell'art. 25, commi 2, 4, 5, 5bis, 6, 6bis, 7 (Responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento) e dell'articolo 25bis, commi 1 e 3 (Responsabilità in caso di prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento) o delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del Regolamento (CE) n. 1093/2010 o, ancora, per l'inosservanza degli atti dell'Autorità Bancaria Europea direttamente applicabili ed adottati ai sensi del citato regolamento.

3. Ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Decreto di recepimento PSD, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro per la grave inosservanza degli obblighi previsti nei seguenti articoli del citato decreto: art. 8 (Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento), art. 16 (Rifiuto degli ordini di pagamento), art. 20 (Operazioni di pagamento su un conto di pagamento), art. 21 (Mancanza di un conto di pagamento dei beneficiari presso il prestatore di servizi di pagamento) e art. 22 (Depositi versati in un conto di pagamento) e dalle relative misure di attuazione.
4. Ai sensi dell'art. 32bis, comma 1, Decreto di recepimento PSD, per l'inosservanza delle norme richiamate dall'articolo 32, comma 1, del medesimo decreto e sopra indicate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 Euro (cinquemila/00) a 5 milioni (cinquemilioni/00) di Euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione aziendale o sui profili di rischio.
5. Ai sensi dell'art. 34quinquies, comma 1 del Decreto di recepimento PSD, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 (trentamila/00) Euro fino a 5 milioni (cinquemilioni/00) di Euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile, per la violazione delle seguenti disposizioni del citato decreto: art. 34bis, commi 1, 3, 4 e 5, (Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei consumatori) e art. 34ter, comma 1 (Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate conad uso dei consumatori).
6. Ai sensi dell'art. 34sexies, comma 1, del Decreto di recepimento PSD, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per l'inosservanza delle seguenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 751/2015: art. 8, par. 6 (Multimarchio in cobadging e scelta del marchio di pagamento o dell'applicazione di pagamento), art. 9, par. 1 (Applicazione di commissioni differenziate), art. 10, par. 1 e 5 (Regole in materia di obbligo di accettare tutte le carte di uno schema), art. 11, par. 1 e 2 (Norme in materia di orientamento).
7. Ai sensi dell'art. 34sexies, comma 2, del Decreto di recepimento PSD, nei confronti degli organi decisionali, organizzazioni o entità responsabili del funzionamento degli schemi di carte di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 (trentamila/00) Euro fino a 5 milioni (cinquemilioni/00) di Euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni (cinquemilioni/00) di Euro e il fatturato è disponibile e determinabile, per la violazione del-

le seguenti disposizioni del citato decreto: 34bis, commi 2 e 6 (Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei consumatori e all'articolo 34ter, comma 2 (Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate conad uso dei consumatori). Le medesime sanzioni si applicano per la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 751/2015: art. 6 (Licenza), art. 7, paragrafi 1, 3, e 4 (Separazione tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni) e relative norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea, art. 8, paragrafi 1, 4 e 6 (Multimarchio in cobadging e scelta del marchio di pagamento o dell'applicazione di pagamento), art. 10, paragrafo 1 (Regole in materia di obbligo di accettare tutte le carte di uno schema), all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 (Norme in materia di orientamento).

8. Ai sensi dell'art. 34septies del Decreto di recepimento PSD, per l'inosservanza delle norme richiamate dagli articoli 34quinquies e 34sexies del citato decreto e sopra indicate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 (cinquemila/00) Euro fino a 5 milioni (cinquemilioni/00) di Euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione aziendale o sui profili di rischio.
9. Ai sensi dell'art. 144, TUB., nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 (trentamila/00) Euro fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimo di 5 milioni (cinquemilioni/00) di Euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni (cinquemilioni/00) di Euro e il fatturato è disponibile e determinabile, per la violazione delle seguenti disposizioni del T.U.B.: art. 114octies (Attività accessorie esercitate), art. 114undecies (Rinvio) in relazione agli art. 26 (Esponenti aziendali) e 52 (Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti), art. 114duodecies (Conti di pagamento e forme di tutela), art. 114terdecies (Patrimonio destinato), 114quaterdecies (Vigilanza), art. 114octiesdecies (Apertura e mantenimento di conti di pagamento presso una banca), art. 126quater (Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti), art. 126novies (Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica), art. 126quinquies, comma 2 (Contratto quadro), art. 126sexies (Modifica unilaterale delle condizioni), art. 126septies (Recesso), o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.
10. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali sopra indicati, le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi che precedono sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

SEZIONE III - Parte B CONDIZIONI GENERALI RELATIVE A SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale

1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Sezione, si applicano le "Condizioni Generali PSD" contenute nella precedente Parte A della presente Sezione III.

SOTTOSEZIONE 1 DISPOSIZIONI PERMANENTI DI PAGAMENTO

Art. 1 - Servizio Domiciliazione Utenze

1. Il servizio di domiciliazione delle utenze ("Servizio Domiciliazione Utenze") può essere attivato secondo le seguenti modalità alternative:
 - a) rilascio da parte del Cliente Pagatore del Mandato direttamente presso il Beneficiario e contestuale prestazione del consenso affinché il Mandato e le relative modificazioni o la revoca

siano conservati dal Beneficiario medesimo ovvero presso un terzo per conto del Beneficiario;

b) qualora la Banca abbia ricevuto dal Beneficiario delega di acquisire e conservare il Mandato, il Cliente Pagatore può rilasciare il Mandato direttamente presso la Banca.

Nell'ipotesi sub a), il rilascio del Mandato, le sue modifiche e revoche sono gestite direttamente fra il Cliente Pagatore e il Beneficiario, senza il coinvolgimento della Banca, la quale è pertanto esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

- La Banca addebita, alla data di scadenza dell'obbligazione, tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dal Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario, a condizione che vi siano disponibilità sufficienti sul Conto di Pagamento del Cliente.
- Il momento della ricezione dell'ordine trasmesso dal Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario alla Banca è quello della data di scadenza indicata nell'ordine stesso.
- L'ordine di pagamento viene eseguito alla data di scadenza indicata nell'ordine con addebito sul Conto di Pagamento con pari valuta.
- Il diritto di rimborso è espressamente escluso nei casi di addebito diretto cosiddetto "finanziario" e/o "ad importo prefissato".
- Il Cliente Pagatore può impartire alla Banca in ogni momento istruzioni per la gestione degli ordini di addebito sul proprio Conto di Pagamento, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza. In assenza di specifiche istruzioni da parte del Cliente Pagatore, la Banca è autorizzata ad addebitare sul Conto di Pagamento del Cliente Pagatore, entro i limiti di capienza del Conto di Pagamento, ogni richiesta di pagamento presentata da qualunque Beneficiario, per qualunque importo. In tali ipotesi, la Banca è esonerata da ogni responsabilità. Resta fermo il diritto del Cliente Pagatore di richiedere, in qualunque momento, il blocco di tutti gli Addebiti diretti o di singoli Addebiti diretti sul proprio Conto di Pagamento, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.

SOTTOSEZIONE 2 ORDINI DI BONIFICO

Art. 1 - Identificativo unico

- L'identificativo unico per il bonifico è rappresentato dal codice IBAN.

Art. 2 - Tempi di esecuzione e data valuta e disponibilità dei Fondi

- I tempi di esecuzione degli ordini di bonifico in uscita disposti dal Cliente sono disciplinati dall'art. 19 della Sezione III, Parte A "Condizioni Generali PSD" delle presenti Condizioni Generali e dai Documenti di Sintesi. In deroga a quanto previsto dal suddetto art. 19 e dal Documento di Sintesi, l'ordine di Bonifico Istantaneo è immediatamente eseguito, indipendentemente dal giorno o dall'ora nei quali viene impartito. L'ordine si intende ricevuto dalla Banca nel momento in cui il Cliente lo dispone.
- La Data valuta degli ordini di bonifico in uscita disposti dal Cliente e la Data valuta degli ordini di bonifico in entrata nonché e la Data disponibilità dei Fondi per gli ordini di bonifico in entrata sono disciplinati dall'art. 20 della Sezione III, Parte A "Condizioni Generali PSD" delle presenti Condizioni Generali e dai Documenti di Sintesi. In deroga al suddetto art. 20 e al Documento di Sintesi il Conto Corrente del Cliente viene addebitato nella stessa data di esecuzione del Bonifico Istantaneo e con la medesima valuta. Pertanto, non possono essere indicati né una data di esecuzione diversa, né una diversa valuta da riconoscere al Beneficiario.

Art. 3 - Ordini di bonifico istantaneo

- Il Cliente può impartire disposizioni di Bonifico Istantaneo tramite internet banking e gli altri canali che di volta in volta saranno resi disponibili dalla Banca e comunicati al Cliente.
- La Banca ha facoltà di definire limiti di importo per il servizio di Bonifico Istantaneo. Tali limiti sono indicati nel Documento di Sintesi.
- Il Cliente non potrà impartire ordini di Bonifici Istantanei nei casi previsti dall'art. 7 della Sezione III, Parte A "Condizioni Generali PSD" delle presenti Condizioni Generali e qualora:
(i) l'ordine sia di importo superiore al limite massimo consentito;
(ii) il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario non abbia aderito allo schema di bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer, "SCT Inst").
- Una volta ricevuto l'ordine di Bonifico Istantaneo ed espletate tutte le verifiche sull'ordine (es. disponibilità dei fondi sul conto, controlli formali, autorizza-

zione, controlli antifrode e antiriciclaggio), la Banca è tenuta a provvedere con immediatezza alle attività necessarie a garantire al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario la certezza dello stanziamento dei fondi a copertura della disposizione di Bonifico Istantaneo, così da consentire la messa a disposizione dei fondi sul conto del Beneficiario da parte del Prestatore di Servizi di pagamento di quest'ultimo in tempo reale.

SOTTOSEZIONE 3 ALTRI PAGAMENTI

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale

- Il Cliente, titolare di un Conto Corrente Arancio, può richiedere l'attivazione dei seguenti ulteriori Servizi di Pagamento, ovvero disporre Ordini di pagamento in relazione a ciascuno dei seguenti Servizi, secondo le modalità indicate nei Documenti di Sintesi:
a. Pagamenti MAV;
b. Ricariche Telefoniche;
c. Pagamenti di tasse o tributi su compilazione del modello F24;
d. Pagamenti RAV;
e. Bollettini Postali;
f. Servizio "CBILL".
Il servizio "CBILL" consente al Cliente di consultare e disporre il pagamento, ottenendo la relativa ricevuta, di Bollette/Conti Spesa di creditori (privati o pubblici) messi a disposizione in modalità telematica, al costo indicato nei Documenti di Sintesi.
- I Servizi di Pagamento che riguardano amministrazioni pubbliche (vedi, in particolare punti e. ed f del comma 1) non sono soggetti alle modalità e tempistiche delle Condizioni Generali PSD, sino all'adeguamento degli stessi al D.lgs. del 27 gennaio 2010, n. 11 ("Decreto di recepimento PSD"), con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita Banca d'Italia, conformante a quanto previsto dall'art. 37, comma 5, del Decreto di recepimento PSD.
- Si applicano le disposizioni di cui alla Sezione III, Parte A delle presenti Condizioni Generali.
- La Banca si riserva, per motivi di sicurezza, la facoltà di stabilire limiti all'importo delle transazioni relative ai Servizi di Pagamento sopra indicati, ovvero di sospendere, in tutto o in parte, l'utilizzabilità degli stessi, dandone comunicazione ai Clienti secondo le modalità di cui all'art. 5 della Sezione I.

SOTTOSEZIONE 4 Carta di debito

Art. 1 Oggetto

- La Carta di debito è una carta di pagamento, di proprietà esclusiva della Banca, che consente al Cliente, nei limiti contrattualmente stabiliti, di eseguire le seguenti Operazioni di pagamento:
- prelevare denaro contante presso i terminali ATM (*Automated Teller Machine*) a valere sul conto corrente; e
- acquistare merci o servizi presso gli esercenti fisici e on line dotati di terminali POS (di seguito ciascuna una "Funzionalità CD" e complessivamente "Funzionalità CD").
- L'uso congiunto della Carta di debito e del P.I.N. CD (come definito al successivo art. 2 della presente Sottosezione 4), identifica e legittima il titolare della Carta di debito a disporre del proprio Conto Corrente con modalità elettroniche per usufruire delle Funzionalità CD, salvo quanto previsto al successivo articolo 5, per cui potrebbe non essere previsto l'utilizzo del P.I.N. CD (come definito al successivo art. 2 della presente Sottosezione 4).
- L'utilizzo delle Funzionalità CD deve avvenire entro i limiti d'importo comunicati al Cliente e con le modalità indicate nelle istruzioni riportate in un'apposita pagina del Sito Internet della Banca e della Applicazione ING, ed in ogni caso entro il limite di importo rappresentato dal saldo disponibile del Conto Corrente. Il Cliente, nel corso del rapporto, può modificare il limite giornaliero e quello mensile di spesa. La modifica è efficace non appena la Banca riceve la relativa richiesta dal Cliente.
- Le operazioni di rifornimento carburante mediante Carta di debito presso colonnine self service non presiedute sono regolate dal circuito a valere sul quale è stata emessa la Carta di debito e possono prevedere una preautorizzazione corrispondente al massimo importo erogabile. La somma temporaneamente prenotata viene di regola sbloccata immediatamente una volta finita l'operazione di pagamento. In rarissimi casi, per ragioni tecniche non dipendenti dalla Banca, tale somma potrà rimanere bloccata per un massimo di 8 (otto) giorni. Per qualsiasi chiarimento contattare il Call Center.
- La Banca può modificare i limiti di importo e le mo-

dalità di cui al comma 3, anche senza preavviso, solo in relazione a specifiche esigenze di sicurezza. Per l'utilizzo della Carta presso esercenti o istituti bancari convenzionati all'estero i corrispettivi dovuti sono convertiti nella valuta avente corso legale in Italia al cambio determinato dal circuito internazionale all'atto della data di conversione, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, maggiorato delle eventuali commissioni applicate e previste nei Documenti di Sintesi.

Art. 2 - Rilascio della Carta di debito e del codice segreto

- La Carta di debito resta di proprietà della Banca, l'utilizzo della stessa è riservato esclusivamente al Cliente che ne sia titolare e non può essere consentito a terzi.
- Ad ogni Carta di debito viene assegnato un codice segreto di identificazione (*Personal Identification Number* o P.I.N.) visualizzabile tramite il Sito Internet o la Applicazione ING al momento dell'attivazione della Carta di debito o anche successivamente, e potrà essere modificato dal Cliente attraverso i canali di volta in volta messi a disposizione dalla Banca ("P.I.N. CD").
- Il P.I.N. CD viene elaborato con sistemi che ne garantiscono la massima riservatezza e con modalità che ne rendono impossibile la conoscenza da parte della Banca e di terzi.
- La Banca può inviare per posta la Carta di debito anche in caso di sostituzione di quella in scadenza.
- Ricevuta la Carta, il Titolare deve attivarla seguendo le istruzioni ricevute dalla Banca unitamente alla Carta.

Art. 3 - Custodia della Carta di debito e del P.I.N. CD

- Il Cliente deve custodire con ogni cura la Carta di debito ed il P.I.N. CD; quest'ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta di debito né conservato insieme ad essa. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 4, il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito della Carta di debito e del P.I.N. CD.

Art. 4 - Smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato della Carta di debito e/o del P.I.N. CD

- Il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca, senza indugio, con le modalità di seguito indicate lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato della Carta di debito e/o del P.I.N. CD. In tali casi il Cliente è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta telefonando in qualunque momento del giorno e della notte, al Numero Verde, indicato dalla Banca nella comunicazione di accompagnamento della Carta e/o del P.I.N. CD e comunque pubblicizzato sul Sito Internet della Banca e nella Applicazione ING, comunicando almeno le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta di debito e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del Cliente medesimo; inoltre il Cliente è tenuto a denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.
- Nel corso della telefonata di cui al comma 1 l'operatore del Numero Verde comunicherà al Cliente il numero di blocco della Carta. Successivamente, e comunque entro 2 (due) Giornate Operative, il Cliente deve confermare l'avvenuta segnalazione di blocco alla Banca personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, fornendo non appena possibile copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e indicando il numero di blocco.
- Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il Cliente deve comunque segnalare nel più breve tempo possibile l'accaduto alla Banca mediante lettera raccomandata, fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.
- Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi di questo articolo, la Banca provvede al blocco della Carta di debito.
- In ogni caso, la segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca dal momento del ricevimento della relativa comunicazione. Restano ferme le responsabilità del Cliente ai sensi dell'art. 14 delle Condizioni Generali PSD.
- Il cliente può bloccare temporaneamente la Carta di debito, utilizzando i canali di volta in volta messi a disposizione dalla Banca. Qualora la Carta non venga riattivata dal Cliente entro i termini indicati nei Documenti di Sintesi, il blocco della Carta di debito diverrà definitivo e la Carta di debito stessa non potrà più essere riattivata, né utilizzata.

Art. 5 - Addebito in conto, consenso e prova delle operazioni

- L'addebito in Conto delle Operazioni compiute viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni

effettuate automaticamente dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'Operazione. Tale momento è da intendersi quale momento di ricezione dell'Ordine di pagamento.

2. Ai fini di quanto previsto dall'art. 5 delle Condizioni Generali PSD, per i prelievi e i pagamenti con Carta di debito il consenso del Cliente ad eseguire l'Operazione di pagamento si intende rilasciato:
 - a) mediante inserimento della Carta di debito nelle apposite apparecchiature e la digitazione del P.I.N. CD (prelievi ATM e acquisto di beni e/o servizi ivi compresi pedaggi autostradali e servizi accessori, ove richiesto);
 - b) mediante inserimento della Carta di debito nell'apposita apparecchiatura, senza digitazione del P.I.N. CD (pedaggi autostradali e servizi accessori);
 - c) con il semplice avvicinamento della Carta di debito alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inserimento della Carta di debito e, nei casi indicati dall'art. 2-bis, comma 2, lett. (b) della Sezione III - Parte A che precede, entro i limiti di spesa indicati nei Documenti di Sintesi, senza digitazione del P.I.N. CD;
 - d) mediante avvicinamento del Dispositivo ai POS abilitati alla tecnologia NFC senza dunque l'inserimento della Carta di debito e, nei casi indicati dall'art. 2-bis, comma 2, lett. (b) della Sezione III - Parte A che precede senza la digitazione del P.I.N. CD. L'avvio dell'operatività della Modalità NFC, sarà tempestivamente comunicato dalla Banca mediante uno o più dei propri canali di comunicazione (es. sito internet e/o sms e/o email). A partire da tale momento, il Cliente potrà abilitare la Carta di debito per eseguire operazioni in Modalità NFC tramite Dispositivo NFC. Per poter utilizzare la Modalità NFC il Cliente dovrà virtualizzare la Carta di debito attraverso l'apposita funzione di virtualizzazione che la Banca metterà a disposizione. Parametri di sicurezza, definiti dalla Banca e/o dall'emittente e dai circuiti internazionali, potranno richiedere comunque la digitazione del P.I.N. CD oppure impedire la transazione in Modalità NFC; in tale ultimo caso, la transazione dovrà avvenire nelle modalità consuete; e
 - e) nel caso Operazioni di pagamento on line, mediante indicazione del numero della Carta, del Codice monouso OTP e dell'ulteriore codice di sicurezza indicato dalla Banca stessa o, in alternativa, mediante l'utilizzo del Codice Token, ad eccezione dei casi indicati dall'art. 2-bis, comma 2, lett. (g) della Sezione III - Parte A che precede, nei quali il Codice OTP o il Codice Token potrebbe non essere richiesto.

Art. 6 - Recesso della Banca

1. In caso di recesso della Banca dal Servizio di Carta di debito, il Cliente deve restituire la Carta di debito non appena il recesso stesso diviene efficace, a norma del precedente art. 14 della Sezione II - Parte A "Condizioni Generali PSD" delle presenti Condizioni Generali, invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip, nonché ogni altro materiale in precedenza ricevuto. La Carta di debito deve essere restituita alla Banca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Se ricorre un giustificato motivo, la Banca può recedere dalla convenzione per il rilascio della Carta di debito senza preavviso, dandone immediata comunicazione scritta al Cliente.
3. Il Cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso delle Funzionalità CD successivamente all'efficacia del recesso della Banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla Banca medesima comunicazione scritta relativa al temporaneo divieto di utilizzazione della Carta di debito.
4. Resta inteso che, salvo diversa volontà della Banca, il recesso dal Servizio di Carta di debito non implica il recesso da tutti gli altri Servizi cui alle presenti Condizioni Generali.

Art. 7 - Recesso del Cliente ed obbligo di restituzione della Carta di debito

1. Il Cliente in caso di recesso dal Servizio di Carta di debito ne dà comunicazione scritta alla Banca, restituendo la Carta di debito invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip, nonché ogni altro materiale in precedenza ricevuto.
2. Il Cliente inoltre deve restituire alla Banca la Carta di debito ed il materiale di cui al comma precedente:
 - in caso di richiesta da parte della Banca, entro il termine da questa indicato;
 - alla scadenza dell'eventuale periodo di validità della Carta di debito o del Contratto;

contestualmente alla richiesta di estinzione del Conto Corrente.

3. La Carta di debito deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Cliente e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire, dal legale rappresentante del medesimo.
4. In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca dovrà procedere al blocco della Carta di debito e le spese del blocco della stessa resteranno a carico del Cliente o dei suoi eredi.
5. E' illecito l'uso della Carta di debito che non sia stata restituita ai sensi del precedente articolo 6 o del presente articolo, o l'uso in eccesso rispetto al saldo disponibile del Conto Corrente o al limite d'importo comunicato dalla Banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono.
6. Resta inteso che, salvo diversa volontà delle Parti, il recesso dal Servizio di Carta di debito ovvero la restituzione della Carta di debito non implicano il recesso da tutti gli altri Servizi di cui alle presenti Condizioni Generali.

Art. 8 - Misure di protezione adottabili dalla Banca

1. Al fine di tutelare il buon funzionamento di ciascuna delle Funzionalità CD e di garantirne la sicurezza, la Banca potrà istituire limiti di importo e variare le modalità di esecuzione delle singole operazioni, nonché modificare, sospendere o abolire ciascuna delle Funzionalità CD in qualsiasi momento, anche nei confronti di un singolo Cliente senza assumere responsabilità.

Art. 9 - Responsabilità

1. La Banca non risponde delle conseguenze eventualmente derivanti al Cliente dal mancato o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche, nonché da eventuali e temporanee interruzioni delle Funzionalità CD, qualunque ne sia la causa, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave della Banca stessa.

SEZIONE SPECIALE A PRELIEVO ATM Area Europa

Art. 1 - Oggetto

1. La Funzionalità consente al Titolare di prelevare denaro contante in Italia e all'estero (esclusi i paesi dell'area "Mondo" - l'elenco completo è disponibile sul sito della Banca), a valere sul suo conto corrente, presso tutti gli sportelli automatici ATM.
2. L'ubicazione degli ATM è determinata dagli enti installatori. Resta inteso, pertanto, che detti enti potranno modificare tale ubicazione, nonché sospendere o abolire detta funzionalità.

Art. 2 - Operazioni di prelievo

1. Le operazioni di prelievo avvengono nella moneta avente corso legale nel Paese in cui è effettuato il prelievo.
2. Agli addebiti relativi alle operazioni di prelievo è applicata la valuta del giorno in cui l'importo addebitato sul conto del Cliente;
3. Agli addebiti conseguenti alle operazioni effettuate viene applicato il cambio determinato dal circuito internazionale.

SEZIONE SPECIALE B P.O.S. Area "Europa"

Art. 1 - Oggetto

1. La Funzionalità consente al Titolare di effettuare pagamenti in Italia e all'estero (esclusi i paesi dell'area "Mondo" - l'elenco completo è disponibile sul sito della Banca), mediante ordine irrevocabile di giroconto elettronico, pagamenti nei confronti degli esercizi che hanno installato appositi terminali nei punti vendita, qui di seguito definiti P.O.S..

Art. 2 - Operazioni di pagamento

1. Le Operazioni di pagamento avvengono nella moneta avente corso legale nel Paese in cui è effettuato il pagamento.
2. Agli addebiti relativi alle Operazioni di pagamento è applicata la data valuta del giorno in cui l'importo dell'operazione è addebitato sul Conto Corrente del Cliente.
3. Agli addebiti conseguenti alle operazioni effettuate viene applicato il cambio determinato dal circuito internazionale.

SEZIONE SPECIALE C pedaggi autostradali, servizi accessori e servizio "e-commerce"

Art. 1 - Oggetto

1. La Funzionalità di pagamento in Italia dei pedaggi autostradali e degli altri servizi accessori, quali a

titolo esemplificativo e non esaustivo il pagamento dei parcheggi consente al Cliente titolare della Carta di debito di effettuare, presso le barriere autostradali (e presso le strutture che erogano altri servizi accessori) dotate di apposite apparecchiature, il pagamento dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti gestiti da Società od Enti convenzionati (ovvero degli altri servizi accessori), autorizzando irrevocabilmente l'addebito sul proprio Conto dei relativi importi.

2. Il Cliente è tenuto ad utilizzare tale Funzionalità entro i limiti d'importo e con le modalità che sono indicati nelle istruzioni portate a sua conoscenza mediante comunicazione scritta.
3. Il Cliente autorizza la Banca irrevocabilmente ad accreditare a dette Società od Enti l'importo dei pedaggi sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali e parcheggi o altri luoghi.
4. Il Cliente prende, altresì, atto che, per l'utilizzo di tale Funzionalità potrebbe non essere richiesta la digitazione del P.I.N. CD e che la Carta di debito potrà essere utilizzata, di volta in volta, per un solo autoveicolo, non essendo, pertanto, consentito convalidare il transito di altro veicolo, anche se al seguito del primo.
5. La carta di debito consente altresì al Cliente di ottenere anche beni e/o servizi presso esercenti on line abilitati sul circuito a valere sul quale è stata emessa la carta di debito con addebito diretto sul conto corrente (servizio "e-commerce"). Il Cliente, dovrà prestare il consenso all'operazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 2, lett. e) della Sottosezione 4 che precede.

Art. 2 - Funzionamento

1. La Funzionalità è attiva, di norma, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento delle funzionalità per cause ad essa non imputabili, tra le quali si indica, a titolo meramente esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali, sciopero, anche del proprio personale, o altre cause di forza maggiore.
2. La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra il Cliente e società convenzionate in ordine ai pedaggi pagati utilizzando la Funzionalità.

Art. 3 - Contabilizzazione degli importi

1. Agli addebiti relativi alle operazioni dei pedaggi autostradali e degli altri servizi accessori è applicata la Data valuta del giorno in cui l'importo dell'operazione è addebitato sul Conto Corrente del Cliente

SEZIONE SPECIALE D Funzionalità opzionale Mondo

Art. 1 - Oggetto

1. La Funzionalità MONDO consente al Titolare di:
 - a) prelevare denaro da tutte le apparecchiature, presenti nei paesi inclusi nell'area "Mondo" (l'elenco completo è disponibile sul sito della Banca), al costo indicato nei Documenti di Sintesi;
 - b) di effettuare pagamenti nei confronti degli esercenti convenzionati ove siano installati terminali abilitati alla tecnologia a chip.Tale funzionalità dovrà essere attivata dal Titolare sui canali bancari, al costo indicato nei Documenti di Sintesi. Il costo per l'attivazione della Funzionalità MONDO sarà applicato al cambio del numero della Carta di debito (es.: sostituzione a seguito di furto, smarrimento, smagnetizzazione).

SEZIONE IV CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L'UTILIZZO DELLA CARTA PREPAGATA

Art. 1 - Richiesta e accettazione della domanda

1. Il Titolare di Conto Corrente con la sottoscrizione del Modulo di Richiesta può richiedere fino ad un massimo di n. quattro (4) Carte Prepagate (di seguito, le "Carte Prepagate" e ciascuna la "Carta Prepagata" ovvero la "Carta"); in caso di contestazione del Conto Corrente Arancio, ciascun contestatario può chiedere fino a n. 3 (tre) Carte Prepagate fermo restando il massimo di n. 4 (quattro) Carte Prepagate per ciascun rapporto. E' fatta salva in ogni caso la responsabilità solidale di tutti i contestatari nei confronti della Banca per ciò che concerne l'uso della/e Carta/e.
2. La Banca, a suo insindacabile giudizio, valuta se accogliere la richiesta di concessione della Carta.

Art. 2 - Rilascio, attivazione e validità della Carta

1. Il rilascio della Carta al Titolare viene effettuato su richiesta formulata dal Cliente alla Banca attraverso la compilazione e la sottoscrizione del Modulo di Richiesta o, nel caso di richiesta successiva all'apertura del Conto Corrente, attraverso la compilazione e sottoscrizione dell'apposita domanda di richiesta della Carta.
2. In caso di accoglimento della richiesta da parte della Banca, la Carta verrà emessa in modalità virtuale, ovvero priva del supporto fisico (di seguito, la **"Carta Virtuale"**); in tale caso il Titolare riceverà i codici che gli consentiranno l'utilizzo della Carta (numero, data di scadenza, CVV2) secondo le modalità indicate sul Sito Internet della Banca.
3. Il Cliente, solo dopo l'attivazione della Carta Virtuale, potrà eventualmente richiedere espressamente alla Banca il rilascio del supporto plastico (di seguito, la **"Carta Fisica"**), secondo le modalità indicate all'interno del Sito Internet ed al costo riportato nei Documenti di Sintesi.
4. Ricevuta l'eventuale Carta Fisica, il Titolare dovrà attivarla seguendo le istruzioni presenti sul sito Internet della Banca. Resta inteso che la mancata attivazione, non esonererà il Titolare dal rispetto di ogni obbligazione assunta nei confronti della Banca.
5. La Carta rilasciata al Titolare ha validità sino all'ultimo giorno del 36° (trentaseiesimo) mese successivo a quello di attivazione ed è rinnovata, di regola, per uguale periodo di tempo, secondo le modalità di cui al successivo comma. Il termine di validità della Carta Virtuale è indicato sul Sito Internet della Banca. Il termine di validità della Carta Fisica è riportato sulla Carta stessa e coincide in ogni caso con il termine di scadenza della durata della Carta Virtuale, indipendentemente dalla data di attivazione della Carta Fisica.
6. In prossimità della data di scadenza, la Banca provvede al rinnovo della Carta comunicando i nuovi codici della Carta Virtuale (numero, data di scadenza, CVV2) ed eventualmente inviando al Titolare una nuova Carta Fisica con le stesse caratteristiche e al costo riportato nei Documenti di Sintesi.
7. La Banca si riserva la facoltà di stabilire un diverso termine di validità della Carta o di attribuire alla Carta nuove e diverse funzioni, connesse anche all'evoluzione tecnologica degli strumenti elettronici di pagamento.
8. L'utilizzo della Carta scaduta, revocata o denunciata come smarrita, sottratta, contraffatta o falsificata, come pure la connivenza con altri usi fraudolenti, fermo restando le obbligazioni che ne scaturiscono, rappresentano situazioni illecite che la Banca si riserva di perseguire anche in via penale. La Carta è valida anche all'estero dove il Titolare può utilizzarla secondo le disposizioni valutarie tempo per tempo vigenti. Le operazioni di prelievo e/o di pagamento avvengono nella moneta avente corso legale nello stato in cui è effettuato il prelievo e/o il pagamento. Per l'utilizzo della Carta presso esercenti o istituti bancari convenzionati all'estero i corrispettivi dovuti sono convertiti nella valuta avente corso legale in Italia al cambio determinato dal circuito internazionale all'atto della data di conversione, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore. In questi casi, è prevista una maggiorazione sul cambio di valuta, riportata nei Documenti di Sintesi.

Art. 3 - Custodia e utilizzo della Carta e del codice segreto

1. La Carta è di proprietà della Banca e l'utilizzo della stessa è riservato esclusivamente al Titolare e non può essere consentito a terzi. Il Titolare è responsabile dell'utilizzo, anche indebito, della Carta.
2. La Carta consente, nei limiti dell'importo disponibile tempo per tempo caricato sulla Carta, le seguenti funzionalità (di seguito, le **"Funzionalità"**) attive sul circuito a valere sul quale è emessa la Carta Prepagata (di seguito, il **"Circuito"**):
 - a. pagamento di beni/servizi presso gli esercenti convenzionati con il Circuito;
 - b. pagamenti sui siti internet convenzionati con il Circuito, secondo le modalità indicate sul Sito Internet della Banca;
 - c. prelievi di contante, presso gli ATM convenzionati con il Circuito e mediante utilizzo del P.I.N. CP (come di seguito definito), limitatamente alla circostanza che il Titolare sia in possesso della Carta Fisica.
3. L'utilizzo della Carta deve avvenire entro i limiti d'importo e con le modalità indicate in opposte pagine del sito Internet della Banca o da App ING e nei Documenti di Sintesi ed in ogni caso entro il limite massimo dell'importo caricato e tempo per tempo disponibile sulla Carta Prepagata.
4. Il Titolare riceve i codici che gli consentono l'utilizzo della Carta Virtuale (numero, data di scadenza,

- CVV2) secondo le modalità indicate sul Sito Internet della Banca. Nel caso di richiesta di emissione della Carta Fisica, al Titolare è altresì attribuito un codice segreto di identificazione (*Personal Identification Code* - P.I.N.) che dovrà essere utilizzato esclusivamente dal Titolare in abbinamento con la Carta per usufruire delle Funzionalità (**"P.I.N. CP"**).
5. Il P.I.N. CP è visualizzabile tramite il Sito Internet o la Applicazione ING al momento della richiesta di rilascio della Carta Fisica o anche successivamente, e potrà essere modificato dal Cliente attraverso i canali di volta in volta messi a disposizione dalla Banca. Il P.I.N. CP viene elaborato con sistemi che ne garantiscono la massima riservatezza e con modalità che ne rendono impossibile la conoscenza da parte della Banca e di terzi. Il P.I.N. CP deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta o conservato insieme a quest'ultima e con documenti del Titolare; il Titolare è in particolare tenuto a custodire con cura il P.I.N. CP, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'indebito o illecito uso della Carta e del P.I.N. CP, anche se a seguito di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione. In tali casi, il Titolare dovrà esperire gli adempimenti previsti al successivo articolo 5 della presente Sezione.
 6. Il Titolare potrà utilizzare la Carta in modalità **"contactless"** presso gli esercenti convenzionati. Tale modalità permette - rispettivamente di pagare con il semplice avvicinamento della carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inserimento della Carta e, nei casi indicati dall'art. 2-bis comma 2 lett. (b) della sezione III - Parte A che precede ed entro i limiti di spesa indicati nei Documenti di Sintesi, senza digitazione del P.I.N. CP. Parametri di sicurezza, definiti dalla Banca e/o dall'Emittente e dai circuiti internazionali, possono richiedere comunque la digitazione del P.I.N. CP oppure impedire la transazione in modalità **"contactless"** e, in tale ultimo caso, la transazione dovrà avvenire nelle modalità consuete.
 7. La Carta è predisposta per essere utilizzata in Modalità NFC. L'avvio dell'operatività della Modalità NFC, sarà tempestivamente comunicato dalla Banca mediante uno o più dei propri canali di comunicazione (es. sito internet e/o sms e/o email). A partire da tale momento, il Cliente potrà abilitare la Carta per eseguire operazioni in Modalità NFC tramite Dispositivo NFC. Per poter utilizzare la Modalità NFC il Cliente dovrà virtualizzare la Carta attraverso l'apposita funzione di virtualizzazione che la Banca metterà a disposizione. Tale modalità permetterà al Cliente di eseguire Operazioni con il semplice avvicinamento del Dispositivo ai POS abilitati alla tecnologia NFC senza dunque l'inserimento della Carta e, nei casi indicati dall'art. 2-bis comma 2 lett. (b) della sezione III - Parte A che precede, senza la digitazione del P.I.N. CP. Parametri di sicurezza, definiti dalla Banca e/o dall'emittente e dai circuiti internazionali, potranno richiedere comunque la digitazione del P.I.N. CP oppure impedire la transazione in Modalità NFC; in tale ultimo caso, la transazione dovrà avvenire nelle modalità consuete.
 - 7-bis. Nel caso di Operazioni di pagamento on line, il Cliente dovrà prestare il consenso all'Operazione mediante l'indicazione del numero della Carta, del Codice monouso OTP e dell'ulteriore codice di sicurezza indicato dalla Banca stessa o, in alternativa, mediante l'utilizzo del Codice Token, ad eccezione dei casi indicati dall'art. 2-bis, comma 2, lett. (g) della Sezione III - Parte A che precede, nei quali il Codice monouso OTP o il Codice Token potrebbe non essere richiesto.
 8. In presenza di situazioni che pongano a rischio l'efficienza e/o sicurezza del servizio elettronico, di quello telematico, ovvero di quello telefonico da cui dipende la possibilità di utilizzare la Carta, e comunque in caso di forza maggiore, la Banca si riserva la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'utilizzabilità della Carta per il tramite dei suddetti servizi.
 9. La Carta potrà essere ricaricata più volte nel corso di periodo di validità della stessa, entro i limiti massimi della Carta stessa indicati nei Documenti di Sintesi nonché nel sito Internet della Banca:
 - (i) tramite addebito sul Conto Corrente Arancio del Titolare secondo le seguenti modalità:
 - accedendo allo spazio riservato sul Sito Internet - chiamando il Call Center della Banca;
 - (ii) tramite ordine di ricarica automatico a valere sul Conto Corrente Arancio del Titolare in ogni momento revocabile dal Titolare per un importo predeterminato qualora il saldo della Carta Prepagata scenda al di sotto di un determinato ammontare. L'ammontare dell'ordine automatico e del saldo della Carta al di sotto della quale la Banca provvederà alla ricarica, saranno indicati dal Titolare seguendo le istruzioni fornite in proposito, nonché le procedure descritte sul Sito Internet; tale ordine

di ricarica automatico, potrà in ogni momento essere modificato o revocato dal Cliente.

10. Per le operazioni di ricarica automatica trovano applicazione le disposizioni di cui alla Sezione III Parte A delle presenti Condizioni Generali.
11. La Banca potrà inoltre mettere a disposizione del Titolare ulteriori modalità di ricarica, dandone comunicazione a questi tramite il Sito Internet, attraverso i canali distributivi abilitati e/o mediante uno o più dei propri canali di comunicazione (es. sito internet e/o sms e/o email).
12. Il Titolare può verificare in ogni momento l'ammontare del residuo con le modalità di cui al successivo art. 6, comma 1.

Art. 4 - Controversie con gli esercizi convenzionati

1. Il Titolare riconosce espressamente l'estranietà della Banca ai rapporti tra il Titolare medesimo e gli esercizi convenzionati per le merci acquistate e/o i servizi ottenuti. Pertanto, per qualsiasi controversia e/o per esercitare qualsiasi diritto, il Titolare dovrà rivolgersi esclusivamente agli esercenti presso i quali ha acquistato le merci e/o ottenuto i servizi, restando in ogni caso esclusa ogni responsabilità della Banca per difetti delle merci, ritardo nella consegna e simili, anche nel caso in cui i relativi ordini di pagamento siano stati pagati.
2. Fermo quanto previsto dall'art. 9 Sezione III - Parte A "Condizioni generali PSD" delle presenti Condizioni Generali, nei rapporti con la Banca l'ordine impartito attraverso l'uso della Carta è irrevocabile, restando altresì fermo l'obbligo del Titolare di onorare i relativi ordini di pagamento.
3. La Banca non incorre in alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli esercenti convenzionati.

Art. 5 - Smarrimento o sottrazione della Carta

1. Il Titolare è tenuto, adottando misure di massima cautela, alla custodia e al buon uso della Carta ed è quindi responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall'utilizzo della Carta da parte di terzi.
2. In caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione della Carta, il Titolare è tenuto a darne immediata comunicazione alla Banca, mediante telefonata al numero all'uopo indicato dalla Banca stessa ovvero con qualsiasi altro mezzo a disposizione, a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti, inviandone contestualmente copia alla Banca entro le successive 48 ore.
3. In caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione della Carta, la Banca, ricevuta l'informazione di cui sopra, provvede a bloccare immediatamente la Carta che non può più essere utilizzata. In caso di successivo ritrovamento della Carta Fisica, da parte del Titolare, quest'ultimo ha l'obbligo di restituirla alla Banca invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip.
4. La Banca provvede, in caso di richiesta da parte del Titolare, alla sostituzione e all'invio al Titolare di una nuova Carta al costo indicato nei Documenti di Sintesi nonché all'accredito sulla nuova Carta dell'eventuale importo residuo disponibile sulla precedente. La sostituzione della Carta Fisica avverrà anche in caso di smagnetizzazione o deformazione della stessa, previa restituzione alla Banca della Carta smagnetizzata o deformata, invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip.
5. In assenza di richiesta da parte del Titolare dell'eventuale sostituzione della Carta, nel qual caso il Titolare dovrà dare pronta comunicazione ai sensi e per gli effetti del successivo art. 7.1, la Banca provvederà all'accredito sul Conto Corrente Arancio collegato dell'eventuale importo residuo disponibile sulla Carta.

Art. 6 - Documentazione relativa all'utilizzo della Carta

1. Il Titolare può prendere visione / conoscenza della lista movimenti degli ultimi 12 mesi e /o del saldo consultando il Call Center della Banca o il Sito Internet.

Art. 7 - Recesso della Carta

1. Il Titolare può recedere in qualsiasi momento dal rapporto mediante comunicazione scritta da inviarsi alla sede della Banca. Il Titolare è altresì obbligato a restituire alla Banca l'eventuale Carta Fisica, invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip.
2. In presenza di un giustificato motivo e previa immediata comunicazione al Titolare, ai sensi dell'art. 33, comma 3 del Codice al Consumo, la Banca può recedere dal servizio di carta prepagata in qualsiasi momento e con effetto immediato. Dal ricevimento della comunicazione di recesso, il Titolare non può più utilizzare la Carta e deve restituire l'eventuale Carta Fisica alla Banca, invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip.

- La Banca può recedere in qualsiasi momento dal servizio di carta prepagata con un preavviso di almeno 2 (due) mesi e senza alcun onere per il Cliente, dandone comunicazione al Cliente medesimo in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole, con apposito messaggio di posta elettronica.
- Resta inteso che, salvo diversa volontà delle parti, l'eventuale revoca della o rinuncia alla Carta non implicano il recesso da tutti gli altri Servizi di cui alle presenti Condizioni Generali e che il recesso, per qualsiasi motivo, di Conto Corrente Arancio, comporterà il recesso anche dalla Carta.

Art. 8 - Compensazione

- La Banca potrà compensare l'eventuale saldo positivo della Carta con qualsiasi credito dalla stessa vantata nei confronti del Titolare e relativi ad altri prodotti bancari con la stessa detenuti.
- La Banca potrà compensare l'eventuale saldo negativo della Carta con qualsiasi credito dalla stessa vantata nei confronti del Titolare e relativo ad altri prodotti bancari con la stessa detenuti.

SEZIONE V

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 1 - Oggetto del Servizio

- La Banca svolge il Servizio di deposito a custodia e amministrazione di Strumenti Finanziari alle seguenti condizioni.
- Se il Servizio attiene a Strumenti Finanziari dematerializzati, esso si espleta in regime di gestione concentrata attraverso appositi conti.

Art. 2 - Oggetto del deposito: Strumenti Finanziari cartacei; Strumenti Finanziari dematerializzati

Oggetto del Servizio di deposito possono essere sia gli Strumenti Finanziari cartacei che quelli dematerializzati ai sensi degli artt. 83bis e ss. del TUF e relativa normativa di attuazione.

- Nel caso di deposito di Strumenti Finanziari cartacei, il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.
- Quando oggetto del deposito sono Strumenti Finanziari dematerializzati, la registrazione contabile degli Strumenti Finanziari a nome del Cliente presso la Banca sostituisce la loro consegna ed il trasferimento, ritiro e costituzione di vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati cartacei rappresentativi degli stessi Strumenti Finanziari.

Art. 3 - Modalità di svolgimento del Servizio

- La Banca custodisce gli Strumenti Finanziari cartacei e mantiene la registrazione contabile degli Strumenti Finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti di natura economica inerenti agli Strumenti Finanziari stessi.
- Nel caso di esercizio del diritto di opzione, con versione degli Strumenti Finanziari o versamento dei decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine impartito a mezzo telefax e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente.
- La Banca consente al cliente di operare esclusivamente su azioni (Euronext Milan, Euronext Growth Milan e Global Equity Market), obbligazioni (solo titoli in divisa EUR), ETF, ETN ed ETC quotati su Borsa Italiana. Saranno inoltre accettate operazioni di trasferimento titoli presso la Banca, di società fallite o sottoposte a procedura fallimentare, purché quotate e negoziate sugli stessi segmenti.
- La Banca provvede all'incasso degli interessi e dei dividendi che saranno accreditati sul conto di appoggio del Cliente.
- La Banca, salva espressa richiesta del Cliente da inoltrare al Call Center almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea - è autorizzata ad astenersi sia dal depositare le azioni di pertinenza del Cliente per la partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie indette dalle società emittenti, le azioni in deposito presso la Banca sia dall'inviare i relativi biglietti di ammissione nonché gli avvisi di convocazione al Cliente.

- Nel caso di Strumenti Finanziari dematerializzati, su richiesta del Cliente - da inoltrare alla Banca tramite Call Center o telefax - la Banca (i) provvede a rilasciare le certificazioni necessarie per l'esercizio dei diritti relativi agli Strumenti Finanziari ed (ii) effettua le comunicazioni agli emittenti per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto; in tal caso la richiesta può essere effettuata anche con riferimento alle assemblee di uno o più emittenti, sino a diversa indicazione. Per le azioni di società italiane ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione Europea (con il consenso dell'emittente), la richiesta del Cliente di comunicazione all'emittente per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto deve essere fatta pervenire alla Banca entro il 5° giorno di mercato aperto anteriore alla data di prima o unica convocazione dell'assemblea.
- La Banca, in assenza di un espresso divieto che il Cliente potrà comunicare tramite il call center o telefax - comunicherà:
 - ai promotori di iniziative di sollecitazione di deleghe di voto in assemblea che ne facciano richiesta i dati identificativi del Cliente ed il numero di azioni della società per la quale si richiede la delega al voto in assemblea registrate sul deposito a custodia ed amministrazione degli Strumenti Finanziari acceso presso la Banca;
 - alle società per azioni quotate nei mercati italiani o dell'UE, per il tramite della società di gestione accentrata i dati identificativi del Cliente e il numero di azioni della richiedente società registrate sul deposito a custodia ed amministrazione degli Strumenti Finanziari acceso presso la Banca.

Art. 4 - Spese e commissioni

- Il Cliente deve pagare le commissioni e le spese indicate nei Documenti di Sintesi.
- Il Cliente autorizza la Banca a provvedere, anche mediante addebito sul conto di appoggio, alla regolazione di quanto alla stessa dovuto.

Art. 5 - Vendita di titoli in caso di inadempimento del Cliente

- Se il Cliente non adempie puntualmente ed intera mente alle proprie obbligazioni ai sensi dell'articolo precedente, la Banca lo diffida a pagare entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione scritta.
- Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 2761, commi 3 e 4 e dell'articolo 2756, commi 2 e 3 cod. civ. realizzando, direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato, un quantitativo degli Strumenti Finanziari depositati congruamente correlato al credito da essa vantato.
- Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 7 (sette) giorni.
- La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo importo a disposizione del Cliente.
- Se la Banca vende solo parte degli Strumenti Finanziari, tiene in deposito la parte residua alle stesse condizioni.

Art. 6 - Ritiro

- Per il parziale o totale ritiro degli Strumenti Finanziari cartacei il Cliente deve fare pervenire un avviso alla Banca almeno 10 (dieci) giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. Peraltro la Banca può restituire gli Strumenti Finanziari depositati anche senza preavviso.
- In caso di parziale o totale ritiro degli Strumenti Finanziari sub-depositati a norma dei successivi articoli 9 e 10, la Banca provvede alla loro restituzione al Cliente nel tempo ragionevolmente occorrente, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli Strumenti Finanziari dai sub-depositari.
- All'atto del ritiro il Cliente deve rilasciare alla Banca una dichiarazione di scarico.

Art. 7 - Luogo di custodia e trasferimento del deposito di Strumenti Finanziari cartacei

- La Banca può custodire il deposito degli Strumenti Finanziari cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì trasferirlo anche senza darne immediato avviso al Cliente.

Art. 8 - Strumenti Finanziari nominativi di pertinenza di uno solo dei cointestatori

- Gli Strumenti Finanziari nominativi di pertinenza di uno solo dei cointestatori possono essere inseriti in un sub-deposito intestato al titolare dei predetti Strumenti Finanziari. Nel caso di rapporti cointestati a firme disgiunte, ciascun intestatario può espressamente compiere operazioni anche a va-

lere sugli Strumenti Finanziari nominativi intestati ad altri cointestatori con piena liberazione della Banca, ferma restando la cessazione di diritto di detta possibilità nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità del titolare degli Strumenti Finanziari nominativi e fatta salva la possibilità di opposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della Sezione I.

- Resta inteso che i Prodotti di Investimento Assicurativi non possono formare oggetto di cointestazione e, quando sottoscritti da un soggetto che partecipa a un rapporto cointestato, sono intestati esclusivamente al soggetto che opera come contraente. Tali prodotti non possono dunque formare oggetto di disposizioni da parte degli altri soggetti che partecipano a rapporti cointestati con il contraente.

Art. 9 - Subdeposito degli Strumenti Finanziari

- Il Cliente autorizza espressamente la Banca a sub depositare gli Strumenti Finanziari presso organismi di deposito centralizzato o altri depositari abilitati quali banche centrali, banche italiane o estere, società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento comunitarie che possono detenere strumenti finanziari della clientela o comunque altri soggetti abilitati all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto terzi.
- La Banca sceglie i sub-depositari sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo conto anche delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti. L'attività dei sub-depositari viene periodicamente monitorata, al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio.
- In relazione agli Strumenti Finanziari sub-depositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti agli stessi a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli sub-depositati, tramite la Banca e secondo le modalità indicate nel regolamento dei servizi degli organismi di deposito centralizzato o degli altri depositari abilitati di cui al precedente comma 1.
- La Banca comunica al Cliente gli estremi identificativi dei sub-depositari di cui si avvale all'interno del Documento Informativo MiFID nonché le eventuali variazioni con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.
- Il Cliente prende atto ed accetta che il sub-deposito degli Strumenti Finanziari di sua proprietà può essere effettuato dalla Banca presso altri depositari abilitati utilizzando dei conti omnibus, vale a dire conti intestati alla Banca (con l'indicazione che si tratta di beni di terzi) in cui vengono immessi Strumenti Finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti. La Banca provvede di volta in volta alla verifica della corrispondenza tra la consistenza complessiva degli Strumenti Finanziari dei conti individuali e le risultanze degli estratti conto emessi dai sub-depositari. Ai fini del rilascio della predetta autorizzazione al subdeposito in conti omnibus, il Cliente dà atto che la Banca lo ha preventivamente informato dei rischi conseguenti a tale subdeposito come indicati nella sezione "Informazioni concernenti la salvaguardia degli Strumenti Finanziari e delle somme di denaro della Clientela" del Documento Informativo MiFID.
- Se gli Strumenti Finanziari al portatore presentano caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità degli Strumenti Finanziari la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentire il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti Strumenti Finanziari della stessa specie e quantità.
- Resta comunque inteso che, anche relativamente agli Strumenti Finanziari sub-depositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma dalle presenti Condizioni Generali.
- In caso di Strumenti Finanziari dematerializzati trovano comunque applicazione, anche in deroga alle presenti Condizioni Generali, le disposizioni di cui al TUF e relativa normativa di attuazione.

Art. 10 - Subdeposito degli Strumenti Finanziari emessi o circolanti all'estero

- Per gli Strumenti Finanziari emessi o circolanti all'estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire, nell'esecuzione delle operazioni di cui all'articolo 3, da società estere sub-depositarie a ciò abilitate, depositando a tal fine presso le stesse gli Strumenti Finanziari. Il servizio in tal caso viene svolto secondo le modalità indicate nel regolamento di dette società estere sub-depositarie.
- In ogni caso, la Banca non subdeposita gli Strumenti Finanziari del Cliente presso soggetti extracomunitari insediati in paesi i cui ordinamenti

non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di Strumenti Finanziari, a meno che la natura degli Strumenti Finanziari ovvero dei servizi o delle attività di investimento connesse agli stessi imponga che essi siano depositati presso un determinato soggetto.

Art. 11 - Utilizzo degli Strumenti Finanziari depositati

1. La Banca non può utilizzare nell'interesse proprio o di terzi gli Strumenti Finanziari di pertinenza del Cliente, salvo accordo scritto con quest'ultimo, in cui siano indicate le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere poste in essere, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle operazioni. In ogni caso, prima di realizzare operazioni di finanziamento tramite titoli utilizzando Strumenti Finanziari detenuti per conto del Cliente o di utilizzare altrimenti tali strumenti per conto proprio o di un altro cliente, la Banca fornisce allo stesso in tempo utile su Supporto Durevole informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che l'utilizzo di tali Strumenti Finanziari comporta per la Banca, comprese le condizioni di restituzione degli strumenti e sui rischi che ne derivano.

Art. 12 - Morte o sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari

1. Nel caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, il cointestatario superstite e gli eredi (ovvero il legale rappresentante dell'interdetto/inabilitato) possono disporre del Servizio solamente dopo che abbiano impartito con giuntamente istruzioni complete alla Banca.

SEZIONE VI CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO, DI CONSULENZA, DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI E LA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

Art. 1 - Oggetto

1. La Banca assume dal Cliente l'incarico di svolgere i Servizi di investimento: Servizio di Collocamento (collocamento di Strumenti Finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente); Servizio di Ricezione e Trasmissione di Ordini (ricezione dal Cliente degli ordini di compravendita aventi ad oggetto Strumenti Finanziari e trasmissione ad altro intermediario per la loro esecuzione); Servizio di Consulenza in materia di investimenti in Strumenti Finanziari (prestazione di raccomandazioni personalizzate a un Cliente riguardo a una o più operazioni relative a Strumenti Finanziari) secondo i termini e le condizioni previsti nella presente Sezione. Nel Documento Informativo MiFID, disponibile sul Sito Internet nonché presso le Filiali è indicata la lista aggiornata degli Strumenti Finanziari, dei mercati sui quali la Banca opererà e dei Servizi di investimento offerti dalla stessa. Contestualmente ai Servizi di Investimento, la Banca può altresì svolgere Distribuzione Assicurativa relativamente agli IBIP secondo i medesimi termini stabiliti nella presente Sezione, per quanto applicabili. L'attività prestata dalla Banca consiste, in particolare, nell'offerta o nella proposizione al Cliente di IBIP su incarico delle imprese di assicurazione partner, nella consulenza e nella formulazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente relativamente alla sottoscrizione degli IBIP e nell'assistenza operativa al Cliente per l'esecuzione delle operazioni di acquisto e per l'eventuale esecuzione di operazioni post-vendita. Ulteriori informazioni in merito ai Servizi di Distribuzione Assicurativa prestati dalla Banca sono disponibili nell'apposita documentazione informativa fornita al Cliente in sede precontrattuale disponibile sul sito internet della Banca e presso le relative Filiali e nonché nella documentazione informativa fornita alla clientela in occasione dell'effettuazione di operazioni aventi a oggetto Prodotti di Investimento Assicurativi.
2. Nella prestazione dei Servizi di investimento, la Banca può agire in nome proprio e per conto del Cliente.
3. La Banca presta al Cliente il servizio di consulenza in materia di investimenti in Strumenti Finanziari (**Servizio di Consulenza**) esclusivamente in abbinamento al Servizio di Collocamento allo scopo di favorire una maggiore consapevolezza nella scelta di investimento. Il Cliente ha facoltà tuttavia di rifiutare il Servizio di Consulenza con la conseguenza che il Cliente impartisce gli ordini alla Banca in piena autonomia nel Servizio di Collocamento come nel Servizio di Ricezione e Trasmissione di Ordini senza che la Banca medesima interferisca in alcun modo

sulle specifiche disposizioni del Cliente. La Banca presta al Cliente il Servizio di Consulenza anche in abbinamento alla sottoscrizione dei Prodotti di Investimento Assicurativi offerti dalla Banca medesima. È esclusa la facoltà per il Cliente di rifiutare la prestazione del Servizio di Consulenza in relazione alla sottoscrizione degli IBIP.

4. Se la Banca fornisce informazioni e/o raccomandazioni generiche su caratteristiche e tipologie di Strumenti Finanziari e/o Prodotti di Investimento Assicurativi in funzione preparatoria della prestazione dei Servizi di investimento:
 - a) ciò è accessorio alla prestazione dei suddetti Servizi di investimento e alla Distribuzione Assicurativa, al fine di consentire al Cliente di assumere proprie consapevoli decisioni di investimento;
 - b) non costituisce per la Banca impegno di garanzia della completezza di tali informazioni in merito alle tipologie di Strumenti Finanziari e/o Prodotti di Investimento Assicurativi oggetto di informazione/raccomandazione o degli impatti fiscali della transazione;
 - c) le informazioni non saranno fondate sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente: pertanto eventuali raccomandazioni generiche della Banca non potranno essere considerate come adatte al singolo Cliente ovvero fondate sulle sue caratteristiche, essendo destinate alla generalità dei Clienti unicamente sulla base di analisi oggettive di mercato; e detta attività (cd. consulenza generica) non costituisce Servizio di Consulenza e non è preceduta dalla valutazione di adeguatezza descritta nell'art. 8 della presente Sezione.
5. La Banca adotta misure e procedure per assicurare che gli Strumenti e Prodotti Finanziari, i Servizi di investimento e gli IBIP offerti siano compatibili con le esigenze e le caratteristiche del proprio mercato di riferimento e quindi della propria clientela.
6. I Servizi di Investimento della Banca sono offerti esclusivamente a clienti al dettaglio; pertanto la Banca tratta come tali tutta la clientela potenziale. Dopo l'attivazione di un Servizio di investimento, il Cliente può visualizzare nella propria area riservata la circostanza di essere stato inserito nella tipologia dei Clienti al dettaglio. La Banca pur riconoscendo il diritto del Cliente che ne abbia le caratteristiche di richiedere una classificazione diversa da quella attribuita, se in conseguenza della diversa classificazione fosse tenuta a modificare sostanzialmente le modalità operative o la struttura organizzativa, potrà recedere dal Contratto limitatamente alla parte che regola la prestazione di uno o più Servizi di Investimento.

Art. 2 - Conflitti di interesse

1. La Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei Servizi di investimento e accessori e della Distribuzione Assicurativa, o di una combinazione di essi, e la cui esistenza può ledere gli interessi di un Cliente e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei Clienti. A tal fine la Banca applica e mantiene un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse elaborata tenuto conto delle dimensioni e dell'organizzazione della Banca stessa nonché della natura, dimensioni e complessità della sua attività. Detta politica tiene conto anche delle circostanze che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri soggetti appartenenti al gruppo. La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interessi è contenuta in forma sintetica all'interno del Documento Informativo MiFID, fornito al Cliente prima della conclusione del Contratto e di cui il Cliente medesimo ha preso conoscenza. La Banca control la periodicamente, almeno una volta l'anno, l'efficacia della politica adottata per gestire i conflitti di interesse in modo da individuare eventuali carenze provvedendo, in tal caso, ad apportare le necessarie correzioni. La Banca provvederà ad informare il Cliente delle modifiche di rilievo della politica in materia di conflitti di interesse in tempo utile prima della loro applicazione.
2. Se il Cliente ne fa richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.
3. Nell'ipotesi in cui le misure organizzative o amministrative adottate dalla Banca ai sensi dei precedenti commi non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca informa il Cliente chiaramente, prima di agire per suo conto, della natura generale del conflitto di interessi e del le sue fonti, nonché dei rischi che si generano per il Cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e delle azioni intraprese per attenuarli, affinché il

Cliente medesimo possa assumere una decisione informata sui servizi prestati.

Art. 3 - Rischi associati alla prestazione dei Servizi di investimento e alla Distribuzione Assicurativa

1. Fermo quanto previsto al comma che segue, il Cliente prende atto che:
 - (i) l'utilizzo dei Servizi di investimento e la Distribuzione Assicurativa disciplinati nella presente Sezione e l'investimento in prodotti, Strumenti Finanziari e Prodotti di Investimento Assicurativi non comportano di norma alcuna garanzia per il Cliente di mantenere invariato o incrementare il valore degli investimenti effettuati;
 - (ii) con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto Prodotti di Investimento Assicurativi, Strumenti Finanziari, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle parti di OICR, tali investimenti possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili e l'eventuale carenza di informazioni appropriate può rendere difficile accertarne agevolmente il valore corrente;
 - (iii) con riferimento agli ordini "condizionati" di acquisto o vendita di Strumenti Finanziari (anche ordini "automatici"), meglio descritti al successivo art. 4, comma 5, in caso di avveramento della condizione, benché la Banca provveda tempestivamente alla loro esecuzione/ trasmissione, non vi è garanzia che il prezzo di esecuzione rispetti i valori soglia stabiliti dal Cliente.
2. Il Cliente dà atto di aver ricevuto e preso conoscenza delle informazioni generali precontrattuali sulla natura e sui rischi degli Strumenti e dei Prodotti Finanziari trattati, contenute nel Documento Informativo MiFID fornito prima della conclusione del Contratto.
3. Prima che il Cliente confermi l'ordine la Banca fornisce l'informativa di cui all'art. 4, comma 1 atta a consentire una consapevole decisione di investimento, comprensiva tra l'altro dei rischi associati al tipo specifico di strumento o prodotto finanziario o assicurativo. Tale informativa, in caso di collocamento di OICR e di prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), se del caso, integra quella contenuta nei documenti con le informazioni chiave (KID) o nell'eventuale ulteriore documentazione informativa precontrattuale che la Banca è tenuta a fornire al Cliente in base alle disposizioni tempo per tempo applicabili. Inoltre, con riferimento a Prodotti Finanziari per i quali è stato pubblicato un prospetto la Banca comunica dove tale prospetto è a disposizione del pubblico. In ogni caso la Banca, su richiesta, rende disponibile, anche su Supporto Durevole, al Cliente il prospetto e i rendiconti finanziari degli OICR collocati. Il Cliente deve leggere il prospetto ed esaminare con attenzione i rischi connessi prima di qualsiasi investimento.

Art. 4 - Conferimento dell'ordine

1. Il Cliente impartisce gli ordini alla Banca tramite tecniche di comunicazione a distanza o tramite altri canali di distribuzione messi a disposizione dalla Banca. Prima che il Cliente confermi l'ordine la Banca è tenuta a fornire, su Supporto Durevole, nel rispetto delle preferenze espresse dal Cliente adeguata informativa con i contenuti previsti dalle disposizioni vigenti, atta a consentire una consapevole decisione di investimento. La predetta informativa è fornita in forma sintetica con facoltà del Cliente di richiedere un maggior grado di dettaglio.
2. La Banca provvederà all'esecuzione degli ordini in conformità alle istruzioni impartite dal Cliente. La Banca potrà, in presenza di un giustificato motivo, non eseguire l'ordine, comunicando immediatamente al Cliente le motivazioni per cui non è stato possibile procedere. Il Cliente prende atto che la Banca potrà, anche per finalità di tutela della propria clientela, limitare e/o escludere in via generale, anche temporaneamente, la possibilità di acquisto di determinati titoli o particolari tipologie di Strumenti Finanziari, secondo quanto tempestivamente comunicato dalla Banca stessa.
3. Una volta impartite, le istruzioni del Cliente possono essere revocate, con le modalità indicate al comma 1, solo se non ancora eseguite.
4. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento del Cliente inadempiente agli obblighi allo stesso ascrivibili ai sensi del Contratto.
5. Il Cliente, seguendo le istruzioni fornite in proposito, nonché le procedure e l'apposita avvertenza descritta sul Sito Internet, può disporre che l'ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario venga trasmesso dalla Banca agli intermediari autorizzati alla esecuzione di ordini per conto dei clienti all'avverarsi di una o più condizioni quali il raggiungimento da parte di tale Strumento Finanziario di un valore di mercato o di ulteriori para-

metri determinati e specificati dal Cliente stesso al momento di impostazione dell'ordine (ordini "condizionati" ovvero ordini "automatici"). Qualora la condizione apposta non dovesse avverarsi entro il termine indicato dal Cliente, l'ordine decadrà automaticamente.

Art. 5 - Rendicontazione

1. Il Cliente riceve dalla Banca una rendicontazione dei Servizi di investimento e della Distribuzione Assicurativa prestati e del servizio di deposito di cui alla precedente Sezione V. La rendicontazione comprende, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per suo conto.
2. Nella prestazione dei Servizi di Ricezione e Trasmissione di Ordini e Collocamento la Banca invia al Cliente la conferma dell'esecuzione dell'ordine, con tutte le informazioni previste dalla normativa pro tempore vigente, entro il 1° (primo) giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi entro il 1° (primo) giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.
3. La Banca non deve inviare la conferma di esecuzione di cui al precedente comma quando la stessa conterrebbe le medesime informazioni di un'altra conferma che deve essere inviata al Cliente da un soggetto diverso.
4. Nel caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente (es. piani di investimento ecc.), la conferma di esecuzione può essere fornita, in alternativa a quanto previsto dal comma 2, con ricorrenza semestrale.
5. A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.
6. La Banca informa il Cliente circa:
 - (i) gli Strumenti Finanziari detenuti dalla Banca per il Cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto;
 - (ii) in che misura eventuali Strumenti Finanziari del Cliente sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli;
 - (iii) l'entità degli eventuali benefici maturati dal Cliente in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono maturati;
 - (iv) l'indicazione delle attività soggette alle disposizioni della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e di quelle non soggette;
 - (v) l'indicazione di quali attività siano interessate da alcune peculiarità presenti nel loro stato di proprietà (ad esempio un diritto di garanzia);
 - (vi) il valore di mercato o, qualora questo non sia disponibile, il valore stimato degli Strumenti Finanziari inclusi nel rendiconto, con indicazione della probabilità che l'assenza di un prezzo di mercato sia indicativa di una mancanza di liquidità.

La predetta informativa è fornita gratuitamente con un rendiconto a cadenza trimestrale o all'estinzione del deposito. Il Cliente ha facoltà di richiedere che il rendiconto sia fornito mensilmente con efficacia dal trimestre solare successivo alla richiesta a fronte del pagamento dei costi indicati nei Documenti di Sintesi. La Banca ha facoltà di ripristinare la periodicità trimestrale con effetto immediato in caso di incapienza del conto di appoggio.

7. Nel caso di posizioni in Strumenti Finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali, la Banca informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10% non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, se tale soglia viene superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo.
8. Le modalità di invio delle comunicazioni di cui al presente articolo sono regolate dall'articolo 5 della Sezione I.
9. Se il Cliente non invia uno specifico reclamo scritto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento, la documentazione trasmessa dalla Banca si intenderà tacitamente approvata dal Cliente.
10. La Banca, qualora abbia offerto o raccomandato in vendita a un Cliente uno o più Strumenti Finanziari o Prodotti di Investimento Assicurativo o gli abbia fornito il KID relativo a tale o tali Strumenti Finanziari o Prodotti e intrattenga o abbia intrattenuto un rapporto continuativo con il Cliente durante l'anno, gli fornisce annualmente o all'estinzione del rapporto informazioni ex post su tutti i costi e gli oneri sostenuti relativi sia agli Strumenti Finanziari che ai Servizi di Investimento e accessori nonché relativi alla Distribuzione Assicurativa e agli IBIP, nonché sugli eventuali incentivi percepiti e forniti.

Art. 6 - Gestione degli ordini

1. La Banca applica misure che assicurano la tratta

zione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal Cliente. A tal fine:

- (i) assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
- (ii) tratta gli ordini del Cliente che siano equivalenti a quelli di altri Clienti della Banca, in successione, in relazione al canale utilizzato per la ricezione dei medesimi, e con prontezza a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente;
- (iii) informa il Cliente, ove richiesto dalla normativa, circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.

Art. 7 - Ricezione e trasmissione degli ordini

1. La Banca trasmette tempestivamente gli ordini conferiti dal Cliente ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli ordini per conto dei Clienti o al collocamento, anche appartenenti allo stesso gruppo della Banca medesima.
2. Nella trasmissione degli ordini per conto dei Clienti, la Banca attua la propria policy di trasmissione degli ordini (di seguito "Policy") al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per i Clienti, tendendo conto dei fattori quali il prezzo, i costi, la rapidità, la probabilità di esecuzione e di regolamento e degli ulteriori parametri stabiliti dalla Policy stessa. La Policy è descritta nel documento denominato "Politica di ricezione e trasmissione degli ordini di ING BANK N.V. Milan Branch", consegnato al Cliente come parte integrante del Documento informativo MiFID prima della conclusione del Contratto. La Banca provvede a comunicare al Cliente qualsiasi modifica rilevante apportata alla Policy. La Banca rende noto annualmente nell'area pubblica del Sito Internet, per ciascuna classe di Strumenti Finanziari: (i) i primi cinque intermediari per volume di contrattazioni ai quali ha trasmesso o collocato ordini dei clienti ai fini dell'esecuzione nell'anno precedente; e (ii) relativamente agli ordini per i quali abbia provveduto direttamente all'esecuzione, le prime cinque sedi di esecuzione in cui sono eseguiti gli ordini dei clienti. Le informazioni comprendono indicazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.
3. Con la conclusione del Contratto, il Cliente presta il proprio consenso alla Policy. La Banca, a seguito di ragionevole richiesta del Cliente, fornisce informazioni sugli intermediari ai quali trasmette o colloca gli ordini per l'esecuzione.
4. Se l'ordine è eseguito sui mercati regolamentati o altri sistemi di negoziazione saranno osservate le regole ivi previste.

Art. 8 - Valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza

8.1 Profilazione del Cliente

Prima della prestazione dei Servizi di investimento e della Distribuzione Assicurativa il Cliente è tenuto a fornire alla Banca informazioni personali per consentirle di effettuare la profilazione ad essa necessaria per determinare se lo strumento, prodotto o servizio in questione è appropriato o adeguato per il Cliente a seconda se debba procedere alla valutazione di appropriatezza o di adeguatezza in relazione al tipo di servizio da erogare. Informazioni in merito alla conoscenza ed esperienza del Cliente riguardo al tipo specifico di strumento finanziario, prodotto finanziario o servizio proposto o chiesto sono acquisite ai fini di assegnare il "Profilo di Appropriatezza". Ulteriori informazioni in merito agli obiettivi di investimento, tolleranza al rischio, situazione finanziaria, reddituale e patrimoniale, nonché alle preferenze di sostenibilità sono acquisite per il "Profilo di Adeguatezza". Il profilo assegnato è utilizzato dalla Banca con riferimento al singolo Cliente per tutti i rapporti dal medesimo intrattenuti.

Le predette informazioni sono raccolte dalla Banca mediante un apposito "Questionario MiFID" (anche "Questionario"), che il Cliente deve provvedere a compilare. Il Cliente prende atto che (i) la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal Cliente nel Questionario MiFID, a meno che non sia al corrente, o in condizione di esserlo, che esse sono manifestamente superate, inesatte o incomplete, e che (ii) è obbligo del Cliente di aggiornare il Questionario per informare la Banca di ogni variazione relativa alle informazioni rese ed ogniqualvolta riceva una richiesta di aggiornare le informazioni dalla Banca. Il Cliente in qualsiasi momento può modificare le informazioni rese in precedenza attraverso la compilazione di un nuovo Questionario; tuttavia dopo ciascuna compilazione, per evitare scelte opportunistiche, nell'interesse del Cliente, la Banca si riserva un periodo fino a cinque giorni durante il quale non è data

possibilità di modificare ulteriormente le informazioni. La Banca definisce in via generale il periodo per il quale può ritenere valide le informazioni rilasciate e in anticipo sulla scadenza, invita il Cliente ad ottemperare all'aggiornamento del Questionario MiFID. Qualora il Cliente non provveda ai dovuti aggiornamenti, la Banca si astiene dal prestargli Servizi di investimento. In caso di rapporto cointestato l'obbligo di fornire le informazioni di cui al Questionario MiFID grava individualmente e solidalmente su ciascun cointestatario. La Banca determina se lo strumento, prodotto o servizio in questione è appropriato o adeguato con riferimento al rapporto unitariamente considerato con i criteri riportati nei successivi punti 8.2 e 8.3. In mancanza di informazioni aggiornate anche relativamente ad uno solo dei cointestatari, la Banca si astiene dal prestare i Servizi di Investimento con riferimento all'intero rapporto cointestato. Ai fini della Distribuzione Assicurativa, in aggiunta alle informazioni raccolte tramite il summenzionato Questionario, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca, secondo le modalità da quest'ultima stabilite, le informazioni necessarie per accertare i bisogni e le esigenze di natura assicurativa del Cliente medesimo.

8.2 Valutazione di appropriatezza

1. Nella prestazione dei Servizi di Ricezione e Trasmissione di Ordini e di Collocamento la Banca valuta se il Cliente abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi connessi all'operazione, allo strumento/prodotto finanziario o al servizio di investimento offerto o richiesto tenendo conto del Profilo di Appropriatezza assegnato.
2. In caso di rapporto cointestato la valutazione di appropriatezza è effettuata con riferimento al rapporto unitariamente considerato prendendo in considerazione il cointestatario cui risulta assegnato il Profilo di Appropriatezza di livello più basso.
3. La Banca avverte il Cliente anche utilizzando un formato standardizzato se, sulla base della valutazione effettuata, lo strumento finanziario, il prodotto finanziario o il servizio è ritenuto "non appropriato" per il Cliente medesimo. In questo caso la Banca non dà corso all'operazione a meno che il Cliente non confermi espressamente di procedere. La Banca si riserva in ogni caso di non accettare la conferma del Cliente e quindi di non dar corso all'operazione.
4. Se il Cliente non fornisce le informazioni di cui al precedente punto 8.1, la Banca si astiene dai Servizi di Ricezione e Trasmissione di Ordini e di Collocamento.

8.3 Valutazione di adeguatezza

1. Nella prestazione del Servizio di Consulenza la Banca, tenendo conto del Profilo di Adeguatezza assegnato al Cliente, valuta se l'operazione proposta o richiesta:
 - a) corrisponde agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
 - b) è di natura tale che il Cliente è finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
 - c) è di natura tale per cui il Cliente possiede il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi connessi all'operazione;
 - d) sia in linea con le preferenze di sostenibilità comunicate dal Cliente.
2. In caso di rapporto cointestato la valutazione di adeguatezza è effettuata con riferimento al Profilo di Adeguatezza assegnato al rapporto unitariamente considerato determinato dalla Banca prendendo in considerazione il punteggio più basso riportato da ciascun cointestatario in ciascuna sezione del Questionario.
3. L'esito della valutazione di adeguatezza compiuta dalla Banca in relazione all'operazione richiesta o proposta è comunicato mediante una relazione che comprende (i) una descrizione generale della consulenza prestata con la relativa validità temporale e (ii) la dichiarazione di adeguatezza dell'operazione contenente una spiegazione di come essa risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del Cliente in riferimento alla durata dell'investimento, alle conoscenze ed esperienze del Cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite.
4. La Banca non fornisce al cliente raccomandazioni con riferimento a operazioni che, tenuto conto delle informazioni fornite, nonché della natura e delle caratteristiche del servizio prestato, risultino non adeguate.
5. Nel caso in cui l'operazione richiesta dal Cliente nell'ambito del Servizio di Consulenza non risulti adeguata per il medesimo, la Banca lo informa e lo avvisa del rischio potenziale in cui il Cliente potrebbe incorrere qualora volesse procedere con l'operazione in autonomia tramite servizio di collocamento. In ogni caso l'operazione potrà essere disposta esclusivamente nell'ambito di un servizio di investimento di tipo esecutivo non assistito dal Servizio di

Consulenza – quindi in regime di mera appropriazione – in piena autonomia decisionale del Cliente, a suo esclusivo rischio e sotto la sua propria responsabilità. In tal caso, il Cliente prende atto e accetta che l'operazione sarà soggetta alla sola valutazione di appropriatezza di cui al punto 8.2 che precede.

- Le informazioni al comma 3 che precede sono messe a disposizione del Cliente su Supporto Durevole fornito con modalità adatte al contesto in cui la consulenza è stata erogata prima che il Cliente possa dar corso all'operazione. La Banca si riserva di ricevere attestazione di presa visione da parte del Cliente. In ipotesi di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, la dichiarazione di adeguatezza può essere fornita su Supporto Durevole tempestivamente dopo l'operazione nel caso in cui il Cliente lo accetti e, pur potendo ritardare l'operazione in attesa della relazione essendone informato, dia corso alla stessa.
- I contenuti informativi atti a consentire una consapevole decisione di investimento ai sensi dell'art. 4 che precede, se non rilasciati separatamente nell'ambito del servizio esecutivo, possono essere forniti mediante la relazione ai commi 3 e 5 che precedono.
- La Banca riesamina almeno annualmente l'adeguatezza del portafoglio al profilo del Cliente e nel rendiconto di fine anno di cui all'art. 5, co. 6 della presente Sezione riporta una dichiarazione di adeguatezza aggiornata che spieghi perché, se del caso, l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.
- Se il Cliente non fornisce le informazioni di cui al precedente punto 8.1 la Banca si astiene dal Servizio di Consulenza.

8.4 Distribuzione Assicurativa

- Ai fini della Distribuzione Assicurativa, la Banca – in aggiunta alla valutazione di adeguatezza disciplinata dal precedente art. 8.3 – provvede altresì a verificare che i Prodotti di Investimento Assicurativi in offerta rispondano ai bisogni e le esigenze di natura assicurativa espressi dal Cliente e a fornire apposita informativa sul tema al cliente prima della sottoscrizione.
- Al Cliente è preclusa la sottoscrizione dei Prodotti di Investimento Assicurativi nel caso in cui non siano dallo stesso fornite le informazioni necessarie per l'effettuazione della valutazione di adeguatezza di cui al precedente articolo 8.3 o per la verifica sui bisogni e le richieste di natura assicurativa di cui al precedente paragrafo 1. È parimenti preclusa la sottoscrizione dei Prodotti di Investimento Assicurativi per i quali diano esito negativo la valutazione di adeguatezza di cui al precedente articolo 8.3 o la verifica sui bisogni e le richieste di natura assicurativa di cui al precedente paragrafo 1.

Art. 9 - Provvista e garanzia per l'esecuzione degli ordini

- Il Cliente deve fornire la provvista (somme di denaro e/o Strumenti Finanziari) necessaria al regolamento delle Operazioni o al pagamento dei margini, ove previsti.
- Salvo diverse istruzioni accettate dalla Banca, il Cliente autorizza sin d'ora espressamente la Banca a prelevare le somme di denaro e/o gli Strumenti Finanziari dai conti indicati al successivo articolo 15, con possibilità di vendere eventualmente gli Strumenti Finanziari, al fine di costituire le necessarie garanzie.
- In caso di insufficienza di provvista o dei margini di garanzia, la Banca non dà corso all'esecuzione dell'operazione ovvero procede, in tutto o in parte, alla chiusura dell'operazione già avviata, utilizzando a copertura delle eventuali perdite o danni le somme e quant'altro depositato presso la Banca.

NORME SPECIALI SUL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO

Art. 10 - Oggetto del Servizio di collocamento

- Il Servizio di Collocamento ha ad oggetto l'attività della Banca relativa all'offerta/vendita al Cliente di: Strumenti Finanziari (ivi comprese le quote o azioni di OICR) o Prodotti Finanziari (ivi inclusi i Prodotti di Investimento Assicurativi) per conto dell'emittente o del titolare dei medesimi; servizi o attività di investimento per conto del soggetto che presta il servizio di investimento. Il servizio è offerto con o senza abbinamento al Servizio di Consulenza.
- Il Servizio di Collocamento include anche: (i) l'assistenza preventiva, intesa quale attività promozionale in favore del Cliente, finalizzata alla sottoscrizione/vendita di strumenti, prodotti e servizi/attività attraverso l'illustrazione delle caratteristiche di questi ultimi; (ii) l'assistenza postvendita, intesa quale attività di cura e assistenza del Cliente nel mantenimento del rapporto con le cd. società prodotte, comprendente la ricezione di ordini,

anche ricorrenti, di sottoscrizione aggiuntiva, con versione e riscatto di quote di OICR, la tenuta delle evidenze contabili relative alle posizioni del Cliente, l'aggiornamento delle informazioni inerenti agli investimenti effettuati dal Cliente e le attività amministrative connesse.

- L'assistenza pre e postvendita è prestata dalla Banca sia mediante il proprio Sito Internet sia mediante apposito servizio di Call Center.
- Il collocamento è effettuato dalla Banca in conformità anche agli specifici accordi di volta in volta assunti con le cd. società prodotte.
- L'adesione a offerte pubbliche di Strumenti Finanziari, o comunque la sottoscrizione di strumenti e Prodotti Finanziari (ivi inclusi i Prodotti di Investimento Assicurativi), può essere effettuata dal Cliente in conformità alla disciplina vigente in materia e alla procedura stabilita dalla Banca rispetto ai canali distributivi resi disponibili.
- L'esecuzione degli ordini inerenti quote o azioni di OICR avviene: (i) nei termini e secondo le modalità previsti dai relativi documenti di offerta; (ii) al prezzo determinato per il giorno dell'esecuzione dal soggetto competente a fissarlo in base al regola mento o allo statuto dell'OICR stesso. La sottoscrizione dei Prodotti di Investimento Assicurativi avviene nei termini e secondo le modalità previsti dalla relativa documentazione contrattuale e di offerta.
- In relazione al Servizio di collocamento la Banca percepisce dai gestori (ad es. SGR, SICAV) degli OICR collocati compensi (cd. incentivi) commisurati in misura percentuale al valore delle commissioni di gestione applicate sul patrimonio dell'OICR. Parimenti, la Banca percepisce dalle imprese di assicurazione emittenti degli IBIP distribuiti alla clientela compensi (incentivi) commisurati al valore delle commissioni di sottoscrizione e gestione applicabili a tali prodotti. La Banca comunica al Cliente la misura di tali incentivi nell'ambito dell'informativa che è tenuta a fornire in conformità delle previsioni agli artt. 4, comma 1 e 5, comma 10 della presente Sezione.

Art. 11 - Documentazione d'offerta

- La documentazione d'offerta relativa all'adesione ad offerte pubbliche od alla sottoscrizione di quote o azioni di OICR (es. prospetto informativo) o di altri Prodotti Finanziari, assicurativi o di altro genere, deve essere preventivamente messa a disposizione del Cliente, ovvero, ove prescritto dalla normativa vigente, consegnata, anche su Supporto Durevole, dalla Banca al Cliente medesimo. Il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione di offerta prima di effettuare gli investimenti di cui al presente articolo.
- La documentazione di cui al presente articolo sarà di volta in volta quella che la Banca avrà ricevuto dai singoli emittenti, ovvero che avrà concordato con gli stessi, impegnandosi la Banca stessa a mettere a disposizione del Cliente, ovvero, se richiesto dalla normativa vigente, a consegnare al Cliente esclusivamente materiale approvato o predisposto da ciascun emittente.
- Il Cliente riconosce ed accetta che restano di esclusiva pertinenza e responsabilità degli emittenti gli adempimenti prescritti dalla normativa a carico dei medesimi.
- La Banca rifiuterà le richieste di investimento dei Clienti che in base alle previsioni della documentazione d'offerta dello strumento/prodotto finanziario non rientrano fra i destinatari dell'offerta e quelle che difettino di elementi essenziali per l'esecuzione.

NORME SPECIALI SUL SERVIZIO DI CONSULENZA

Art. 12 - Oggetto del Servizio di Consulenza

- Il Servizio di Consulenza consiste esclusivamente nella formulazione di raccomandazioni personalizzate su richiesta del Cliente o ad iniziativa della Banca riguardo a una o più operazioni, anche fra loro collegate, relative a Strumenti Finanziari, Prodotti Finanziari e Prodotti di Investimento Assicurativi. Le raccomandazioni sono presentate come adatte al Cliente in quanto basate sulle informazioni che lo stesso è tenuto a fornire alla Banca in merito alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.
- Il Servizio di Consulenza è prestato su base non indipendente, esclusivamente in abbinamento al servizio di collocamento e può avere ad oggetto il consiglio di comprare, sottoscrivere, mantenere o disinvestire OICR, anche di società terze, dei quali la Banca cura il collocamento, secondo le specificità dei singoli servizi, e selezionati secondo criteri definiti dalla Banca. La lista completa degli OICR collocati dalla Banca su cui è effettuata la selezione

è disponibile sul sito ing.it. In tale ambito l'operazione è sottoposta alla valutazione di adeguatezza di cui al punto 8.3 dell'art. 8 della presente Sezione e la Banca non consente di completarla nel caso essa risulti non adeguata, salva la previsione di cui al comma 5 del citato punto.

Formano altresì oggetto del Servizio di Consulenza le operazioni di investimento nei Prodotti di Investimento Assicurativi che la Banca rende tempo per tempo disponibili ai Clienti su incarico delle imprese di assicurazione partner, nel quadro della Distribuzione Assicurativa. La Banca non consente in alcun caso il completamento di operazioni di investimento nei Prodotti di Investimento Assicurativi nel caso in cui le stesse risultino non adeguate o non rispondenti ai bisogni e alle richieste di natura assicurativa del Cliente.

- La consulenza prestata dalla Banca non comporta in alcun modo la promessa o la garanzia del conseguimento di risultati in termini di rendimenti finanziari e non sussiste quindi in capo alla Banca nessuna responsabilità per eventuali perdite del Cliente o guadagni inferiori alle sue aspettative.

Art. 13 - Modalità di prestazione del Servizio di Consulenza

- L'adesione al Servizio di Consulenza (abbinato al Servizio di collocamento – di cui agli articoli 10 e 11 della presente Sezione) attraverso uno qualsiasi dei canali messi a disposizione dalla Banca, incluse le Filiali della medesima, implica che ogni richiesta di investimento avanzata dal Cliente nell'ambito dello stesso sia assoggettata a valutazione di adeguatezza.
- La Banca, all'esito della valutazione di adeguatezza, consegna a quest'ultimo la relazione di cui al punto 8.3 dell'art. 8 della presente Sezione.
- La raccomandazione personalizzata riportata nella relazione di cui al comma precedente deve sempre essere intesa come unitaria, anche qualora sia relativa a più operazioni, ha la validità temporale ivi indicata e fa riferimento alla situazione del portafoglio esistente nel momento in cui il Servizio di Consulenza viene fornito. Ove il Cliente intenda pertanto dare attuazione alla raccomandazione personalizzata riportata nella relazione, dovrà porre in essere tutte le operazioni ivi riportate entro il termine di validità indicato.
- Il Cliente mantiene sempre piena e incondizionata libertà di dare o meno esecuzione alle raccomandazioni personalizzate fornite dalla Banca nella prestazione del Servizio di Consulenza; ogni decisione alla quale consegua l'effettuazione di operazioni di investimento o disinvestimento costituisce esclusiva prerogativa del Cliente che mantiene in proposito piena facoltà e discrezionalità.
- La raccomandazione personalizzata riportata nella relazione perde efficacia nel caso in cui durante il termine di validità della stessa venga fornita dalla Banca una nuova raccomandazione.
- Nel caso in cui intervengano eventi che modifichino in qualsiasi modo la situazione specifica del Cliente sulla base del quale è stata formulata la raccomandazione personalizzata riportata nella relazione, l'esito della valutazione di adeguatezza potrebbe risultare non più attuale.
- Salvo diversa previsione per specifici servizi, il monitoraggio di adeguatezza del portafoglio per il quale è prestato il Servizio di Consulenza è effettuato dalla Banca almeno annualmente.

Art. 14 - Servizi di Consulenza automatizzati - Servizio "MYMoneyCoach"

- La Banca avvalendosi del sistema automatizzato "MYMoneyCoach" fornisce, su richiesta del Cliente o di propria iniziativa, una raccomandazione personalizzata in forma di portafoglio di OICR e/o Prodotti di Investimento Assicurativi, atto a soddisfare i bisogni di investimento del Cliente tenendo conto del relativo Profilo di Adeguatezza e delle esigenze assicurative eventualmente manifestate. Ai fini dell'attivazione del servizio è necessario effettuare un investimento di importo minimo stabilito dalla Banca.
- Il Cliente a seguito della raccomandazione personalizzata ricevuta può, alternativamente, previa acquisizione della documentazione d'offerta, aderire alla proposta sottoscrivendo gli OICR e gli IBIP che compongono il portafoglio, oppure non dare corso all'operazione raccomandata.
- In qualunque momento il Cliente può effettuare investimenti aggiuntivi e disinvestimenti, nel rispetto dei vincoli previsti dalla regolamentazione contrattuale applicabile ai singoli OICR e/o IBIP. Per i soli investimenti aggiuntivi la Banca fornisce una raccomandazione personalizzata.

ALLEGATO 1 INFORMATIVE PRIVACY

Informativa sul trattamento e la protezione dei dati personali dei Clienti di ING Bank Italia

ING BANK N.V. è un istituto finanziario europeo ed è soggetto agli obblighi di protezione dei dati stabiliti dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 ("GDPR"). Per conformarsi al GDPR, ING BANK N.V. ha implementato principi di protezione dei dati personali su scala globale, attraverso la Global Data Protection Policy ("GDPP"). La GDPP è vincolante per tutte le entità, branch, filiali, uffici di rappresentanza di ING in tutto il mondo ed è approvata dalle Autorità Europee per la protezione dei dati. Pertanto, oltre alle leggi e ai regolamenti locali sulla privacy, ING BANK N.V. ha deciso che tutte le sue entità, branch, filiali, uffici di rappresentanza e affiliate in tutto il mondo rispettino la GDPP indipendentemente dalla posizione geografica, dalla tipologia di mercato o target di clienti.

Il presente documento è l'Informativa Privacy resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR di **ING BANK N.V. - Milan Branch** ("ING Italia", "ING" o la "Banca") in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale a Milano (20126), Viale Fulvio Testi, 250, P.IVA 11241140158 e si applica quando la Banca tratta dati personali che appartengono a persone fisiche ("Tu") in relazione all'erogazione dei nostri prodotti e servizi.

1. Scopo dell'Informativa

Per ING i Tuoi dati personali sono importanti. Questa Informativa spiega in modo semplice e trasparente quali dati personali raccogliamo, registriamo, archiviamo, utilizziamo ed elaboriamo e con quali modalità lo facciamo nell'ambito dell'erogazione dei prodotti e servizi forniti. ING tratta i dati personali nel rispetto dei principi e delle normative in materia di privacy, garantendone la minimizzazione, la limitazione della conservazione, l'uso per finalità specifiche, determinate e trasparenti e il controllo in qualsiasi momento. La presente Informativa Privacy si applica a:

- tutti i **clienti ING** passati, presenti e potenziali che siano persone fisiche. Ciò include imprese individuali, rappresentanti legali o persone di contatto che agiscono per conto dei nostri clienti aziendali;
- clienti non ING**, ovvero, a titolo esemplificativo, chiunque effettui o riceva un pagamento a/da un conto ING, utilizzi la nostra app, visiti uffici, consulenti professionali, azionisti, chiunque rivesta il ruolo di garante, titolare effettivo, direttore o rappresentanti di una società che utilizza i nostri servizi, debitori o inquilini dei nostri clienti, chiunque sia coinvolto in altre transazioni con ING o con i nostri clienti.

I Tuoi dati personali potrebbero essere raccolti nei seguenti modi:

- direttamente da Te, quando diventi cliente, Ti registri ai nostri servizi online, compili un modulo, sottoscrivi un contratto con ING, utilizzi i nostri prodotti e servizi, ci contatti attraverso uno dei nostri canali;
- indirettamente, dal Tuo datore di lavoro (se si tratta di un cliente ING), quando agisce come rappresentante o persona di contatto della Tua organizzazione, quando diventa un potenziale cliente o qualora sia già un cliente;
- da altre fonti disponibili, come registri dei debitori, registri catastali, registri delle imprese, registri delle associazioni, media online o tradizionali, cookie e tecnologie comparabili tramite i nostri siti web e app, fonti accessibili al pubblico o altre società ING o terze parti come elaboratori di pagamento o di transazione, agenzie di credito, altri istituti finanziari, società commerciali o Autorità pubbliche.

Per ulteriori informazioni sull'uso dei cookie e di tecnologie comparabili Ti invitiamo a consultare la politica sui cookie pubblicata sul nostro sito www.ing.it.

2. Quali dati trattiamo

Per dato personale si intende qualsiasi informazione che identifica direttamente o indirettamente una persona fisica. Di seguito indichiamo i Tuoi dati personali che potremmo trattare:

- dati identificativi**, quali nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di documento di identità, indirizzo e-mail, numero di telefono, titolo, nazionalità, codice fiscale;
- dati relativi alle transazioni**, come il numero del Tuo conto bancario, eventuali depositi, prelievi e trasferimenti effettuati sul o dal Tuo conto e

quando e dove questi hanno avuto luogo, identificativi delle transazioni e informazioni associate; **dati finanziari**, quali fatture, note di credito, buste paga, abitudini finanziarie, valore delle Tue proprietà o di altri beni, la Tua storia creditizia, solvibilità, status fiscale, reddito e altri ricavi e/o prodotti finanziari che hai con ING, iscrizione al registro dei crediti, morosità e informazioni sui Tuoi redditi, dati dello strumento di pagamento elettronico come numero di carta, data di scadenza o codice di verifica della carta (CVV/CVC); **dati socio-demografici**, come sesso, istruzione, posizione lavorativa e stato civile, inclusa l'eventuale presenza di figli;

- comportamento online e informazioni sui Tuoi dispositivi**, come il Tuo indirizzo IP e l'ID del Tuo dispositivo mobile o computer e le pagine che visiti sui siti web e sulle app ING, l'impronta digitale (c.d. fingerprint) o eventuali ulteriori dati biometrici;
- dati sui Tuoi interessi e bisogni** che condividi con noi, ad esempio quando contatti il nostro Customer Contact Center o compili un sondaggio online o quando utilizzi le nostre piattaforme, il nickname del Tuo account social che condividi con ING tramite il sito internet della Banca, il Customer Contact Center, la Community Arancio;
- dati relativi al processo di adeguata verifica** per prevenire condotte fraudolente o comportamenti che comportino sanzioni internazionali e per rispettare la normativa antiriciclaggio, contro il finanziamento del terrorismo e le frodi fiscali;
- dati audiovisivi**, ove applicabile e legalmente consentito; trattiamo le immagini di sorveglianza presso le sedi ING, registrazioni di telefonate, videochiamate o chat con i nostri uffici. Possiamo utilizzare queste registrazioni, ad esempio, per verificare le richieste telefoniche o per scopi di prevenzione delle frodi o di formazione del personale;
- le Tue interazioni con ING sui social media**, come Meta (Facebook e Instagram), Twitter, LinkedIn e YouTube. Su Internet verifichiamo messaggi pubblici, post, like e risposte verso ING e su ING. I dati personali inclusi in comunicazioni, messaggi pubblici e privati, post o commenti, che non siano coerenti con le finalità del trattamento, potranno essere rimossi dalla Banca. Se interagisci mediante messaggi privati e pubblici sui profili istituzionali della Banca presenti sui social media (es. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter, ecc.), sulla messaggistica istantanea (es. WhatsApp, ecc.) o sulle applicazioni, i Tuoi dati verranno trattati secondo le policy in uso sulle piattaforme impiegate, di cui Tu stesso dovrai esserne a conoscenza, compresi i tempi di conservazione delle informazioni. Non è possibile utilizzare i canali social o la messaggistica istantanea per richiedere (tramite messaggi diretti, commenti, ecc.) informazioni personali o assistenza diretta. Per tali esigenze si dovrà fare sempre riferimento esclusivamente ai nostri canali di contatto ufficiali;
- informazioni relative alla Tua posizione** quando effettui un pagamento o quando accedi a determinati prodotti/servizi;
- dati che Ti riguardano utili per creare modelli predittivi e quindi migliorare le offerte commerciali a Te rivolte** (es. Analytics Models), anche basati sul Tuo comportamento, quali, ad esempio: informazioni socio-personali (nazionalità, residenza, stato civile, livello di istruzione, ecc.), sul possesso di prodotti della Banca (richiesta, attivazione, chiusura, operazioni, ecc.), dati relativi alle transazioni (stipendio, bonifici, ecc.), riferiti al stato dei prodotti della Banca (attivi, non attivi, insoluti, ecc.), contatti con la Banca (visite al sito e alle pagine specifiche, accessi all'app, al Contact Center Clienti, alla filiale, ecc.), reclami alla Banca (numero di reclami, ecc.);
- dati di soggetti terzi che Tu potresti comunicarci** (es. familiari, consulenti, coobbligati, beneficiari di polizze, assicurati, garanti a vario titolo, terzi titolari di una società da cui provengono i capitali, ecc.). Tali terzi verranno adeguatamente informati del relativo trattamento, fermo restando tuttavia che l'utilizzo dei dati potrà avvenire solo per le finalità come di seguito riportate nella Sezione 3 (Per quali finalità trattiamo i Tuoi dati).

I **dati personali particolari** sono quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Potremmo trattare i Tuoi dati particolari come indicato di seguito nella Sezione 3 (Per quali finalità trattiamo i Tuoi dati) solo in caso di Tuo consenso esplicito o quando

- La Banca monitora almeno annualmente che il portafoglio oggetto del servizio sia linea con il Profilo di Adeguatazza del Cliente anche tenendo conto delle condizioni di mercato e, se del caso, formula raccomandazioni personalizzate, che comunica al Cliente su Supporto Durevole.
- Il Cliente, a fronte delle raccomandazioni ai commi 3 e 4 che precedono, assume le decisioni del caso secondo le modalità definite al precedente comma 2.
- Qualora il Cliente effettui di propria iniziativa operazioni di disinvestimento, ad esito dell'operazione la Banca non effettua un controllo per verificare l'adeguatezza della nuova composizione del portafoglio. Una nuova verifica e, se del caso, la formulazione di una raccomandazione personalizzata, avvengono solo al successivo accesso al servizio MYMoneyCoach da parte del Cliente o col monitoraggio periodico di cui al comma 4 se quest'ultimo è precedente all'accesso al servizio.

NORME FINALI COMUNI A TUTTI I SERVIZI DI INVESTIMENTO

Art. 15 - Modalità di deposito delle somme di denaro e degli Strumenti Finanziari

- Le somme di denaro occorrenti per l'esecuzione delle operazioni relative ai Servizi di Investimento ovvero rivenienti da queste, sono regolate sui conti di liquidità (Conto Corrente e/o Conto Arancio) intrattenuti ed individuati dal Cliente presso la Banca.
- Il Cliente non potrà disporre delle somme di denaro presenti nei conti di liquidità che siano necessarie al regolamento degli ordini in corso di esecuzione ovvero all'assolvimento degli oneri fiscali corrispondenti.
- Gli Strumenti Finanziari detenuti dalla Banca per l'esecuzione delle operazioni regolate dalla presente Sezione sono immessi nel deposito titoli a custodia e amministrazione, intrattenuto dal Cliente presso la Banca. Nel caso di collocamento di parti di OICR, le parti di OICR acquistati o sottoscritti dal Cliente risultano da apposite evidenze contabili riferite a ciascun Cliente presso la Banca. Resta in teso che dette parti di OICR non sono depositate presso la Banca, ma sono depositate o registrate presso terzi (ad es. banca depositaria dell'OICR, agente del registro e dei trasferimenti, ecc.) secondo le modalità previste dai relativi regolamenti di funzionamento e/o documenti d'offerta.

Art. 16 - Inadempimento del Cliente

- Se il pagamento relativo all'acquisto/sottoscrizione di uno strumento o prodotto finanziario non va a buon fine, la Banca può vendere/riscattare lo stesso e rivalersi verso il Cliente per ogni costo e spesa sostenuta, incluse le eventuali perdite di valore dello Strumento Finanziario fino alla data del riscatto, anche con diritto di compensazione sul conto di appoggio e/o su eventuali altri rapporti intrattenuti con la Banca dei quali il Cliente sia intestatario o cointestatario.

Art. 17 - Impossibilità della Banca a trasmettere le disposizioni

- La Banca non risponde per disguidi che possano intervenire nella trasmissione/esecuzione degli ordini dovuti a circostanze alla stessa non imputabili o comunque a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e curare quali, a titolo esemplificativo, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, scioperi.
- In tali casi, la Banca informerà immediatamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire le disposizioni e, salvo che il Cliente non le abbia tempestivamente revocate, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività dandone comunicazione al Cliente.

Art. 18 - Spese e commissioni

- Ai Servizi di Investimento prestati ai sensi della presente Sezione si applicano le condizioni economiche di cui ai Documenti di Sintesi allegati al Contratto nonché quelli rappresentati nella ulteriore documentazione informativa precontrattuale di prodotto e di servizio eventualmente fornita al Cliente in applicazione delle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo applicabili.
- Il Cliente autorizza la Banca a provvedere, anche mediante addebito in conto, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.

ci viene richiesto di farlo dalle leggi e dai regolamenti locali applicabili.

Inoltre, in tutti i casi in cui Tu ci incaricherai di effettuare un pagamento a un partito politico, un sindacato, un'istituzione religiosa o un istituto sanitario, ciò potrebbe comportare il trattamento di dati particolari, come anche nel caso di analisi documentale per la concessione di un finanziamento, in specifiche circostanze. Pertanto, non tratteremo tali dati per scopi diversi da queste specifiche finalità e a tal fine richiederemo la Tua autorizzazione in fase di sottoscrizione dei relativi prodotti e/o servizi. Tuttavia, è possibile che, a seguito del nostro obbligo di rispettare determinate normative di settore (es. quella anticiclaggio) e del nostro interesse a prevenire le frodi, tali dati possano essere ulteriormente trattati, ad esempio per verificare l'origine dei fondi.

3. Per quali finalità trattiamo i Tuoi dati

Per trattamento si intende ogni attività che può essere svolta con i dati personali, a titolo esemplificativo ma non esclusivo: la raccolta, la registrazione, l'archiviazione, l'adeguamento, l'organizzazione, l'utilizzo, la divulgazione, il trasferimento o la cancellazione degli stessi in conformità alle leggi applicabili. Di seguito le finalità e le relative basi giuridiche dei trattamenti che potremmo effettuare con i Tuoi dati.

a) Esecuzione dei contratti di cui sei parte o adozione di determinate misure prima della stipula

Utilizziamo i Tuoi dati personali quando stipuli un contratto con ING o quando dobbiamo eseguire i nostri obblighi previsti da tali contratti.

Ad esempio, utilizziamo i dettagli del Tuo conto, anche attraverso processi decisionali automatizzati, quando ci chiedi di effettuare un pagamento o di eseguire un ordine di investimento o di fornirti estratti conto o la Tua panoramica annuale nella Tua area personale. Utilizziamo i dettagli del Tuo conto anche per bloccare pagamenti, indagare e rimediare disfunzionalità dei prodotti e risolvere reclami riguardanti i servizi richiesti, quando necessario. Inoltre, utilizziamo i Tuoi dati personali anche per contattarti in merito a questioni quali modifiche dei termini contrattuali, la scadenza di una condizione contrattuale, la registrazione di un debito o per fornirti informazioni relative ai Tui prodotti/servizi. La base legale per i predetti trattamenti, o per trattamenti simili, è quella connessa alla necessità di adempiere a un contratto ovvero a un obbligo precontrattuale.

Possiamo trattare dati personali anche mediante processi decisionali automatizzati che attraverso un'analisi statistica di variabili predefinite consentono di valutare il merito creditizio e la solvibilità (es. recupero del credito, verifica della qualità dei dati e dei pagamenti nella procedura dei rapporti interbancari, reclami, pagamenti e sistemi di carte, gestione della documentazione, ecc.). Quest'ultimo trattamento (processo decisionale automatizzato) è necessario affinché la Banca dia esecuzione ad una misura precontrattuale e Tu potrai, attraverso i nostri canali ufficiali, richiedere ai sensi del GDPR l'intervento umano da parte della Banca, esprimere la Tua opinione o contestare la decisione.

La base giuridica dei suddetti trattamenti è l'art. 6.1.b del GDPR (esecuzione contrattuale) e a tal fine non verrà richiesto alcun consenso poiché in caso contrario non sarà possibile dare esecuzione alle richieste né instaurare il rapporto contrattuale con ING.

b) Rispetto di obblighi normativi o tutela di un interesse pubblico

Utilizziamo i Tuoi dati personali per rispettare una serie di obblighi di legge, comprese le normative bancarie e finanziarie che impongono di eseguire o fornire:

- **controlli d'integrità**, quando avviamo una relazione con Te, abbiamo l'obbligo legale di consultare i sistemi di allarme e gli elenchi di sanzioni nazionali e internazionali relativi, ad esempio, ad obblighi di due diligence per clienti o potenziali clienti e comunicazioni di informazioni dell'interessato in ottemperanza agli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di accertamento e contrasto delle violazioni tributarie, comunicazioni alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) gestita dalla Banca d'Italia, comunicazioni alla Centrale Rischi di Banca d'Italia ("CR"), obblighi connessi alla prevenzione dei reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001, legge sull'usura, disciplina dei conti dormienti, obblighi in materia di sicurezza dei pagamenti via Internet, adempimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva MiFID II, dai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali come quelli relativi al tracciamento delle operazioni bancarie e dei rapporti banca-clientela, disposizioni di Banca d'Italia e di altri

enti bancari-assicurativi, ecc.;

- **verifica dell'identità**, quando avviamo una relazione con Te, abbiamo l'obbligo legale di confermare la Tua identità (*know your customer check*). Possiamo farlo facendo una copia del Tuo documento d'identità, che utilizzeremo solo a scopo di identificazione e verifica, ovvero fare anche affidamento su controlli eseguiti da altri istituti finanziari per verificare la Tua identità anche ai fini di prevenzione di reati finanziari e, in particolare, connessi con l'applicazione della normativa anticiclaggio (ai sensi del D.Lgs. 231/2007);
- **controlli del credito**, prima di avviare una relazione con Te, abbiamo l'obbligo legale di verificare se sei elegibile come cliente. Valutiamo le Tue credenziali dal punto di vista del rischio e prevediamo se riuscirai a rispettare i Tui obblighi finanziari nei nostri confronti di cui alla Sezione 6 (Processi decisionali automatizzati e profilazione);
- **trasmissione alle Autorità di regolamentazione**, come indicato nella Sezione 4 (Con chi condividiamo i Tui dati).

La base giuridica dei suddetti trattamenti sono gli artt. 6.1.c del GDPR (obbligo di legge) e 6.1.e del GDPR (interesse pubblico) e per tale finalità non verrà richiesto alcun consenso poiché in caso contrario non sarà possibile dare esecuzione alle richieste né instaurare il rapporto contrattuale con la Banca.

c) Legittimo interesse

Trattiamo i Tuoi dati per una serie di scopi che sono nel nostro interesse, come descritto di seguito. Quando facciamo affidamento sull'interesse legittimo, garantiamo che il trattamento sia proporzionato e che i Tui interessi, diritti fondamentali e libertà siano rispettati. In ogni caso, nei limiti di quanto applicabile, potrai sempre opperti al trattamento basato sul legittimo interesse. Di seguito una panoramica delle finalità per le quali trattiamo i Tuoi dati personali per il nostro interesse legittimo:

- **finalità antifrode per verificare l'autenticità degli accessi all'home banking**, attraverso specifici meccanismi di analisi e controllo dell'impronta digitale del browser degli utenti (c.d. fingerprint) basati sui cookie di navigazione. Il controllo antifrode in questione è finalizzato a individuare potenziali clienti a rischio phishing, nonché ad escluderli dal perimetro concentrazioni di accessi giustificati (es. più clienti che accedono alle proprie posizioni dallo stesso dispositivo a cui è associata l'impronta digitale, nel caso in cui questi clienti apparentemente siano riconducibili allo stesso nucleo familiare); se attivi la funzione di geolocalizzazione del Tuo dispositivo tramite l'app, questi dati verranno utilizzati per le stesse finalità antifrode (potrai sempre disattivare questa funzione dalla sezione apposita all'interno dell'app o dalle impostazioni di posizione/localizzazione del dispositivo); quando vi sia il sospetto che possa esserci un accesso non autorizzato, che esponga uno o più clienti a rischio di frode, gli utenti verranno contattati dal nostro Customer Contact Center per verificare la loro posizione (es. assenza di transazioni/modifiche dati personali in maniera fraudolenta, controlli accessi, ecc.). In tutti i casi in cui vengano identificati movimenti e operazioni sospette sulle carte, gli utenti potranno essere contattati oltre che da ING anche dalle società che gestiscono dette carte;
- **finalità antifrode interna e/o esterna** nell'ambito della concessione del credito, gli utenti potranno essere contattati per verifiche relative al processo di richiesta di credito;
- **garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione**, per quanto strettamente necessario e proporzionato ossia la capacità di una rete o di un sistema informativo di resistere, ad un dato livello di sicurezza, a eventi imprevisibili o ad atti illeciti o dolosi che ne compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati personali; ciò potrebbe includere, ad esempio, misure volte a prevenire l'accesso non autorizzato alle reti di comunicazione elettronica e la diffusione di codici dannosi e a fermare gli attacchi di "blocco dei servizi" e i danni ai sistemi informatici e di comunicazione elettronica;
- **tutelare (mediante accertamento, esercizio o difesa) un diritto della Banca o di terzi**, in sede giudiziale o stragiudiziale;
- **comunicare ad altre società del Gruppo ING per finalità amministrative interne**;
- **nell'ambito della verifica della solvibilità e dell'affidabilità della clientela**, ING, nel rispetto di quanto previsto dal "Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", possiamo avvalerci di mezzi pubblici

e/o banche dati private (denominate anche "SIC" – Sistemi di Informazioni Creditizie) sia in fase di acquisizione delle informazioni a Te relative, sia in fase di monitoraggio delle stesse. Tale trattamento, ove applicabile al Tuo rapporto con la Banca, è disciplinato da separata e specifica Informativa Privacy presente nella Sezione Privacy del nostro sito www.ing.it. In cui potrai trovare l'elenco puntuale dei SIC a cui la Banca aderisce. Il legittimo interesse della Banca è considerato prevalente anche ai sensi del citato Codice di condotta approvato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali;

- **nell'ambito della verifica della solvibilità e dell'affidabilità della clientela**, ci avvaliamo di dati raccolti internamente o attraverso banche dati pubbliche e/o private (denominate anche "SIC" – Sistemi di Informazioni Creditizie.) al fine di monitorare la situazione finanziaria del cliente e garantire nel continuo la qualità dell'esposizione creditizia. L'elenco dei SIC a cui la Banca aderisce è disponibile nella specifica Informativa Privacy presente nella Sezione Privacy del nostro sito www.ing.it;
- **generazione e utilizzo di Modelli Analitici** (es. modelli predittivi basati sul comportamento degli utenti), che comportano l'utilizzo di algoritmi di analisi predittive per stimare la propensione della clientela ad attivare altri prodotti o servizi (es. erogazione di un mutuo) o a recedere dal rapporto con la Banca; le stime di tali modelli sono riferite all'intero ciclo di vita del Cliente;
- **arricchimento dei dati personali dei clienti**, effettuato attraverso l'associazione di alcuni dati anagrafici e/o aggregati a parametri geografici, statistici, socio-demografici, strutturali ed economici (provenienti da fonti esterne) della popolazione presente in ciascuna area geografica. Tali informazioni, una volta incrociate, permettono di individuare nuovi parametri di valutazione in base alle aree socio-demografiche con l'obiettivo di identificare ulteriori e più definite fasce di utenza verso cui indirizzare campagne e iniziative più in linea con le aspettative e le reali esigenze dei clienti. Nell'ambito dell'arricchimento dei dati personali dei clienti, adottiamo tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per rispettare i principi dettati dall'art. 5 del GDPR nonché delle disposizioni imposte dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con relativi provvedimenti;
- **per sviluppare e migliorare i nostri prodotti e servizi**, potremmo utilizzare i Tuoi dati personali durante l'analisi delle Tue visite al nostro sito web o alla nostra app con l'obiettivo di migliorarli. Tale indagine potrà avvenire anche tramite soggetti terzi che potrebbero trattare i dati e/o essere destinatari dei medesimi per consentire alla Banca di svolgere analisi statistiche finalizzate alla comprensione dell'efficacia e dell'adeguatezza delle attività commerciali. A tale scopo utilizziamo anche cookie e tecnologie comparabili. Per maggiori informazioni sui cookie rimandiamo alla cookie policy pubblicata sul nostro sito. Potremmo anche richiedere il Tuo feedback sui nostri prodotti e servizi attuali o la Tua opinione su nuove idee di prodotti. Ciò potrebbe includere la registrazione delle Tue conversazioni con ING, ma Ti informeremo sempre in anticipo, a meno che ciò non sia consentito dalla legge;
- **per promuovere e offrire prodotti e servizi più adatti forniti da ING o da altre società del Gruppo ING**, potremmo trattare i Tuoi dati personali per effettuare attività di marketing diretto via e-mail per servizi o prodotti analoghi a quelli da Te precedentemente utilizzati o acquistati (cd. soft spam). Naturalmente, se non desideri ricevere queste offerte hai il diritto di opperti o di rinunciare secondo quanto indicato nella Sezione 7 (Quali sono i Tui diritti);
- **per garantire un'esecuzione efficace ed efficiente dei processi aziendali interni e una gestione corretta delle analisi interne**, trattiamo i Tui dati per i nostri processi e operazioni interne e per aiutare il nostro management a prendere decisioni migliori basate sui dati delle nostre operazioni e servizi. Per tale finalità preferiremo, se possibile, utilizzare sempre dati aggregati, in modo che Tu non sia identificabile. Tale attività potrebbe comprendere:
 - l'analisi della nostra posizione di mercato in diversi settori;
 - l'esecuzione di analisi di costi e perdite;
 - formare il nostro personale, ad esempio analizzando le telefonate registrate (se la registrazione è consentita dalla legge) nel nostro Customer Contact Center per migliorare le nostre attività di chiamata e la qualità dei

servizi offerti;

- automatizzare i nostri processi quali test delle applicazioni, compilazione automatica della gestione dei reclami, ecc.;
- gestione del contenzioso e dei reclami.

La base giuridica dei trattamenti sopra elencati è l'art. 6.1.f del GDPR (legittimo interesse) e abbiamo effettuato una valutazione preventiva dell'impatto delle suddette attività sui Tui diritti e libertà fondamentali, anche alla luce delle Tue aspettative e dei benefici che derivano dalle prestazioni di ING dell'attività, tale da considerare prevalente il nostro interesse legittimo. Se desideri maggiori informazioni sulle motivazioni alla base delle nostre valutazioni, potrai contattarci utilizzando i dettagli forniti nella Sezione 11 (Chi puoi contattare per maggiori informazioni).

d) Per rispettare le Tue scelte, chiediamo il Tuo consenso per specifici trattamenti di dati personali

Per alcuni trattamenti di dati personali Ti forniremo informazioni specifiche e richiederemo il Tuo consenso prima di procedere al relativo trattamento. In particolare, ciò potrebbe includere:

- **l'utilizzo di dati biometrici quali volto o impronte digitali** (c.d. fingerprint), come finalità di autenticazione e/o verifica, ad esempio, per l'accesso o la geolocalizzazione tramite app, per finalità di profilazione a fini commerciali dell'utente;
- **attività promozionali** in cui Ti informiamo su prodotti e servizi di ING o di nostri partner sia con mezzi automatizzati che non (es. lettera, telefono, SMS, Internet, e-mail, messaggistica online, chat, ecc.) per:
 - comunicazioni commerciali, quali offerte di nostri prodotti/servizi, effettuate direttamente da ING;
 - comunicazioni commerciali, quali offerte di prodotti/servizi di altre società del Gruppo ING e di società terze operanti in settori direttamente o indirettamente collegati a quello bancario, effettuate direttamente e solo da ING; si precisa che non trasmetteremo i dati personali a soggetti terzi affinché questi ultimi possano inoltrare loro materiale pubblicitario;
 - invio della nostra newsletter di cultura economica e finanziaria, effettuato direttamente da ING o tramite soggetti terzi specializzati per nostro conto;
 - attività di profilazione effettuata attraverso l'analisi delle operazioni bancarie e delle scelte di consumo e finalizzata a successive attività commerciali personalizzate. Le attività di marketing basate su dinamiche di profilazione potranno essere svolte anche con dati acquisiti e condivisi da e con Terze Parti;
 - proporre offerte di prodotti/servizi, anche di soggetti terzi operanti in ambiti direttamente o indirettamente attinenti al settore bancario, sulla base dei modelli comportamentali predittivi elaborati dalla Banca sulla propensione all'acquisto e, quindi, consentire che Ti siano proposte offerte adattate alle Tue caratteristiche e al Tuo comportamento;
 - indagini di soddisfazione della clientela, effettuate direttamente da ING o tramite società specializzate per nostro conto, volte a rilevare il Tuo grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi forniti e sull'attività svolta da ING o da altre Società del Gruppo ING;
 - ricerche di mercato, effettuate direttamente da ING o tramite società specializzate per nostro conto;
 - recensioni di app/sondaggi tra i clienti (analisi dei servizi offerti tramite l'app) abbinati al Tuo Codice Cliente al fine di migliorare i servizi offerti; il suddetto consenso può essere prestato direttamente tramite l'app, con apposite funzionalità.

La base giuridica dei suddetti trattamenti è l'art. 6.1.a del GDPR (consenso) e Tu avrai la possibilità di revocare i consensi prestati in qualsiasi momento nella Tua area personale, tramite la nostra app ovvero come indicato di seguito nella Sezione 7 (Quali sono i Tui diritti).

4. Con chi condividiamo i Tui dati

In alcuni casi dobbiamo fornire i Tui dati personali ad altre parti coinvolte nella fornitura e gestione dei nostri prodotti e servizi. Ciò potrebbe includere trasferimenti di dati all'interno del Gruppo ING e a terzi, come di seguito indicato.

a) Trasferimenti all'interno del Gruppo ING

ING Italia fa parte del Gruppo ING che fornisce servizi finanziari, assicurativi o di intermediazione in oltre 40 Paesi. Per ulteriori informazioni su ING, visita il sito

www.ing.com. Il Gruppo ING si impegna a tutelare la Tua privacy e ha adottato solidi principi attraverso la sua GDPR, approvata dall'Autorità olandese per la Protezione dei Dati Personali, che è vincolante per tutte le entità, uffici di rappresentanza di ING e affiliate in tutto il mondo (note anche come "Binding Corporate Rules").

Potremmo condividere i Tui dati personali con la nostra capogruppo ING BANK N.V. per garantire che ING sia in grado di rispettare i propri obblighi, tra i quali:

- **obblighi normativi di rendicontazione**, come richiesto dalle Autorità di regolamentazione europee del Gruppo ING, tra cui la European Banking Authority (EBA), la Banca Centrale Europea (BCE) e il Financial Stability Board (FSB). A meno che i dati a livello individuale non siano specificamente richiesti da un regolatore, ci assicureremo sempre che i dati personali siano aggregati, il che significa che solo le informazioni su gruppi di clienti saranno condivise con le Autorità di regolamentazione del Gruppo per garantire che non possano più essere ricollegate a Te;
- **per lo sviluppo** (anche per nostro conto) **dei modelli di credito interni** di ING. Secondo la normativa bancaria dell'UE, il Gruppo ING è obbligato a sviluppare questi modelli di credito per poter calcolare eventuali rischi ed esposizioni di controparte. Ciò consente di determinare i nostri rischi nonché l'entità del buffer finanziario che siamo tenuti a detenere quando forniamo servizi finanziari all'utente;
- **per lo sviluppo** (anche per nostro conto) **dei modelli Know Your Customer (KYC)** di ING. Per salvaguardare il Gruppo ING dal coinvolgimento in crimini economico-finanziari, sviluppiamo modelli KYC a livello di Gruppo per lo screening dei clienti e delle transazioni per rilevare attività criminali potenziali o effettive. Questi modelli KYC ricomprendono requisiti obbligatori derivanti dalle direttive e dai regolamenti dell'UE in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, dalle linee guida del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) e dalle leggi e dai regolamenti sulle sanzioni dell'UE, degli Stati Uniti e delle Nazioni Unite.

Inoltre, ci impegniamo per rendere le nostre procedure interne più efficienti ed efficaci poiché è nel nostro interesse offrire i migliori servizi possibili a prezzi competitivi. Pertanto, potremmo condividere i Tui dati personali all'interno del Gruppo ING per centralizzare determinate operazioni e ottenere economie di scala, come ad esempio:

- **per motivi di efficienza**, alcuni compiti operativi e amministrativi in relazione agli accordi che abbiamo con i nostri clienti, la gestione dei clienti (incluso lo screening) o l'elaborazione delle transazioni, sono stati centralizzati in centri di elaborazione, denominati ING Hubs, situati in Paesi come Slovacchia, Polonia, Romania e Filippine. Queste entità tratteranno i Tui dati per nostro conto e saranno pienamente soggette alla GDPR di ING per garantire un livello adeguato di protezione dei dati;
- **lo sviluppo di modelli** legati principalmente al miglioramento dei processi come l'ottimizzazione della gestione dei prodotti nei canali dedicati. Per ragioni di efficienza, questi modelli sono sviluppati principalmente dal nostro dipartimento di analisi a livello di Gruppo. I Tui dati personali saranno pseudo-anonimizzati quando trasferiti a questo scopo;
- **potremmo utilizzare sistemi di archiviazione centralizzati** per elaborare i dati in un punto centrale all'interno di ING a fini di efficienza gestionale. Ad esempio, per creare diversi tipi di modelli di rischio di credito come menzionato sopra. Questi sistemi di archiviazione centralizzati sono gestiti da ING o da terze parti, come Microsoft, e potrebbero essere ubicati al di fuori dell'UE. In ogni caso, ING garantirà sempre che siano adottate misure adeguate a salvaguardare i Tui dati personali.

Resta inteso che ING sarà sempre responsabile di garantire che il trattamento dei Tui dati personali, incluso qualsiasi trattamento effettuato da altre società del Gruppo ING per nostro conto, come sopra indicato, sia conforme alle normative applicabili sulla protezione dei dati personali. All'interno del Gruppo ING vi sono requisiti rigorosi inclusi nelle politiche interne e negli accordi contrattuali in essere, ciò per garantire che i Tui dati personali siano trattati solo per scopi specifici e con una base legale adeguata. Per questa ragione, come richiesto dalla normativa (tenendo conto degli eventuali effetti che tale trattamento potrebbe avere su di Te) sono state implementate misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i Tui dati. Rimarremo inoltre responsabili della gestione di qualsiasi richiesta che potresti avere in relazione ai Tui diritti come descritto di seguito.

b) Trasferimenti a terze parti

I Tui dati personali potrebbero, inoltre, essere condivisi con le seguenti categorie di terze parti:

- **Autorità governative, di vigilanza e giudiziarie**, questo in quanto per ottemperare ai nostri obblighi normativi siamo obbligati per legge a divulgare i dati personali alle Autorità governative, di vigilanza e giudiziarie competenti, quali:
 - Autorità pubbliche, organismi di regolamentazione e di vigilanza quali Banca Centrale Europea (BCE), Banca d'Italia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, UIF, ecc.;
 - Autorità fiscali locali o europee, le quali potrebbero richiederci di segnalare i beni dei clienti o altri dati personali come il nome, i dettagli di contatto e altre informazioni sulla Tua organizzazione o semplicemente dati aggregati. A questo scopo, potremmo trattare i Tui dati identificativi come il codice fiscale o qualsiasi altro identificatore nazionale in conformità alla legge applicabile;
 - Autorità giudiziarie/investigative come polizia, pubblici ministeri, tribunali, organismi di arbitrato/mediazione su loro espressa richiesta e intermediari finanziari appartenenti o meno al Gruppo ING, sulla base di quanto previsto dalla già richiamata normativa antiriciclaggio (ai sensi del D.Lgs. 231/2007), che prevede la possibilità di procedere alla comunicazione di dati personali relativi a segnalazioni ritenute sospette, alle ulteriori informazioni richieste dall'UIF o all'esistenza o probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, sia tra intermediari appartenenti allo stesso Gruppo che no, ma coinvolti in cause relative allo stesso cliente o alla stessa operazione;
- **altri istituti finanziari**, per elaborare determinati servizi di pagamento e prelievo, potremmo condividere i Tui dati personali con altre banche o società finanziarie specializzate;
- **Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)**
 - Contitolare del trattamento
ING collabora con la Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) come contitolare del trattamento per soddisfare uno scopo comune: elaborare servizi di transazione sicuri e affidabili in linea con il nostro impegno contrattuale. Per raggiungere questo scopo, i dati personali come dati identificativi (ad es. nome, indirizzo), dati dell'ordine (ad es. numero di conto dell'ordinante e del beneficiario in caso di ordine di pagamento), dettagli sull'uso previsto e identificatori della transazione (ad esempio il numero di riferimento della transazione) vengono condivisi con SWIFT.
In qualità di contitolari del trattamento, ING e SWIFT hanno concordato di affrontare le richieste relative ai diritti degli interessati e/o altre questioni rilevanti in materia di protezione dei dati relative alle attività di trattamento eseguite congiuntamente (elaborazione dei pagamenti) in modo centralizzato; in quanto tale, ING sarà il principale punto di contatto per eventuali richieste di questo tipo, come indicato nella sezione 7 ("Quali sono i tuoi diritti").
 - Titolare autonomo del trattamento
In alcuni casi, SWIFT può anche agire come titolare autonomo del trattamento quando si tratta del trattamento dei dati personali per l'analisi statistica e lo sviluppo di prodotti e servizi SWIFT. Per questi processi SWIFT gestirà direttamente tutte le richieste relative ai diritti riconosciuti agli interessati. In questa situazione SWIFT può essere contattata tramite opt.out@swift.com o privacy.officer@swift.com. Tuttavia, ING assisterà SWIFT nell'autenticare il cliente ING che ha presentato tale richiesta facendo affidamento sulle informazioni di identificazione del cliente a nostra disposizione; in questo scenario non verranno condivisi ulteriori dettagli con SWIFT. È possibile trovare dettagli su queste attività di trattamento e il loro scopo, nonché i dettagli di contatto applicabili per richieste o reclami che li riguardano, nella politica di protezione della privacy SWIFT;
- **specialisti del settore finanziario** che ci assistono con servizi come:
 - pagamenti e transazioni di credito in tutto il mondo, incluse Mastercard e VISA ove applicabile;
 - elaborazione di transazioni elettroniche in

tutto il mondo;

- regolamentazione delle operazioni di titoli e di pagamento nazionali e transfrontaliere;
- servizi di informazione sui conti, se hai specificamente incaricato un fornitore di servizi di tali informazioni di recuperarle dai Tuoi conti. In tali casi siamo obbligati a condividere con tali fornitori i dati delle transazioni necessari purché Tu abbia acconsentito;
- servizi di disposizione di ordine di pagamento, se hai specificamente incaricato un fornitore di tali servizi di avviare pagamenti dai Tuoi conti, siamo obbligati a condividere l'accesso ai Tuoi conti con tale fornitore purché Tu abbia acconsentito;
- altre organizzazioni di servizi finanziari, tra cui banche, fondi pensione, agenti di cambio, custodi, gestori di fondi e fornitori di servizi di portafoglio;
- **fornitori di servizi e altre terze parti**, quando impiegiamo fornitori di servizi o altre terze parti per svolgere determinate attività, potremmo dover condividere i Tuoi dati per specifiche finalità. In tali casi selezioniamo attentamente i fornitori e le altre terze parti e stipuliamo accordi chiari su come dovranno essere trattati i Tuoi dati personali. Tali fornitori di servizi e altre terze parti ci supportano con attività quali:
 - progettazione, sviluppo e manutenzione di strumenti e applicazioni;
 - fornitura di applicativi o servizi infrastrutturali (come i cloud);
 - attività di marketing nonché gestione di eventi e comunicazioni con i clienti;
 - predisposizione di report, analisi statistiche, stampa di materiali e progettazione di prodotti;
 - inserimento di annunci pubblicitari su app, siti web e social media;
 - servizi legali, di revisione o altri servizi specifici forniti da avvocati, notai, amministratori fiduciari, revisori contabili o altri consulenti professionali;
 - supporto nell'identificare, indagine o prevenzione di frodi o altri comportamenti illeciti;
 - gestione di servizi specializzati quali posta ordinaria, archiviazione di documenti fisici, fornitura di servizi esterni;
 - realizzazione di accordi di cartolarizzazione (come amministratori fiduciari, investitori e consulenti);
 - assistenza ai clienti (es. Customer Contact Center);
- **agenti, broker e partner commerciali**, potremmo condividere i Tuoi dati personali con agenti, broker o partner commerciali quali agenti della rete di vendita, intermediari per la vendita o l'assistenza di prodotti/servizi della Banca che agiscono per nostro conto o che offrono congiuntamente prodotti e servizi, come assicurazioni. Tali soggetti operano sulla base di autorizzazioni rilasciate dagli organismi di regolamentazione e sono sottoposti a controlli da parte nostra;
- **ricercatori**, siamo sempre alla ricerca di nuove conoscenze per fornire i servizi migliori alla nostra clientela. Per questo motivo, potremmo comunicare i dati personali (quando ciò è consentito dalla legge) a società specializzate che effettuano ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione dei clienti sulla qualità dei servizi e sull'attività svolta da ING e dalle altre società del Gruppo ING. I ricercatori da ING coinvolti soddisfano gli stessi requisiti richiesti per i dipendenti ING. Quando possibile, i dati personali saranno condivisi a livello aggregato per garantire l'anonimato dei risultati della ricerca.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate potranno agire in qualità di Autonomi Titolari del trattamento ovvero di Responsabili del trattamento da ING nominati. L'elenco (per quanto riguarda i Responsabili del trattamento) è costantemente aggiornato e reso disponibile nella Sezione Privacy del nostro sito www.ing.it. Le informazioni relative ai Titolari e agli altri soggetti terzi destinatari dei dati sono disponibili a Tua richiesta come indicato di seguito nella Sezione 11 (Chi puoi contattare per maggiori informazioni). Inoltre, i Tuoi dati potranno essere conosciuti dai nostri dipendenti, appositamente designati soggetti autorizzati al trattamento, nonché circolare tra le agenzie/hub della Banca, essendo sempre ING il Titolare del trattamento.

I dati trattati dalla Banca non saranno diffusi, salvo diversa indicazione e per attività limitate. Se Ti registri ai servizi online offerti da ING che prevedono la possibilità di postare commenti o richiedere apertamente informazioni (come Community Arancio o pagine istituzionali sui social), il Tuo nickname e i commenti

o le richieste ivi pubblicati saranno visibili a qualsiasi utente del sito Internet (anche attraverso motori di ricerca esterni al sito della Banca).

5. Trasferimento dei dati personali al di fuori dell'Unione Europea

Ogni volta che sarà necessario condividere i Tuoi dati personali (se si applicano le leggi sulla protezione dei dati dell'UE) con terze parti o altre società del Gruppo ING anche situate in Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) che non offrono un livello adeguato di protezione, ci assicuriamo che siano presenti adeguate misure per garantire che i Tuoi dati siano sufficientemente protetti. A questo scopo faremo ricorso ai cosiddetti strumenti di tutela per i trasferimenti, tra i quali:

- **clausole contrattuali standard**, si tratta di clausole contrattuali che concordiamo con eventuali fornitori di servizi situati in Paesi non adeguati con lo scopo di garantire che tali fornitori siano contrattualmente obbligati a fornire un livello appropriato di protezione dei dati personali;
- **norme vincolanti di impresa (cd. Binding Corporate Rules)**, per i trasferimenti di dati personali all'interno del Gruppo ING ci basiamo anche su politiche interne vincolanti del Gruppo (ovvero, le norme vincolanti di impresa), ciò al fine di garantire che le società del Gruppo ING situate in Paesi non adeguati garantiscano un livello appropriato di protezione dei dati durante i trattamenti, così come stabilito nella Sezione 4 (Con chi condividiamo i Tuoi dati).

Inoltre, valuteremo caso per caso se eventuali misure organizzative, tecniche (quali, ad esempio, la crittografia) e/o contrattuali debbano essere implementate per garantire che i Tuoi dati personali siano adeguatamente protetti, tenendo conto del quadro normativo del Paese in cui è stabilito il soggetto destinatario dei dati.

Le informazioni sui trasferimenti di dati al di fuori dello SEE effettuati da ING sono disponibili a Tua richiesta come indicato di seguito nella Sezione 11 (Chi puoi contattare per maggiori informazioni).

6. Processi decisionali automatizzati e profilazione

Un processo decisionale automatizzato avviene quando vengono assunte decisioni con mezzi tecnologici senza un significativo coinvolgimento umano. La profilazione comporta il trattamento automatizzato di dati personali al fine di valutare o prevedere aspetti personali quali la situazione economica, l'affidabilità o il probabile comportamento di una persona. Poiché serviamo un ampio gruppo di clienti, nei seguenti casi facciamo ricorso a processi decisionali automatizzati, ivi inclusa la profilazione.

a) Valutazione del rischio di credito e prevenzione del "sovraindebitamento"

Quando richiedi un prestito o una linea di credito, creiamo un profilo per valutare se potrai far fronte ai Tuoi obblighi finanziari nei nostri confronti nonché per assicurarci di non offrire prestiti o linee di credito non adatti a Te. Valutiamo il rischio connesso a un contratto con Te tramite un metodo chiamato credit scoring. Il Tuo punteggio di credito viene calcolato in base a un processo decisionale automatizzato. È necessario raggiungere un punteggio minimo predefinito per garantire un rischio accettabile per la Banca.

Il punteggio di credito è calcolato principalmente tenendo conto della Tua situazione finanziaria. Sulla base dei dati personali forniti nel processo di credit scoring, consultiamo agenzie di valutazione del credito esterne per acquisire informazioni finanziarie rilevanti (rating del credito, rendiconti finanziari, fatturato/solvibilità, cronologia dei pagamenti). Se hai o hai già avuto un rapporto con ING in passato (tenendo conto dei periodi di conservazione applicabili), combiniamo le informazioni finanziarie esterne con la cronologia dei pagamenti interni. Qualora non raggiungessi il punteggio minimo, il motore di scoring rifiuterà la Tua richiesta. In tal caso non stipuleremo un accordo con Te poiché riteniamo che i rischi sia per Te sia per ING siano troppo elevati.

Hai in ogni modo il diritto di opposti a tale processo automatizzato necessario per eseguire una misura precontrattuale, richiedendo l'intervento umano ed esprimendo la Tua opinione o contestando la decisione come indicato di seguito nella Sezione 7 (Quali sono i Tuoi diritti).

b) Prevenzione delle frodi, del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo

Siamo obbligati a eseguire uno screening dei clienti e delle transazioni per rilevare attività criminali potenziali ed effettive. Di conseguenza, prestiamo partico-

lare attenzione alle transazioni insolite e a quelle che, per loro natura, comportano un rischio relativamente elevato di frode, riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. Per fare questo creiamo e manteniamo un profilo di rischio a Te associato. Se sospettiamo che una transazione sia collegata al riciclaggio di denaro o al finanziamento al terrorismo, siamo obbligati a segnalare alle Autorità.

Esempi di fattori che prendiamo in considerazione che potrebbero indicare un aumento del rischio di frode o riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo sono:

- cambiamenti nel normale comportamento di spesa e di pagamento di una persona, come trasferimenti o addebiti inaspettatamente elevati di importi;
- pagamenti da o verso Paesi, esercenti o indirizzi sospetti;
- due pagamenti eseguiti con l'inserimento del PIN da parte di una sola persona in due luoghi molto diversi contemporaneamente;
- l'essere inseriti in un registro di riferimento esterno. Questo registro è un elenco delle banche in Italia che comprende persone e istituzioni che hanno commesso frodi o comunque rappresentano un rischio per il settore finanziario. Le istituzioni finanziarie in Italia possono verificare se le persone e le istituzioni sono presenti nell'elenco e possono aggiungerle all'elenco stesso;
- l'essere inseriti in qualsiasi elenco pubblico di sanzioni nazionali o internazionali.

7. Quali sono i Tuoi diritti

La normativa in materia di protezione dei dati personali Ti riconosce i seguenti diritti in qualità di "Interessato".

a) Diritto di accesso

Hai il diritto di chiederci una panoramica dei Tuoi dati personali che trattiamo, ottenere informazioni circa l'origine dei dati, le finalità e le modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ed ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza.

b) Diritto di rettifica

Se i Tuoi dati personali non sono corretti, hai il diritto di chiederci di rettificarli. Se condividiamo i Tuoi dati con una terza parte e tali dati devono essere rettificati, informeremo di conseguenza anche quella parte.

c) Diritto di opposizione al trattamento

Puoi opporvi all'utilizzo dei Tuoi dati personali da parte di ING per i Tuoi interessi legittimi se hai un motivo giustificabile. Considereremo la Tua opposizione e valuteremo se il trattamento dei Tuoi dati abbia un impatto indebito su di Te tale da giustificare l'interruzione del trattamento. Non potrai opporvi al trattamento se:

- siamo tenuti per legge a eseguirlo; o
- è necessario per adempiere a un contratto con Te in essere.

Puoi anche opporvi alla ricezione di messaggi commerciali personalizzati classificati come soft spam da parte nostra come specificato nella Sezione 3 (Per quali finalità trattiamo i Tuoi dati). In questo caso, potrai in qualsiasi momento scegliere di opporvi comunicandocelo come indicato di seguito alla Sezione 11 (Chi puoi contattare per maggiori informazioni). Inoltre, anche se deciderai di non ricevere offerte personalizzate, Ti avviseremo di attività insolite sul Tuo account, come:

- il blocco della Tua carta di credito o debito;
- viene richiesta una transazione da una località insolita.

d) Diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato

A volte utilizziamo sistemi per prendere decisioni automatizzate basate sui Tuoi dati personali se ciò è necessario per stipulare o adempiere a un contratto con Te o se ci hai dato il consenso a farlo. Come specificato alla Sezione 3 (Per quali finalità trattiamo i Tuoi dati), hai il diritto di opporvi a tali decisioni automatizzate (es. in relazione al credit scoring come spiegato sopra) e chiedere un intervento umano laddove il prodotto scelto lo consenta.

e) Diritto di limitazione al trattamento

Hai il diritto di chiederci di limitare l'utilizzo dei Tuoi dati personali se:

- ritieni che i Tuoi dati siano inesatti;
- ritieni che i Tuoi dati siano stati trattati illegalmente;

- non abbiamo più bisogno dei Tuoi dati, ma desideri che li conserviamo per utilizzarli nell'ambito di un'azione legale;
- Ti sei opposto al trattamento dei Tuoi dati per i nostri interessi legittimi.

f) Diritto alla portabilità dei dati

Hai il diritto di chiederci di trasferire i Tuoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico direttamente a Te ovvero ad altro Titolare del trattamento. Ciò vale per i dati personali che trattiamo sulla base del Tuo consenso o di un contratto in essere, ovvero se il trattamento è effettuato con mezzi automatizzati. Laddove tecnicamente fattibile e in base alla legge locale applicabile, trasferiremo i Tuoi dati personali.

g) Diritto di cancellazione

Talvolta ING è obbligata per legge a conservare i Tuoi dati personali. Tuttavia, se eserciti il c.d. diritto alla cancellazione, cancelleremo i Tuoi dati personali quando:

- non ne abbiamo più bisogno per lo scopo originario;
- revochi il Tuo consenso al trattamento degli stessi;
- Ti opponi al trattamento dei Tuoi dati per i nostri interessi legittimi o per messaggi commerciali personalizzati;
- ING tratta illecitamente i Tuoi dati personali; o
- la normativa impone a ING di cancellare i Tuoi dati personali.

h) Proporre reclamo

Se come cliente o rappresentante di un cliente non sei soddisfatto del modo in cui trattiamo i Tuoi dati o abbiamo risposto alle Tue domande, hai il diritto di presentarci un reclamo. Se non sarai soddisfatto della nostra risposta al Tuo reclamo, potrai inoltrarlo al Responsabile della Protezione dei Dati di ING Bank (RPD) dall'inglese DPO, Data Protection Officer) nonché proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali come previsto dall'art. 77 del GDPR.

i) Diritto alla revoca

Se ci hai dato il consenso per il trattamento dei Tuoi dati personali come indicato nella Sezione 3 (Per quali finalità trattiamo i Tuoi dati), puoi revocarlo in qualsiasi momento. Dal momento della revoca non ci sarà più consentito trattare i Tuoi dati personali, fermo comunque restando che tale revoca non pregiudicherà la liceità dei trattamenti basati sul consenso svolti prima della revoca stessa.

j) Esercizio dei Tuoi diritti

ING BANK N.V. - Milan Branch, con sede legale a Milano (20126), Viale Fulvio Testi, 250, P.IVA 11241140158, è il Titolare del trattamento dei Tuoi dati personali. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) da ING nominato è domiciliato per la funzione presso la nostra sede legale.

Per esercitare qualunque diritto sopra indicato, potrai inviare la Tua richiesta a privacy.it@ing.com, specificando nell'oggetto "Esercizio dei diritti dell'interessato" o dicitura simile. Le comunicazioni indirizzate al DPO potranno essere inviate agli stessi recapiti e con le stesse modalità, specificando nell'oggetto "All'attenzione del DPO" o dicitura simile.

Quando eserciti uno dei Tuoi diritti, più specifica sarà la Tua richiesta, meglio e più rapidamente potremo riscontrarti. Potremmo chiederti ulteriori informazioni per verificare la Tua identità. In alcuni casi, potremmo respingere la Tua richiesta e, se consentito dalla legge, Ti informeremo del motivo del rifiuto della stessa. Se consentito dalla legge, potremmo addebitare una tariffa ragionevole per evadere la Tua richiesta.

Ci impegniamo a rispondere alla Tua richiesta il più rapidamente possibile e, comunque, entro un mese dal ricevimento della stessa. Tuttavia, in base alla complessità della richiesta, i tempi di risposta potrebbero variare e qualora avessimo bisogno di più tempo Ti informeremo immediatamente e forniremo i motivi del ritardo, fermo restando che l'eventuale proroga non potrà essere superiore a due ulteriori mesi. Nel caso di defunti, ai sensi dell'art. 2-terdecies del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ("Codice Privacy"), i loro diritti potranno essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

8. Conservazione dei dati personali

Non conserviamo i Tuoi dati personali più a lungo del necessario per gli scopi indicati nella Sezione 3 (Per quali finalità trattiamo i Tuoi dati), per i quali li abbiamo trattati. Nella maggior parte dei casi, ciò avverrà 10 anni dopo la fine del nostro rapporto commerciale con Te. Decorsi i periodi di conservazione, cancelleremo o renderemo i dati in forma anonima. Resta comunque inteso che decorsi i termini di conservazione i Tuoi dati potranno essere ulteriormente trattati per una o più delle seguenti finalità:

- per la risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione;
- per dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o Autorità esterne avviate prima della scadenza del periodo di conservazione;
- per dare seguito a richieste di Autorità pubbliche italiane e/o estere pervenute/comunicate alla Banca prima della scadenza del periodo di conservazione.

Per maggiori informazioni sui periodi di conservazione applicabili ai trattamenti effettuati Ti invitiamo a consultare la Sezione Privacy del nostro sito www.ing.it.

9. Come proteggiamo i Tuoi dati

Adottiamo misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la confidenzialità, integrità e disponibilità dei Tuoi dati personali e il modo in cui questi vengono elaborati. Ciò include sistemi IT all'avanguardia, controlli di sistemi e di accessi, monitoraggi della sicurezza, separazione dei compiti. Appliciamo un quadro interno di politiche e standard minimi in tutte le nostre attività per garantire la sicurezza dei Tuoi dati. Queste politiche e standard vengono periodicamente rivisti per mantenerli aggiornati con le normative e gli sviluppi del mercato.

Inoltre, i dipendenti ING sono soggetti a obblighi di riservatezza e non possono divulgare o trattare impropriamente i Tuoi dati. Per aiutarci a continuare a proteggere i Tuoi dati personali, Ti invitiamo a contattarci se sospetti che i medesimi possano essere stati compromessi ovvero siano stati trattati impropriamente.

10. Come vengono effettuate le modifiche alla presente informativa

La presente informativa potrebbe essere modificata per garantire la conformità a eventuali modifiche legislative e/o per riflettere il modo in cui ING tratta i dati personali. Quando ciò accadrà, Ti informeremo in merito prima che l'aggiornamento abbia effetto, ad esempio pubblicando un avviso ben visibile sul nostro sito web, con una notifica push nell'area personale/app mobile o contattandoti all'indirizzo e-mail che hai fornito. Questa versione è stata aggiornata il **19 ottobre 2024**.

11. Chi puoi contattare per maggiori informazioni

Per saperne di più su come trattiamo e proteggiamo i Tuoi dati personali o se desideri esercitare i Tuoi diritti in qualità di interessato, potrai inviare un'e-mail alla casella privacy.it@ing.com come indicato nella Sezione 7 (Quali sono i Tuoi diritti).

Per domande generiche legate alla presente informativa è possibile inviare un'e-mail al medesimo indirizzo privacy.it@ing.com.

Informativa sul trattamento e la protezione dei dati personali relativa ai Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) dei Clienti di ING Bank Italia

Questa è l'Informativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) di ING BANK N.V. - Milan Branch ("ING Italia", "noi", "ci" e "nostro") in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale a Milano (20126), Viale Fulvio Testi, 250, P.IVA 11241140158, relativa ai Sistemi di Informazioni Creditizie ("SIC").

La presente informativa è resa anche per conto dei SIC sottoindicati.

1. Come utilizziamo i Tuoi dati

A integrazione dell'informativa privacy generale fornita per il trattamento dei Tuoi dati per i prodotti e servizi da noi offerti, Ti informiamo che per concederti il finanziamento richiesto utilizziamo alcuni dati che Ti riguardano. Si tratta di informazioni che Tu stesso ci hai fornito o che otteniamo consultando alcune banche dati. Tali banche dati (Sistemi di Informazioni Creditizie o SIC), contenenti informazioni sulla regolarità dei pagamenti e consultate per valutare l'affidabilità e il rischio creditizio, sono gestite da privati e accessibili e/o partecipate da soggetti privati appartenenti alle categorie che troverai indicate nelle informative fornite dai medesimi SIC nei canali elencati al paragrafo 3.

Le informazioni saranno conservate presso di noi e alcune di queste che Tu stesso ci fornisci, assieme a quelle originate dal Tuo comportamento nei pagamenti riguardo al finanziamento che Ti concederemo, potranno essere comunicate periodicamente ai SIC¹. Ciò significa che i soggetti appartenenti alle categorie menzionate, a cui Tu chiederai un finanziamento, potranno sapere se hai presentato a noi una richiesta e se le rate del finanziamento sono correttamente saldate. Il trattamento e la comunicazione dei Tuoi dati è un requisito necessario per la conclusione del contratto. Senza questi dati potrebbe non esserti concesso il finanziamento richiesto.

La conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati avviene sulla base del legittimo interesse del Titolare del trattamento a consultare i SIC.

2. Quali trattamenti effettuiamo

I Tuoi dati non verranno trasferiti a soggetti stabiliti in Paesi terzi extra UE ovvero a organizzazioni internazionali. Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, hai diritto di conoscere i Tuoi dati e di esercitare i diversi diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR (es. rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione, ecc.).

Potrai proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile. I Tuoi dati verranno trattati e conservati per il tempo necessario alla gestione del rapporto contrattuale e per adempiere a obblighi di legge (es. per quanto previsto dall'art. 2220 del codice civile in materia di conservazione delle scritture contabili) oltre che per quanto previsto al successivo paragrafo 4. Per ogni richiesta riguardante i Tuoi dati potrai rivolgerti direttamente a noi via e-mail alla casella privacy.it@ing.com indicando nell'oggetto "Esercizio dei diritti dell'interessato" o dicitura simile ovvero via posta ordinaria.

Le comunicazioni indirizzate al Responsabile della Protezione dei Dati ("DPO") potranno essere inviate agli stessi recapiti e con le stesse modalità, specificando nell'oggetto "All'attenzione del DPO" o dicitura simile.

Inoltre, in aggiunta a quanto sopra potrai rivolgerti alle società sottoindicate alle quali comunicheremo i Tuoi dati:

- 1 - CRIF S.p.A.;
- 2 - Experian-Cerved Information Services S.p.A.

I Tuoi dati potranno essere utilizzati nel processo decisionale automatizzato di una richiesta di credito nel caso in cui tale decisione sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del Tuo contratto con noi (per maggiori informazioni potrai consultare anche l'informativa generale sui nostri prodotti e servizi). Al seguente paragrafo 3 troverai informazioni sulla logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze di tale trattamento.

3. Quali trattamenti vengono effettuati dai gestori dei SIC

Al fine di valutare il rischio creditizio, alcuni dati (es. dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) vengono comunicati ai SIC, allo stato attuale regolati dal "Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" (Provvedimento del Garante per la

¹ Tali dati, nei limiti delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, appartengono alle seguenti categorie:

- a) dati identificativi, anagrafici e sociodemografici: codice fiscale, partita Iva, dati di contatto, documenti di identità, tessera sanitaria, codice iban, dati relativi all'occupazione/professione, al reddito, al sesso, all'età, alla residenza/domicilio, allo stato civile, al nucleo familiare;
- b) dati relativi alla richiesta/rapporto, descrittivi, in particolare, della tipologia di contratto, dell'importo, delle modalità di rimborso/pagamento e dello stato della richiesta o dell'esecuzione del contratto;
- c) dati di tipo contabile, relativi ai pagamenti, al loro andamento periodico, all'esposizione debitoria anche residua e alla sintesi dello stato contabile del rapporto;
- d) dati relativi ad attività di recupero o contenzioso, alla cessione del credito o a eccezionali vicende che incidono sulla situazione soggettiva o patrimoniale di imprese, persone giuridiche o altri enti.

Protezione dei Dati Personali del 12 settembre 2019), i quali rivestono il ruolo di Autonomi Titolari del trattamento. I dati sono resi accessibili anche ai diversi soggetti privati appartenenti alle categorie che troverai indicate nelle informative fornite direttamente dai gestori dei SIC, disponibili nei canali di seguito elencati.

I dati che Ti riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (es. andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).

Nell'ambito dei SIC, i Tuoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte nonché, in particolare, estrarre in maniera univoca dai SIC le informazioni a Te ascritte. I Tuoi dati potranno essere oggetto di elaborazioni statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul Tuo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto dei seguenti principali fattori: (i) numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere; (ii) andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere ed estinti; (iii) eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito; (iv) storia dei rapporti di credito estinti. Alcune informazioni aggiuntive possono esserti fornite in caso di mancato accoglimento di una Tua richiesta di credito. I SIC cui la Banca aderisce sono gestiti da:

1. ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A., con sede legale in via M. Fantin, 1-3, (40131) Bologna; UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO: Via Zanardi n. 41, (40131) Bologna. Fax: 051 6458940, Tel.: 051 6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com; TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo;

PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni e servizi; TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel Codice di condotta, vedere tabella sotto riportata; USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: sì; ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: no; ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di SIC operanti in vari Paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano - nel rispetto della legislazione del loro Paese - come autonomi gestori dei suddetti SIC e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili sul sito www.crif.com).

2. ESTREMI IDENTIFICATIVI: Experian Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza dell'Indipendenza, 11/b, (00185) Roma; RECAPITI UTILI: Servizio Tutela Consumatori Fax: 199101850 Tel.: 199183538 Resp. protezione dati: dpoltaly@experian.com sito internet: www.experian.it (Area Consumatori); TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo; PARTECIPANTI: soggetti partecipanti a tale sistema ai sensi del citato Codice di condotta e gli altri soggetti partecipanti al sistema di prevenzione di cui al comma 5 dell'art. 30-ter del D.lgs. 141/2010; TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel Codice di condotta, vedere tabella sotto riportata; USO DI SISTEMI AU-

TOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: sì / ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: no; ALTRO: Il trattamento dei dati personali è effettuato da Experian Italia S.p.A., anche con dati provenienti da fonti accessibili al pubblico, per finalità correlate alla tutela del credito ed alla valutazione del merito creditizio, dell'affidabilità e della situazione finanziaria, nonché volte a verificare la qualità dei dati e prevenire artifici e raggiri (anche nell'ambito del D.Lgs. n. 141/2010 e del DM n. 95/2014 e successive modifiche ed integrazioni). I dati sono conservati nel Regno Unito (dove è ubicato il server principale) e, per le indicate finalità, possono essere trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo-SEE, da parte di società del gruppo Experian e da altri soggetti che si trovano o utilizzano data center in Paesi non facenti parte dello SEE solo in presenza delle garanzie previste dalla normativa applicabile (es. decisione di adeguatezza della Commissione Europea, norme vincolanti d'impresa, clausole tipo UE, ecc.). L'informativa completa e aggiornata, e le informazioni sui responsabili, sono disponibili sul sito www.experian.it.

Hai il diritto di accedere in ogni momento ai dati che Ti riguardano e a tal proposito potrai rivolgerti direttamente ai gestori dei SIC, ai recapiti sopra indicati. Allo stesso modo potrai richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporli al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (artt. da 15 a 22 del GDPR; art. 8 del Codice di condotta).

4. Quali sono i tempi di conservazione dei dati nei SIC

Richieste di finanziamento comunicate dai partecipanti	180 giorni dalla presentazione delle richieste medesime, qualora l'istruttoria lo richieda, o 90 giorni dalla notizia al SIC di aggiornamento con l'esito di rifiuto della richiesta o di rinuncia della stessa.
Ritardi di pagamento non superiori a due rate o due mesi poi regolarizzati	12 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione, sempre che in tale intervallo di tempo non siano registrati dati di ulteriori ritardi o inadempimenti.
Ritardi di pagamento superiori a due rate o due mesi poi regolarizzati	24 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione, sempre che in tale intervallo di tempo non siano registrati dati di ulteriori ritardi o inadempimenti.
Dati negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non successivamente regolarizzati	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, e comunque, anche in quest'ultimo caso, al massimo fino a 60 mesi dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto.
Dati positivi di rapporti esauriti con estinzione di ogni obbligazione pecuniaria	60 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del relativo contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date. I dati relativi a rapporti svoltisi positivamente possono essere conservati ulteriormente qualora siano presenti altri rapporti con dati negativi non regolarizzati.



ING BANK N.V. Milan Branch sede legale in Milano Viale Fulvio Testi 250, 20126. Tel 02-552261 Fax 02-55226001. CF/RIVA 11241140158 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano R.E.A. Milano 1446792, iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5229 aderisce tramite ING BANK N.V. al fondo di diritto olandese "Nederlandse Depositogarantiestelsel" (per tutti i dettagli vedi il «modulo per le informazioni da fornire ai depositanti» su ing.it/trasparenza), è soggetta alla vigilanza della Banca Centrale Olandese. ING BANK N.V. Milan Branch Capitale Versato: 525.489.559,04 EUR, è interamente controllata da ING GROEP N.V., società quotata sulle borse Euronext (Paesi Bassi, Francia, Belgio) e Nyse (USA).

ALLEGATO 2 – VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

1) VARIAZIONI CON DECORRENZA DAL 5 OTTOBRE 2025

In considerazione dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative di derivazione comunitaria relative al bonifico istantaneo e al servizio di verifica del beneficiario e con l'obiettivo di migliorare i livelli di servizio nella prestazione dei servizi di pagamento, a decorrere dal 5 ottobre 2025 il Contratto si intende modificato come segue.

Per assicurare una completa chiarezza e comprensione delle modifiche apportate al Contratto, si riportano evidenziate in carattere grassetto le parti di testo aggiunte e in barrato le parti eliminate.

*** * ***

DOCUMENTO DI SINTESI

Conto Corrente Arancio

Spese variabili

	Più	Light
[...]		
Servizi di pagamento		
Prelievo di contante presso sportello automatico con Carta di Debito Mastercard in Italia ⁽⁵⁾ e in Europa (i proprietari o gestori degli ATM potrebbero applicare commissioni opportunamente comunicate durante il prelievo presso gli ATM medesimi)	€ 0	€ 0,95
Prelievo di contante presso sportello automatico con Carta Prepagata in Italia ⁽⁵⁾ e all'estero (i proprietari o gestori degli ATM potrebbero applicare commissioni opportunamente comunicate durante il prelievo presso gli ATM medesimi)	€ 2	€ 2
Bonifico SEPA in entrata	€ 0	€ 0
Bonifico SEPA in uscita fino a 50.000 €	€ 0	€ 0
Bonifico SEPA in uscita superiore a 50.000 € ⁽⁶⁾	€ 0	€ 5
Bonifico verso altro Conto Corrente Arancio/Conto Arancio	€ 0	€ 0
Bonifico istantaneo SEPA in uscita	€ 0	€ 0
Bonifico istantaneo SEPA in uscita verso un Conto Corrente Arancio non intestato al Cliente	€ 0	€ 0
Bonifici extra SEPA in valuta euro o diversa da euro		
Bonifico in valuta diversa da euro verso paesi area UE/EEA	€ 10	€ 10
Bonifico in euro verso paesi non area UE/EEA	€ 10	€ 10
Bonifico in valuta diversa da euro verso paesi area non UE/EEA	€ 10	€ 10

⁽⁵⁾ La Banca non dispone di sportelli ATM proprietari sul territorio nazionale; pertanto, ogni riferimento a servizi erogati tramite sportello ATM sono da intendersi fruibili tramite sportelli ATM di altri istituti.

⁽⁶⁾ La Banca si riserva la facoltà di fare effettuare questa operazione esclusivamente tramite Call Center.

[...]

Servizi di Conto Corrente Arancio

Modalità di conferimento ordine

Bonifico in uscita: tramite sito Web e App

Bonifici extra SEPA in valuta euro o diversa da euro, bonifico SEPA e bonifico verso altro Conto Corrente Arancio superiore a 50.000 €, bonifico in valuta diversa da euro: tramite Call Center e, in seguito, attraverso gli altri canali che saranno di volta in volta comunicati

Bonifico SEPA, Bonifico istantaneo SEPA in uscita: tramite sito Web, App e, in seguito, attraverso gli altri canali che saranno di volta in volta comunicati

Giroconto verso un altro Conto Corrente Arancio: tramite sito Web e App

Giroconto verso un tuo Conto Arancio: tramite sito Web e App

Giroconto Automatico verso un tuo Conto Arancio: tramite sito Web e App

Bollettini Postali: tramite sito Web e App

CBILL: tramite sito Web e App

MAV/RAV: tramite sito Web e App

F24: tramite sito Web e App o Entratel o Fisconline

Ricarica Telefonica: tramite sito Web e App

Modalità di revoca ordine

~~Bonifico in uscita:~~ tramite sito Web e App

Bonifici extra SEPA in valuta euro o diversa da euro: non revocabile

Bonifico istantaneo SEPA in uscita: non revocabile

Giroconto verso un altro Conto Corrente Arancio: operazione non revocabile

Giroconto verso un tuo Conto Arancio: operazione non revocabile

Giroconto Automatico verso un tuo Conto Arancio: tramite sito Web e App

Bonifico SEPA e bonifico verso altro Conto Corrente Arancio/Conto Arancio superiore a 50.000 €: tramite sito Web; e App e Call Center

Bollettini Postali: operazione non revocabile⁽¹⁴⁾

CBILL: operazione non revocabile

MAV/RAV: tramite Call Center

F24: tramite sito Web e App

Ricarica Telefonica: operazione non revocabile

Addebito diretto: tramite sito Web e App

⁽¹⁴⁾ In caso di disposizione con data futura relativa al solo Bollettino Postale premarcato l'ordine di pagamento è revocabile entro la fine della giornata precedente alla data pagamento richiesta.

[...]

Limiti giornalieri servizi di pagamento

MAV: 5.000 € (commissioni incluse)

RAV: 5.000 € (commissioni incluse)

Bollettini Postali Premarcati: 1.000 € (commissioni incluse)

Bollettini Postali Bianchi: 1.000 € (commissioni incluse)

CBILL: 10.000 € (commissioni incluse)

Bonifici SEPA: la Banca può fissare un limite operativo che il Cliente ha la facoltà di modificare, stabilendo l'importo massimo trasferibile ^(a)

Bonifici istantanei SEPA: la Banca può fissare un limite operativo che il Cliente ha la facoltà di modificare, stabilendo l'importo massimo trasferibile su base giornaliera o per singola operazione ^(b)

~~**Bonifici SEPA e bonifici verso altro Conto Corrente Arancio / Conto Arancio tramite Web e App:** 50.000 € (commissioni incluse)~~

~~**Bonifici istantanei SEPA in uscita:** 50.000 € ^(a)~~

~~**Bonifici SEPA, bonifici verso altro Conto Corrente Arancio e/o verso Conto Arancio in uscita tramite Web e App e bonifici istantanei in uscita:** limite massimo giornaliero cumulativo fino a 50.000 € ^{(a)(b)}~~

^(a) Il limite può essere modificato dal Cliente in qualsiasi momento prima che sia impartito l'Ordine di pagamento.

Il nuovo limite di volta in volta impostato dal Cliente potrà essere operativo entro poche ore dalla richiesta (c.d. "Attivazione Differita"), per il periodo di validità prescelto, fino al massimo di 1 anno, secondo le informazioni pubblicate sui canali digitali della Banca. Il nuovo limite sarà in ogni caso valido fino ad un massimo di 24 ore ove l'importo superi determinate soglie, secondo le informazioni pubblicate sui canali digitali della Banca.

^(b) Il limite può essere modificato dal Cliente in qualsiasi momento prima che sia impartito l'Ordine di pagamento.

Il nuovo limite di volta in volta impostato dal Cliente potrà essere operativo entro poche ore dalla richiesta (c.d. "Attivazione Differita"), per il periodo di validità prescelto, fino al massimo di 1 anno, secondo le informazioni pubblicate sui canali digitali della Banca. Il nuovo limite sarà in ogni caso valido fino ad un massimo di 24 ore ove l'importo superi determinate soglie secondo le informazioni pubblicate sui canali digitali della Banca.

Il Cliente ha in ogni caso il diritto di rimuovere l'Attivazione Differita e, in tal caso, il nuovo limite di volta in volta impostato sarà immediatamente operativo.

^(a) Ai fini della verifica del rispetto di tale limite si terrà conto dei bonifici in uscita su tutti i Conti Correnti Arancio intestati al cliente.

^(b) La Banca comunica il limite minimo giornaliero cumulativo dalla stessa automaticamente impostato che può in ogni caso essere aumentato autonomamente dal cliente fino all'importo massimo di 50.000 euro. Il nuovo limite cumulativo di volta in volta impostato dal cliente potrà essere operativo entro poche ore dalla richiesta, per il periodo di validità prescelto, fino al massimo di 1 anno, secondo le informazioni pubblicate sui canali digitali della Banca.

CONDIZIONI GENERALI

[...]

SEZIONE III – PARTE A CONDIZIONI GENERALI PSD

[...]

Art. 2 - Definizioni

[...]

“Bonifico Istantaneo” è una particolare tipologia di bonifico che consente al Cliente di disporre e ricevere fondi in tempo reale, con accredito immediato sul conto corrente del beneficiario, tra banche all'interno dell'area SEPA (Single Euro Payments Area, ossia l'Area unica di pagamenti in euro), che aderiscono allo schema di bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer, “SCT Inst”) definito dal Consiglio europeo per i pagamenti (European Payments Council, EPC) nel SEPA Instant Credit Transfer Rulebook nella versione di volta in volta vigente. Il Bonifico Istantaneo può essere disposto 24h su 24h, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno e non è revocabile. Il servizio è utilizzabile dal Cliente, nelle modalità di volta in volta messe a disposizione dalla Banca, entro i limiti di importo ed ai costi indicati nel Documento di Sintesi, a condizione che la banca del beneficiario aderisca anch'essa allo schema di bonifico istantaneo SEPA;

[...]

[...]

SOTTOSEZIONE 2 ORDINI DI BONIFICO

Art. 1 - Identificativo unico e servizio di verifica del beneficiario

1. L'identificativo unico per il bonifico è rappresentato dal codice IBAN.
2. Ai bonifici SEPA e ai bonifici istantanei SEPA si applica il servizio di verifica di identità del beneficiario.

Tramite tale servizio la Banca, o se del caso il Prestatore di servizi di disposizione di Ordine di pagamento, fornisce al Cliente, indipendentemente dal canale di disposizione utilizzato e prima che il Cliente autorizzi un bonifico, la verifica dell'identità del beneficiario dell'Ordine di pagamento, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente stesso.

In caso di mancata corrispondenza, o di corrispondenza parziale, tra l'identificativo del conto di pagamento del Cliente beneficiario e il nome del Cliente beneficiario stesso, la Banca informa il Cliente del fatto che l'autorizzazione del bonifico potrebbe comportare il trasferimento dei fondi su un conto di pagamento non detenuto dal Cliente beneficiario indicato dal Cliente. Resta ferma la facoltà del Cliente di decidere se impartire ugualmente o astenersi dall'impartire l'ordine di bonifico.

La Banca non è responsabile dell'esecuzione dell'ordine di bonifico e non rimborsa l'importo trasferito tramite tale Ordine di pagamento, qualora il Cliente, ricevuta la notifica di mancata corrispondenza o di corrispondenza parziale, di cui al precedente comma, decida di autorizzare l'Ordine di pagamento.

In ogni caso, la Banca non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti, sospensioni o interruzioni del servizio dovute a cause di forza maggiore e/o a cause a essa, comunque, non imputabili.

[...]

Art. 3 - Ordini di bonifico istantaneo

1. Anche in deroga a quanto diversamente previsto in altri articoli del presente Contratto, alle operazioni di Bonifico Istantaneo trovano applicazione le specifiche previsioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
12. Il Cliente può impartire disposizioni di Bonifico Istantaneo tramite internet banking e gli altri canali che di volta in volta saranno resi disponibili dalla Banca e comunicati al Cliente.
2. La Banca ha facoltà di definire limiti di importo per il servizio di Bonifico Istantaneo. Tali limiti sono indicati nel Documento di Sintesi.
3. Il Cliente non potrà impartire ordini di Bonifici Istantanei nei casi previsti dall'art. 7 della Sezione III, Parte A “Condizioni Generali PSD” delle presenti Condizioni Generali e qualora: (i) l'ordine sia di importo superiore al limite massimo

consentito **stabilito dal Cliente medesimo**; (ii) il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario non abbia aderito allo schema di bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer, "SCT Inst").

4. **Qualora il Cliente impartisca un ordine di Bonifico Istantaneo con importo superiore a quello massimo dal medesimo stabilito, la Banca non esegue l'Ordine di pagamento e ne dà notifica al Cliente, comunicandogli le modalità per impostare un diverso importo massimo.**
45. Una volta ricevuto l'ordine di Bonifico Istantaneo ed espletate tutte le verifiche sull'ordine (es. disponibilità dei fondi sul conto, controlli formali, autorizzazione, controlli antifrode e antiriciclaggio), la Banca è tenuta a provvedere con immediatezza alle attività necessarie a garantire al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario la certezza dello stanziamento dei fondi a copertura della disposizione di Bonifico Istantaneo, così da consentire la messa a disposizione dei fondi sul conto del Beneficiario da parte del Prestatore di Servizi di pagamento di quest'ultimo in tempo reale.
6. **L'ordine di Bonifico Istantaneo si intende ricevuto, e diventa irrevocabile, nel momento in cui è ricevuto dalla Banca, indipendentemente dall'ora o dal giorno di calendario. Resta salva la facoltà per il Cliente di concordare con la Banca il momento di esecuzione dell'Ordine di pagamento; in tali casistiche l'ordine di Bonifico Istantaneo si intende ricevuto nel momento concordato, indipendentemente dall'ora o dal giorno di calendario.**
7. **In deroga a quanto previsto nel precedente comma, in caso di disposizione di un Bonifico Istantaneo da conti di pagamento non denominati in euro, l'ordine di Bonifico Istantaneo si intende ricevuto nel momento in cui l'importo dell'Operazione di pagamento è stato convertito in euro.**
8. **La Banca, immediatamente dopo aver ricevuto conferma da parte del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario circa l'avvenuto accredito sul Conto di pagamento del Cliente Beneficiario dell'importo trasferito tramite Bonifico Istantaneo, o qualora non riceva tale conferma, informa il Cliente, nonché, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di Ordine di pagamento, circa il completamento o meno dell'Operazione di pagamento.**
9. **Nel caso in cui la Banca non riceva la conferma di cui al precedente comma, riporta immediatamente il Conto di pagamento del Cliente allo stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di pagamento non avesse avuto luogo.**
10. **Il Conto Pagamento del Cliente viene addebitato nella medesima data di esecuzione del Bonifico Istantaneo e con la medesima Data Valuta.**
11. **La Banca accredita sul Conto Corrente del Cliente i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di Bonifico Istantaneo non appena i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa. La Data Valuta dell'accredito corrisponde alla data in cui l'importo trasferito è accreditato sul Conto di Pagamento del Cliente.**

2) VARIAZIONI CON DECORRENZA DAL 16 AGOSTO 2025

Al fine di offrire pagamenti più immediati, flessibili e disponibili, a decorrere dal 16 agosto 2025 il Contratto si intende modificato come segue. La data di applicazione delle suddette modifiche sarà comunicata dalla Banca con apposita informativa.

Limiti orari conferimento o revoca ordine

Bonifico in uscita:

Bonifico SEPA: **conferimento sempre disponibile. Revoca possibile entro le ore 24 del giorno precedente al giorno di esecuzione concordato***

Bonifico verso altro Conto Corrente Arancio/Conto Arancio: **conferimento sempre disponibile. Revoca possibile entro le ore 24 del giorno precedente al giorno di esecuzione concordato. Revoca non disponibile se il giorno di esecuzione concordato coincide con il giorno di conferimento dell'ordine.****

Bonifico istantaneo SEPA in uscita: conferimento dell'ordine 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non revocabile

Giroconto verso un altro Conto Corrente Arancio: conferimento sempre disponibile, revoca non disponibile

Giroconto verso un tuo Conto Arancio: conferimento sempre disponibile, revoca non disponibile

Giroconto Automatico verso un tuo Conto Arancio: conferimento sempre disponibile, revoca possibile entro le ore 24 del giorno precedente al giorno di esecuzione concordato

Bollettini Postali: conferimento disponibile 7 giorni su 7 dalle ore 00.15 alle ore 23.45, revoca non disponibile⁽¹⁴⁾

CBILL: conferimento sempre disponibile, revoca non disponibile

MAV/RAV: conferimento sempre disponibile, revoca possibile entro le ore 17.00

F24: conferimento sempre disponibile, revoca possibile entro la fine della giornata operativa di inserimento dell'ordine

Ricarica Telefonica: conferimento sempre disponibile, revoca non disponibile

Addebito diretto: in caso di revoca entro le ore 17.00 del giorno lavorativo precedente la scadenza del pagamento

* La data di applicazione di tali condizioni verrà comunicata dalla Banca con apposita informativa. Fino a tale data, il Bonifico Sepa può essere conferito e revocato entro le ore 17:00 di un giorno lavorativo.

** La data di applicazione di tali condizioni verrà comunicata dalla Banca con apposita informativa. Fino a tale data, il Bonifico verso altro Conto Corrente Arancio/Conto Arancio non è revocabile se confermato entro le ore 17:00 di un giorno lavorativo.

⁽¹⁴⁾ In caso di disposizione con data futura relativa al solo Bollettino Postale premarcato l'ordine di pagamento è revocabile entro la fine della giornata precedente alla data pagamento richiesta.

Tempi di esecuzione

Bonifico in uscita:

- Bonifico SEPA: **addebito nel giorno di esecuzione concordato e regolamento entro la Giornata Operativa successiva al giorno di esecuzione concordato.***
- Bonifico verso altro Conto Corrente Arancio/Conto Arancio: **addebito e accredito il giorno di esecuzione concordato.****
- ~~Bonifico verso altro Conto Corrente Arancio: accredito immediato se confermato entro le ore 17.00 di un giorno lavorativo.~~
- ~~Bonifico verso altro Conto Arancio: accredito entro la giornata se confermato entro le ore 17.00 di un giorno lavorativo.~~
- Bonifico istantaneo SEPA in uscita: istantaneo.
- Bonifico extra SEPA in euro verso paesi area UE/EEA: entro il giorno lavorativo successivo alla data di richiesta di pagamento effettuata verso la banca.
- Bonifico extra SEPA in valuta euro o diversa da euro verso paesi area UE/EEA, in euro verso paesi non area UE/EEA, in valuta diversa da euro verso paesi area non UE/EEA: entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta di pagamento effettuata verso la banca.

Giroconto verso un altro Conto Corrente Arancio: immediato

Giroconto verso un tuo Conto Arancio: immediato

Giroconto Automatico verso un tuo Conto Arancio: il giorno di esecuzione concordato

Bollettini Postali: immediato

CBILL: immediato

MAV/RAV: entro la fine della giornata operativa successiva alla data di ricezione dell'ordine

F24: entro la fine della giornata operativa indicata dal cliente al momento dell'inserimento dell'ordine

Ricarica Telefonica: entro la fine della giornata operativa di ricezione dell'ordine

Addebito diretto: il giorno di scadenza concordato

* La data di applicazione di tali condizioni verrà comunicata dalla Banca con apposita informativa. Fino a tale data, il Bonifico Sepa viene eseguito entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'ordine se disposto entro le ore 17.00 in un giorno lavorativo.

** La data di applicazione di tali condizioni verrà comunicata dalla Banca con apposita informativa. Fino a tale data, il Bonifico verso altro Conto Corrente Arancio/Conto Arancio viene addebitato immediatamente se confermato entro le ore 17:00 di un giorno lavorativo. Il Bonifico verso altro Conto Corrente Arancio è accreditato immediatamente se confermato entro le ore 17:00 di un giorno lavorativo. Il Bonifico verso altro Conto Arancio è accreditato entro la giornata se confermato entro le ore 17:00 di un giorno lavorativo.